

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1956

CDV.

SEDUTA DI MARTEDÌ 20 MARZO 1956

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **TARGETTI**

INDI

DEL PRESIDENTE **LEONE**

INDICE	PAG.	PAG.
	PAG.	
Congedi	24428	AGRIMI 24454, 24457, 24462
Disegni di legge:		BUZZELLI 24456
(<i>Deferimento a Commissioni</i>)	24428	TOLLOY 24457
(<i>Trasmissione dal Senato</i>)	24428	COLOGNATTI 24458
Disegno di legge (Seguito della discussione):		DELCROIX 24461
Norme per la elezione della Camera dei deputati. (1237)	24443	GATTO 24461
PRESIDENTE 24443, 24447, 24448		CAVALLARI VINCENZO 24462
24449, 24450, 24451, 24459, 24461, 24462		DI GIACOMO 24463, 24464
24463, 24464, 24465, 24466, 24467, 24468		GULLO 24465, 24466
PETRUCCI 24443		DEGLI OCCHI 24465, 24467, 24469
VERONESI 24445, 24446, 24447, 24448		ROMUALDI 24469
GEREMIA 24445, 24451		SPONZIELLO 24470
MAROTTA, <i>Relatore per la maggioranza</i> 24445		FORMICHELLA 24471
24450, 24452, 24453, 24454, 24456, 24460		DE MARZIO 24472
24462, 24463, 24464, 24466, 24474		ANFUSO 24473
TAMBRONI, <i>Ministro dell'interno</i> 24445		
24452, 24453, 24456, 24457, 24459, 24461		Proposte di legge:
24464, 24466, 24467, 24468, 24471, 24472		(<i>Annunzio</i>) 24429
24473, 24474		(<i>Deferimento a Commissioni</i>) 24428
DE VITA 24445, 24451		(<i>Trasmissione dal Senato</i>) 24428
RESTA 24446, 24447		
CECCHERINI 24446, 24460		Domande di autorizzazione a procedere in giudizio (Esame):
MALAGUGINI 24446		PRESIDENTE 24442
GIANQUINTO 24447, 24454, 24459		DE MARTINO CARMINE 24442
BARTESAGHI 24448, 24449		
REPOSSI 24448		Interrogazioni e interpellanze (Annunzio):
LUZZATTO, <i>Relatore di minoranza</i> 24449		PRESIDENTE 24474, 24484
24450, 24452, 24457, 24461, 24474		PACCIARDI 24484
FODERARO 24449		
DOMINEDÒ 24450, 24459		Interrogazioni (Svolgimento):
SAMPIETRO GIOVANNI 24452		PRESIDENTE 24429, 24439, 24442
CUTTITTA 24452, 24454		BOSCO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> 24431
ALMIRANTE, <i>Relatore di minoranza</i> 24453		PACCIARDI 24431
24463, 24466, 24467, 24468, 24474		MUSOLINO 24432
		PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> 24434, 24439, 24441, 24442

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1956

	PAG.
CALANDRONE GIACOMO	24436
MARILLI	24437, 24442
GAUDIOSO	24440
DANTE	24441
Rimessione di atti alla Corte costituzionale (Annunzio)	24429
Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	24429
Saluto dell'Assemblea costituente del Vietnam alla Camera dei deputati italiana:	
PRESIDENTE	24429
Sostituzione di un commissario	24429
Votazione segreta	24454

La seduta comincia alle 16.

GUADALUPI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 15 marzo 1956. (È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo 1 deputati Antonozzi, Bartole, Bucciarelli Ducci, Farinet, Quarello, Savio Emanuela, Scala, Tosi, Valandro Gigliola e Volpe.

(I congedi sono concessi).

Deferimento a Commissioni di disegni e di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta, ritengo che i seguenti provvedimenti possano essere deferiti in sede legislativa:

alla I Commissione (Interni).

LARUSSA e PINTUS: « Modifiche alla legge 9 agosto 1954, n. 748, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali » (1290) (Con parere della IV e della VIII Commissione);

BUCCIARELLI DUCCI e AMATUCCI: « Modifica dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 » (2112);

alla III Commissione (Giustizia):

BUZELLI ed altri « Tutela della funzione degli avvocati e procuratori nell'esercizio del loro patrocinio » (2116);

alla IV Commissione (Finanze e tesoro):

BERRY: « Provvedimenti per l'assistenza creditizia ai dipendenti statali » (1631) (Con parere della XI Commissione);

GIRAUDO: « Riduzione della tassa di concessione e dei canoni di abbonamento per la radio e per la televisione nei comuni di campagna » (1965);

alla V Commissione (Difesa):

CERVONE: « Modifiche ai gruppi 1° e 3° previsti dalla prima tabella della legge 8 gennaio 1952, n. 15, riflettente le categorie degli specialisti e degli specializzati delle Forze armate, in riferimento ai maniscalchi » (661) (Con parere della IV Commissione);

alla VII Commissione (Lavori pubblici):

« Termine per la presentazione delle domande per la concessione dei sussidi previsti dalla legge 10 marzo 1955, n. 101, concernente provvidenze a favore dei sinistrati dal terremoto del marzo 1952 in provincia di Catania » (2121) (Con parere della IV Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

I seguenti altri provvedimenti sono, invece, deferiti in sede referente:

alla IV Commissione (Finanze e tesoro):

REALI e PAJETTA GIULIANO: « Provvedimenti per la valorizzazione della foresta di Campigna » (1460) (Con parere della I e della VII Commissione);

alla VI Commissione (Istruzione).

PITZALIS: « Riordinamento dell'Ente per le scuole materne della Sardegna » (1995) (Con parere della I e della IV Commissione).

Trasmissione dal Senato di disegni e di proposte di legge.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso i seguenti provvedimenti:

« Modificazioni al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203, ed alla legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei consigli provinciali » (Già approvato dalla Camera e modificato da quel Consesso) (2033-B);

DIECIDUE ed altri: « Provvidenze a favore dell'Opera di Santa Croce in Firenze » (Già approvato dalla VI Commissione permanente della Camera e modificato da quella VI Commissione) (1130-B);

« Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali dell'onorevole Ezio Va-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1956

nomi e per il trasporto e la tumulazione della salma » (*Approvato da quella V Commissione permanente*) (2132).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi: i primi due alle Commissioni permanenti che già li hanno avuti in esame, nella stessa sede; l'ultimo alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Per quanto concerne il disegno di legge n. 2033-B, ritengo, data l'urgenza, che la Commissione possa essere autorizzata a riferire oralmente nella seduta di domattina.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Invito la I Commissione (Interni) a riunirsi al più presto per l'esame del provvedimento.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

RESTA ed altri: « Stabilità nella sede degli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole secondarie statali » (2133);

LOPARDI ed altri: « Provvidenze per le zone colpite dal maltempo e dalle frane in Abruzzo » (2134).

Saranno stampate e distribuite. La prima, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede; della seconda, che importa onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Sostituzione di un Commissario.

PRESIDENTE. Comunico di aver chiamato a far parte della Commissione speciale incaricata dell'esame del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sulla cinematografia » (1946) il deputato Audisio, in sostituzione del deputato Scarpa, il quale ha chiesto di essere esonerato dall'incarico.

Saluto dell'Assemblea costituente del Vietnam alla Camera dei deputati italiana.

PRESIDENTE. Comunico che il presidente dell'Assemblea Costituente della repubblica del Vietnam, interprete dei sentimenti manifestati dall'Assemblea stessa nella

seduta inaugurale, ha inviato un saluto alla Camera dei deputati italiana.

Il Presidente della Camera ha risposto formulando i migliori voti per i lavori dell'Assemblea Costituente della repubblica del Vietnam.

Annunzio di rimessione di atti alla Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza, a norma dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ordinanze dell'autorità giudiziaria per la rimessione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi nel corso dei quali sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale.

Gli atti sono depositati in segreteria a disposizione dei deputati.

L'elenco delle ordinanze sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni.

Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

La prima è quella dell'onorevole Natoli, al ministro del lavoro e della previdenza sociale, « per conoscere i risultati dei lavori della commissione di inchiesta nominata in seguito ai gravi fatti avvenuti al sanatorio Forlanini di Roma al principio del mese di giugno 1955; l'interrogante ricorda che i lavori di detta commissione avrebbero dovuto essere compiuti nello spazio di un mese ». (2105).

Poiché l'onorevole Natoli non è presente, a questa interrogazione sarà data risposta scritta.

Poiché gli onorevoli interroganti non sono presenti, anche alle seguenti interrogazioni sarà data risposta scritta:

Capponi Bentivegna Carla, Bei Ciufoli Adele e Borellini Gina, al ministro del lavoro e della previdenza sociale e all'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, « per conoscere con quali criteri e su quali basi si è provveduto allo sfollamento massiccio del Forlanini e più specificatamente:

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1956

1°) a quanto ammonta il numero delle dimissioni effettuate a seguito dei fatti del giugno 1955; 2°) per quali motivi nei casi in cui le dimissioni potevano avvenire per stabilizzazione o miglioramento non si provvede a tempo e si attese invece quella occasione per dimettere o trasferire, dando così un sapore poliziesco e intimidatorio al provvedimento che non ha certamente contribuito a rendere più serena l'atmosfera del sanatorio; 3°) nei casi in cui non c'era stabilizzazione o miglioramento, in base a quali criteri la direzione del sanatorio ha ritenuto di poter venir meno ai suoi doveri nei confronti degli ammalati, soprattutto dei più gravi di essi, se è vero, come risulta, che alcuni sono stati dimessi con empiemi in atto o durante fasi delicate della malattia, perché nelle ore immediatamente precedenti o susseguenti all'arresto si erano verificati fatti emoftoici; 4°) se il ministro è a conoscenza del fatto che la direzione ha effettuato i trasferimenti e le dimissioni sulla base di un elenco di iscritti all'U. L. T. sequestrato nell'abusivo saccheggio degli uffici di questa organizzazione democratica aderente alla C. G. I. L. lasciandosi andare a considerazioni discriminatorie che nulla hanno a che vedere con la giustizia e la obiettività; 5°) in base a quali considerazioni di carattere sanitario la direzione ha ritenuto di poter permettere che si procedesse ad una vera e propria caccia all'uomo effettuata da centinaia di agenti di pubblica sicurezza che hanno invaso ed occupato i reparti per giorni e proceduto ad arresti, ed al trasferimento nelle carceri cittadine di ammalati in gravi condizioni, anche senza il parere del medico capo reparto, senza preoccuparsi di stabilire con gli organi di polizia, con cui la direzione aveva così abilmente collaborato nella caccia all'uomo, un adeguato ed opportuno servizio sanitario specialistico, malgrado la direzione avesse la responsabilità umana, morale e professionale della salute e della vita dei degenti; 6°) se le dimissioni effettuate con tanta fretta si sono svolte seguendo la prassi regolare che stabilisce, prima della dimissione dal sanatorio, gli accertamenti sanitari delle condizioni del malato sull'esame dei quali solamente si può decidere delle dimissioni; 7°) se è vero che la direzione sanitaria, su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza, ha costretto i sanitari, contro ogni norma umana e contro la lettera e lo spirito delle vigenti leggi, a denunciare gli ammalati ricoverati che ricorrevano alle loro cure e che erano ricercati dalla polizia; 8°) se risultasse non

essersi svolto nella normalità e con piena obiettività lo sfollamento del sanatorio Forlanini, si chiede quali provvedimenti intendano prendere gli interrogati verso la direzione medica dell'istituto responsabile dei gravi fatti accaduti » (2113);

Bufardecì e Diaz Laura, al ministro dell'interno, « per sapere se ritiene giusto e consoni ai principi di uguaglianza e di libertà per tutti i cittadini, così come è stato affermato recentemente e in modo autorevole dal Presidente del Consiglio e dallo stesso ministro dell'interno, il provvedimento arbitrario del questore di Arezzo che ha vietato 5 dei 10 pannelli, costituenti la mostra della federazione giovanile comunista italiana alla festa dell'Unità della città di Arezzo, e che altro contenuto non avevano se non quello di illustrare la grave situazione in cui versa la gioventù aretina, presentando le proposte della gioventù comunista per avviare a soluzione i problemi più urgenti » (2190);

Sansone, al ministro dell'interno, « per conoscere se non crede impartire gli opportuni provvedimenti a seguito della morte della trapezista Jacqueline Renat. Ed in specie se non crede — anche per il susseguirsi di infortuni del genere — richiamare le autorità di pubblica sicurezza (sempre così zelanti se trattasi della più insignificante manifestazione politica) alla più stretta osservanza delle disposizioni a tutela del lavoro degli acrobati e dei lavoratori in genere, senza lasciare, con noncuranza colposa, che la vita umana venga facilmente perduta » (2192).

Segue l'interrogazione dell'onorevole Sansone, al ministro dell'agricoltura e delle foreste, « per conoscere se non crede disporre una rigorosa e controllata inchiesta sulla gestione del centro di colonizzazione della sinistra Volturno e sull'operato del dirigente il centro stesso. Ed in specie per quanto si attiene a spese per produrre energia elettrica e sul modo come viene usata l'energia stessa, sull'uso delle auto e sul consumo della benzina, sulle parcelle pagate per trasferite, sulla servitù, sulle spese per un progetto di zuccherificio mai costruito ed infine sull'acquisto di case prefabbricate che sono state abbandonate » (2193).

Su richiesta del Governo, lo svolgimento di questa interrogazione è rinviato ad altra seduta.

Alle seguenti interrogazioni sarà data risposta scritta, data l'assenza degli onorevoli interroganti:

Corona Achille, al ministro del lavoro e della previdenza sociale, « per sapere se sia

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1956

a conoscenza della seguente notizia pubblicata nel n. 39 (24 settembre 1955) de *La Voce Misena*, settimanale religioso, politico, sociale, edito a Senigallia (Ancona), direttore responsabile monsignore Alberto Polverari: « Atto generoso per il nuovo seminario. Il giovane Pierbattisti Sergio, che ha ottenuto il posto ai Cantieri navali riuniti di Ancona con l'aiuto del parroco, ha destinato al nuovo seminario di Senigallia un mensile intero in riconoscenza della grazia ottenuta. Ci congratuliamo vivamente coll'ottimo giovane, aggiustatore meccanico, e ci auguriamo che in simili occasioni si ripeta tale gesto! ». L'interrogante chiede quindi di conoscere come sia avvenuta tale assunzione, e quali provvedimenti il ministro intende prendere perché il collocamento in provincia di Ancona avvenga nella forma e attraverso gli organi stabiliti dalla legge » (2194);

Sansone, al ministro dell'interno, « per conoscere se non crede intervenire nei confronti dell'amministrazione comunale di Casoria la quale con spirito fazioso ha negato il fitto a vari partiti politici nel nuovo palazzo degli uffici testé costruito in Casoria riservando un quartino alla sola democrazia cristiana. E se non crede intervenire anche per evitare che locali sorti per pubblici uffici siano usati per scopi di propaganda politica a favore di un determinato partito » (2197);

Dazzi, al ministro del lavoro e della previdenza sociale, « per conoscere i motivi in base ai quali viene mantenuto in servizio il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dottor Giovanni Palma, nonostante il fatto che egli abbia superato già da tempi i limiti di età » (2193).

Segue l'interrogazione dell'onorevole Pacciardi, al ministro della difesa, « per sapere quando intende presentare al Parlamento la legge di ordinamento dell'esercito secondo gli impegni presi nella discussione sul bilancio della difesa. Chiede altresì di conoscere su quale piano di inquadramento della difesa del paese si innesta la riduzione della potenzialità dell'arma dei carabinieri, specialmente nell'organizzazione capillare delle stazioni » (2199).

L'onorevole sottosegretario di Stato per la difesa ha facoltà di rispondere.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Lo schema del disegno di legge sull'ordinamento dell'esercito elaborato dal Ministero è stato sottoposto, per il prescritto parere, al Consiglio superiore delle forze armate, il quale lo ha esaminato nelle sedute del 15 dicembre 1955, 10, 11 e 12 gennaio,

29 febbraio e 1° marzo 1956. Esso sta ora seguendo la normale procedura dei concerti occorrenti per la sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri e la successiva presentazione al Parlamento. Posso assicurare l'onorevole Pacciardi che quanto prima contiamo di presentare il disegno di legge al Parlamento.

Per quanto concerne i carabinieri, rispondendo per il Presidente del Consiglio dei ministri e anche a nome del ministro dell'interno, comunico che sono prive di fondamento le notizie diffuse da taluni organi di stampa circa aumenti o diminuzioni delle forze di polizia, in particolare circa il congelamento straordinario di appartenenti all'arma dei carabinieri. Si può invece assicurare che è in atto il potenziamento dei servizi dell'arma, specie per quanto ha tratto all'organizzazione periferica alla quale si riferisce in modo particolare l'interrogazione dell'onorevole Pacciardi. È stato infatti accresciuto il numero delle stazioni e notevoli progressi sono stati già realizzati nel campo dei collegamenti telefonici, nonché in quello delle dotazioni di mezzi motorizzati. Alquanto più difficile si presenta il problema dell'accasermamento, il cui onere, come è noto all'onorevole Pacciardi, dal 1° luglio 1952 è passato dalle amministrazioni provinciali allo Stato, e propriamente al Ministero dell'interno.

Tuttavia, un programma per la costruzione di nuove caserme è stato di massima già predisposto e avrà graduale attuazione man mano che sarà possibile stanziare in bilancio i necessari fondi.

Nel frattempo, in relazione alle situazioni locali, nessun accorgimento viene trascurato per migliorare la sistemazione delle stazioni che hanno sedi precarie o inadeguate.

Non è, infine, inopportuno tener presente che nell'esercizio finanziario 1956-57 gli stanziamenti per l'arma dei carabinieri, escluso il debito vitalizio, sono previsti in complessive lire 56 miliardi 822 milioni 480 mila, che superano di lire 5 miliardi 433 milioni 227 mila gli stanziamenti relativi all'esercizio 1955-56 e che rappresentano la cifra più alta finora raggiunta.

PRESIDENTE. L'onorevole Pacciardi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

PACCIARDI. Mi dichiaro soddisfatto sia per la prima sia per la seconda parte della mia interrogazione, raccomandando al ministro di provvedere alla presentazione del disegno di legge per l'ordinamento dell'esercito entro il minor tempo possibile.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1956

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Chiaramello, al Presidente del Consiglio dei ministri, « per conoscere quale fondamento abbia la notizia — pubblicata in questi giorni su vari organi di stampa — di una riduzione di 4.000 o 5000 unità nelle forze dell'arma dei carabinieri, cui farebbe riscontro un aumento degli effettivi del corpo delle guardie di pubblica sicurezza. L'interrogante ritiene che una siffatta riduzione, oltre ad incidere sfavorevolmente sul prestigio e sul morale di una arma tanto benemerita e circondata di unanimi tradizionali consensi popolari, pregiudicherebbe gravemente nell'attuale delicato periodo di recrudescenza delinquenziale, la efficienza dei servizi di prevenzione e repressione, cui i carabinieri ottemperano con riconosciuto spirito di civismo e di abnegazione, attraverso la loro organizzazione capillare, la quale dovrebbe, invece, essere potenziata in uomini e mezzi, avuto presente che molte stazioni periferiche sono costituite soltanto da tre o quattro militari e sono tuttora prive di telefono e di mezzi di trasporto, e sistemate in locali disadatti, malsani e poco decorosi. A ciò si aggiungano i compiti e le mansioni infinite che i carabinieri sono chiamati a compiere, soprattutto nei piccoli centri rurali, dove in genere, essendo giustamente considerati i rappresentanti dello Stato, si riversa su loro ogni incarico, anche il più disparato, come a loro si rivolgono in infiniti casi i cittadini per ogni e più svariato motivo di carattere sociale, politico, civile » (2205).

Poiché l'onorevole Chiaramello non è presente, a questa interrogazione sarà data risposta scritta.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Musolino, al ministro della difesa, « per sapere se non ritenga mancante d'obiettività ed incompleta la risposta data alla sua interrogazione n. 15961, concernente le frasi oltraggiose verso la Repubblica, pronunciate dal maresciallo dei carabinieri Casella, della stazione di Catona, per non aver tenuto nel debito conto i documenti offerti dall'interrogante, e se sia a conoscenza del modo parziale ed intimidatorio, com'è stata condotta l'inchiesta dall'ufficiale dei carabinieri inquirente, al fine evidente di sollevare dalle gravi responsabilità il maresciallo suddetto » (2277).

L'onorevole sottosegretario di Stato per la difesa ha facoltà di rispondere.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. L'onorevole Musolino presentò una prima interrogazione con risposta scritta, denunciando talune frasi che sarebbero state pro-

nunziate da un maresciallo dei carabinieri in un pubblico esercizio di Catona, in provincia di Reggio Calabria. A questa interrogazione il ministro della difesa dette già risposta scritta. In quell'occasione fu fatto presente che immediatamente il Ministero dispose una inchiesta sugli incidenti denunciati e che si recò sul posto un ufficiale dell'arma dei carabinieri che assunse le testimonianze tra coloro che erano stati presenti al fatto denunciato.

Come si disse nella precedente risposta, due testimonianze erano nel senso della denuncia fatta dall'onorevole Musolino, altre invece erano nettamente in contrasto. In tali condizioni, per poter risolvere il caso con maggiore tranquillità di coscienza, ritenni opportuno di esaminare io stesso il libretto personale del sottufficiale. L'illibatezza della carriera, durante la quale il maresciallo non aveva mai avuto una punizione, e il contrasto delle testimonianze mi fecero concludere, nella precedente risposta, nel senso che nulla era imputabile al Casella, in quanto si dovevano ritenere assolutamente gratuite e non fondate le testimonianze fatte contro di lui.

L'onorevole Musolino, non soddisfatto di questa risposta, ha presentato un'altra interrogazione, nella quale sostanzialmente non aggiunge nulla di nuovo. Pertanto, l'amministrazione non può che ripetere quanto già comunicato all'onorevole interrogante in sede di interrogazione con risposta scritta: nel corso dell'inchiesta svolta *in loco* furono interrogate tutte le persone, di ogni tendenza politica, che fu possibile identificare come presenti al fatto denunciato. Solo due, della cui scarsa attendibilità si è già detto, hanno confermato che il sottufficiale avrebbe pronunciato la frase oltraggiosa contro la Repubblica. L'inchiesta fu condotta normalmente, senza parzialità e senza intimidazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Musolino ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MUSOLINO. Devo esprimere non solo la mia insoddisfazione, ma la mia sorpresa per la condotta tenuta dal ministro in difesa del prestigio della Repubblica. La mia precedente interrogazione era così formulata: « Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro della difesa per sapere quali provvedimenti intende adottare nei confronti del maresciallo Casella, comandante la stazione dei carabinieri di Catona, il quale in un bar di quel rione, alla presenza di diversi cittadini, il 23 luglio 1955 alle ore 20,30, durante una discussione sui recenti avvenimenti delittuosi, ebbe a pronunciare le seguenti parole: « Sotto la monarchia tutte queste pro-

cherie non si verificavano; adesso con la Repubblica se ne vedono di tutti i colori. Disonestà la Repubblica e chi l'ha voluta ». L'interrogante diceva ancora di essere in possesso dei documenti di prova, che avrebbe esibito a richiesta.

Ora, poiché l'onorevole ministro non ha invitato chi parla ad esibire i documenti messi a sua disposizione, si è resa necessaria questa seconda interrogazione per chiedere all'onorevole ministro i motivi di tanta fretta nel rispondere ad una interrogazione. Onorevole sottosegretario, il ministro sapeva benissimo che quella interrogazione conteneva la denuncia di un reato di azione pubblica. Ora, il ministro sottrae all'autorità giudiziaria la cognizione di questo reato...

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Lo può denunciare anche lei.

MUSOLINO. Il fatto è chiaro: o vi è un calunniatore o vi sono gli estremi del reato. Il ministro si rende responsabile di occultamento di reato (*Interruzioni al centro*), in quanto, venuto a conoscenza di un fatto così grave, non ha trasmesso gli atti all'autorità giudiziaria.

Forse, per pressioni venute dall'alto, ella, onorevole sottosegretario, non ha voluto comunicare il risultato dell'indagine.

Il comandante la compagnia dei carabinieri aveva in un primo tempo dato incarico inquirente al tenente dei carabinieri il quale trascurò di fare le indagini ordinate e pertanto è stato punito dal maggiore dei carabinieri. In seguito all'interrogazione è stata fatta la prima indagine nella caserma dei carabinieri con evidente scopo intimidatorio. Nella seconda inchiesta fatta presso il comando di gruppo, il maggiore dei carabinieri ha potuto rilevare che i testimoni, eccetto due, dicevano di non ricordarsi e non escludevano che il fatto potesse essere avvenuto, essendo evidentemente questo loro atteggiamento reticente dettato dal timore di conseguenze spiacevoli.

Mi ero limitato a chiedere il trasferimento del sottufficiale per un senso di umanità. Ma il ministro non ha voluto prendere a suo carico neanche questo minimo provvedimento che già avrebbe dato soddisfazione alla popolazione di Catona. Come giudicare dunque l'azione del ministro, che di fronte a due dichiarazioni che confermano il fatto e ad altre che non lo negano (ed è significativo che un sottufficiale di polizia in licenza abbia preferito uscire dal bar per evitare di essere costretto ad intervenire contro il suo collega), ha voluto sfacciatamente salvare questo suo dipendente?

L'altro giorno fu concessa dalla Camera la autorizzazione a procedere contro la compagna Floreanini per avere essa pronunciato qualche parola di rimprovero contro un funzionario di polizia. In questo caso, invece, il ministro non si è sentito obbligato a provvedere. È un cattivo esempio che egli dà a tutti i militari dell'arma dei carabinieri e a tutti i cittadini, dimostrando che si può oltraggiare la repubblica e rimanere impuniti. Dichiaro quindi di essere insoddisfatto della risposta e mi riservo di svolgere l'azione del caso presso l'autorità giudiziaria.

PRESIDENTE. Le seguenti interrogazioni, che trattano lo stesso argomento, saranno svolte congiuntamente;

Calandrone Giacomo, Marilli e Bufardecì al ministro dell'interno, « sul fermo del sindacalista La Porta, segretario provinciale della C. G. I. L. a Siracusa, avvenuto il 15 dicembre 1955 » (2315);

Calandrone Giacomo, Marilli e Bufardecì, al ministro dell'interno, « per sapere se è stato messo a conoscenza di alcuni gravi fatti di rappresaglia e di violenze padronali esercitate a Lentini gli scorsi giorni durante uno sciopero salariale di agrumai, sotto gli occhi e l'acquiescenza della locale autorità di pubblica sicurezza, e quali provvedimenti sono stati presi per colpire i colpevoli che non risulta fin'ora siano stati neppure diffidati od invitati comunque a comportarsi civilmente. Si citano fra gli altri il caso di un gruppo di maestranze sequestrate per due giorni contro la loro volontà dai padroni in un magazzino di agrumi, il caso dei membri di una famiglia di lavoratori, fra cui una donna incinta, selvaggiamente picchiati e feriti da scherani dei padroni, i casi di macchine dei padroni gettate a tutta velocità contro i lavoratori ed i loro dirigenti » (2316);

Marilli, Calandrone Giacomo e Bufardecì, al ministro dell'interno, « per conoscere se non ritenga necessario prendere provvedimenti nei confronti dell'attuale commissario di pubblica sicurezza, dottor Intorri, e di richiamarlo in ogni caso a maggior senso di responsabilità, visto che il suo costante atteggiamento di ostilità verso i lavoratori ed i loro dirigenti, più volte segnalato anche in questa sede, è in questi giorni culminato in aperta posizione di appoggio ai gruppi padronali contro i braccianti in sciopero per motivi salariali. Il detto commissario, infatti, non si è peritato di diffidare i dirigenti dei lavoratori, di radunare in Lentini ingenti forze di polizia a sostegno di vere azioni gangsteristiche dei padroni, di intimidire la

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1956

popolazione con caroselli degli automezzi della polizia, di caricare cittadini, di fermarli; per cui si deve solo all'elevato senso di responsabilità e alla fermezza dei lavoratori e dei loro dirigenti se non si sono avuti incidenti gravi, quali erano dichiaratamente ricercati e sperati dal gruppo padronale che — come ha dichiarato il suo dirigente — ha sollecitato ed ottenuto a tal fine un tanto massiccio intervento delle forze di polizia » (2317);

Marilli, Bufardeci e Calandrone Giacomo, al ministro dell'interno, « per sapere se è stato messo a conoscenza che durante lo sciopero di questi giorni a Lentini, degli agrumai, un tenente di polizia ha ripetutamente e volgarmente insultato con frasi irripetibili e minacciato di arresto il deputato regionale onorevole Mario Strano. Gli interroganti chiedono ancora di conoscere quali provvedimenti sono stati presi o si intendano prendere nei confronti di tale ufficiale e del locale commissario di pubblica sicurezza, dottor Intorresi, responsabile dell'impiego delle forze di polizia a Lentini » (2318);

Gaudioso e Andò, al Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro dell'interno, « per conoscere come essi qualificano il comportamento delle autorità della provincia di Siracusa nei confronti dello sciopero che da una settimana conducono i lavoratori agrumai della zona di Lentini, comportamento che rinfocolando l'atteggiamento oltranzistico degli agrari e dei grossi commercianti, e incoraggiando manifestazioni di crumiraggio, ha ricreato quel clima di durezza che sembrava già scomparso, per cui la polizia, il giorno 15 dicembre 1955, ha con estrema leggerezza fatto ricorso all'uso delle armi ferendo due lavoratori, e infierendo successivamente con arresti e misure di polizia contro gli organizzatori sindacali della provincia » (2330);

Calandrone Giacomo, Marilli, Bufardeci e Berti, al ministro dell'interno, « per sapere da chi e in base a quali disposizioni la forza pubblica sia stata autorizzata a sparare il 15 dicembre 1955 contro i braccianti di Lentini, in sciopero da sette giorni per rivendicazioni salariali; e per conoscere quali provvedimenti intenda adottare contro coloro che vorrebbero riportare il nostro Paese a quel clima di violenza da cui siamo appena usciti » (2331);

Dante e Scalia, ai ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale, « per conoscere, dal primo, la natura e l'entità dei disordini verificatisi in questi giorni a Lentini (Siracusa) in occasione di uno sciopero dei lavoratori agrumari e dal secondo

quale azione responsabile è stata svolta per il componimento delle agitazioni » (2332).

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. La vertenza degli agrumai di Lentini si manifestò inevitabile nell'ottobre 1955, quando gli stessi produttori e commercianti agrumari invitarono l'ufficio del lavoro di Siracusa a trasferire in quel centro le trattative per il rinnovo dell'accordo salariale per la raccolta e la lavorazione degli agrumi, nonostante le organizzazioni dei lavoratori avessero insistito per stipulare, per la campagna 1955-56, un accordo a carattere provinciale, che avesse previsto moderati aumenti alle tariffe del 1954 per la zona di Siracusa, ed un miglioramento più sensibile alle tariffe più basse del 1954 per la zona di Lentini, in maniera da realizzare, con una unica tariffa, il livellamento fra le due situazioni retributive.

Si trattava, in realtà, di una soluzione opportuna, sia per ragioni di uniformità salariale per lo stesso lavoro e per zone che non solo appartengono alla stessa provincia, ma che, per essere anche contigue, risentono negativamente del contrasto; sia soprattutto perché, ad ottobre, in anticipo di due mesi sulla campagna agrumaria lentinese, si sarebbe potuta definire, con tutta tranquillità, la questione del contratto, evitandosi la minaccia o addirittura il ricorso allo sciopero.

Pertanto l'ufficio provinciale del lavoro di Siracusa propose di formulare una regolamentazione provinciale, e di analogo avviso furono le associazioni provinciali dei commercianti e degli agricoltori, come pure qualche esponente padronale di Lentini. Ebbe, però, sopravvento il proposito della trattativa separata.

E così l'8 dicembre in Lentini la camera del lavoro proclamò lo sciopero degli operai addetti alla raccolta degli agrumi, in segno di protesta per il mancato accoglimento da parte dei datori di lavoro della richiesta di aumenti salariali.

Nei primi giorni di sciopero ognuna delle parti, certa delle proprie ragioni, non ammetteva di accedere alla minima concessione, considerando inutile qualsiasi contatto, anche ufficioso, con l'altro gruppo. Tali contatti invece mantenne l'ufficio del lavoro di Siracusa, con diretti interventi sul posto e tramite il collocatore comunale, continuando in seguito i colloqui separati con le due parti e riunioni; ma scarsi furono i risultati. Verso il quinto giorno di sciopero la situazione

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1956

andò ad aggravarsi. Il 14 dicembre sera l'ufficio del lavoro di Siracusa, in base alle dichiarazioni dei maggiori esponenti dei datori di lavoro e dei lavoratori, formulò precise proposte (aumento di lire 90 al giorno per i raccoglitori e uomini di fatica, lire 50 per gli agrumai interni e lire 35 per le donne), sottoponendole, dopo aver avuto un assenso in linea di massima dal segretario della camera del lavoro, ai più qualificati esponenti dei commercianti.

Senonché questi ultimi, seppure considerassero le proposte assai vicine alle loro possibilità, non ritennero di accoglierle subito, perché si sarebbe resa prima necessaria una regolare decisione dell'Assemblea dei commercianti; cosa che avrebbe potuto aver luogo solo l'indomani, giorno 15.

In tal giorno, però, ebbero luogo gli incidenti che allontanarono le poche possibilità formatesi in diversi giorni di pazienti mediazioni. Verso le ore 15 una pattuglia di guardie di pubblica sicurezza e di carabinieri, al comando di un sottufficiale, notò che circa mille scioperanti, capeggiati da alcuni esponenti sindacali, si erano riuniti nei pressi di un magazzino per la lavorazione degli agrumi, sito nella via Duca d'Aosta di Lentini, allo scopo di costringere il proprietario a far cessare il lavoro.

Il sottufficiale invitò inutilmente gli scioperanti a desistere dal loro atteggiamento, e provvide quindi a chiedere rinforzi.

Giunse subito sul posto, con un nucleo di guardie di pubblica sicurezza e di carabinieri, il funzionario di pubblica sicurezza dirigente il locale commissariato, il quale ordinò lo scioglimento dell'assembramento.

Ai primi squilli di tromba per intimare lo scioglimento, gli scioperanti reagirono con una fitta sassaiola, provocando feriti fra le forze dell'ordine; contemporaneamente dalla massa dei dimostranti partirono alcuni colpi di arma da fuoco. (*Commenti a sinistra*).

Pertanto la forza pubblica, vista la pericolosità della situazione e trovatasi nella impossibilità di usare i candelotti lacrimogeni, sia per le avverse condizioni atmosferiche, sia per la vicinanza della massa dei dimostranti, esplose qualche colpo di pistola in aria a scopo intimidatorio: ciò valse a disperdere gli scioperanti. (*Commenti a sinistra*).

Fermato il segretario della camera confederale del lavoro, La Porta Epifanio, e l'attivista Guido Grande, l'ordine fu ristabilito.

A causa delle violenze dei manifestanti rimasero feriti e contusi tre sottufficiali e quattro guardie di pubblica sicurezza.

Dopo qualche tempo venne ricoverato al locale ospedale per ferita di arma da fuoco alla gamba destra, giudicato guaribile in giorni 15, un individuo che dichiarò di chiamarsi Catania Salvatore, di anni 18 e di essere venuto dal vicino comune di Carlentini, unitamente ad altri, per dar man forte agli scioperanti.

Il ferito, che successivamente risultò chiamarsi Infantino Natale, asserì di non poter precisare la provenienza del proiettile che lo aveva colpito durante la sassaiola.

Il La Porta, il Grande e l'Infantino furono denunciati in stato di arresto: i primi due per i reati di cui agli articoli 414, 377 e 610 del codice penale ed il terzo per i reati di cui agli articoli 337 e 610 del codice penale.

Furono altresì denunciate a piede libero sei persone, tra cui il deputato regionale Mario Strano ed il segretario della camera del lavoro di Lentini, Francesco Messina.

L'autorità giudiziaria confermò gli arresti, iniziando l'istruttoria. E, con sentenza del 29 febbraio 1956, venivano inflitte le seguenti condanne: La Porta Epifanio: mesi 8 e giorni 10 di reclusione; Messina Francesco: mesi 8 di reclusione; Aparo Giuseppe: mesi 1 e giorni 10 di reclusione ciascuno; Nisi Adolfo e Mangiameli Salvatore: mesi 1 e giorni 28 di reclusione; Parcella Francesco, Napolitano Sebastiano, Cattaro Andreana Nunziata: mesi 1 e giorni 20 di reclusione ciascuno.

In merito alle asserzioni degli onorevoli interroganti sul conto dell'ufficiale del corpo delle guardie di pubblica sicurezza comandante del contingente inviato di rinforzo a Lentini, si precisa che il detto ufficiale, avendo notato nei pressi dell'accantonamento del proprio reparto un assembramento di scioperanti in atteggiamento ostile, richiamò al riguardo l'attenzione del deputato regionale Mario Strano e del segretario provinciale della camera del lavoro, avvertendoli che eventuali atti inconsulti avrebbero provocato adeguate reazioni e invitandoli a far sciogliere l'assembramento stesso.

Circa le violenze in danno di una donna incinta cui accennano gli onorevoli interroganti, si fa presente che, il 9 dicembre, fra una donna, tale Catalano Rosa, accompagnata dal marito, ed un commerciante di agrumi si accese una vivace discussione per la regolarizzazione del libretto di lavoro e per la remunerazione di alcune giornate in contestazione.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1956

In breve, i contendenti vennero alle mani e la Catalano riportò contusioni giudicate guaribili in giorni dieci.

La donna, che era stata ricoverata in ospedale per misure precauzionali essendo in stato di avanzata gravidanza, fu dimessa il giorno successivo perché non più bisognevole di cure.

La Catalano non ha voluto presentare querela e pertanto non si è potuto procedere a carico del commerciante.

Il fatto, comunque, non ha avuto alcuna attinenza con lo sciopero che ebbe termine il 16 dicembre a seguito dell'accordo raggiunto dalle parti nello stesso giorno alla presenza e con l'intervento del prefetto.

PRESIDENTE. L'onorevole Giacomo Calandrone ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.

CALANDRONE GIACOMO. I fatti di Lentini, che si sono conclusi in modo, fortunatamente, meno tragico di quelli di Venosa, Comiso e Barletta, non sono tuttavia meno gravi, perché segnano il ritorno al clima di violenza contro le masse popolari da cui credevamo essere usciti per sempre, dopo la caduta del Governo Scelba.

Il fatto che non sia venuto il ministro a rispondere a queste interrogazioni, ci prova che siamo rientrati in quel clima.

Noi avevamo segnalato a tutte le autorità competenti ed anche al ministro dell'interno il precipitare di questa situazione nel tentativo di chiedere il ripristino della legalità e delle norme democratiche; avevamo parlato anche con l'onorevole sottosegretario per l'interno, che ignorava completamente quei fatti e che li ha letti sul giornale; avevamo parlato con il ministro dell'interno per indicargli la gravità della situazione di Lentini, dove le forze di pubblica sicurezza, guidate dal commissario Intorrisi, di cui parlerà l'onorevole Marilli, sulla scorta anche di sentenze del tribunale, invece di prevenire più che reprimere, consideravano essere loro compito quello di dedicarsi alla provocazione contro gli agrumai in sciopero. Qui non vi è possibilità di contestazione e di differenti versioni sui fatti, onorevole sottosegretario, anche se ella ha letto quel rapportino anodino.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Replicherò.

CALANDRONE GIACOMO. La semplice cronaca dei fatti fissa le responsabilità. La stragrande maggioranza degli agrumai, esterni ed interni, di Lentini, che sono diverse migliaia di contadini, scesero in sciopero nella seconda decade di dicembre per ottenere

l'adeguamento delle loro paghe alle tariffe orarie già applicate in altri centri della Sicilia orientale.

Esaurita ogni possibilità di accordo con i datori di lavoro (e si trattava di una differenza complessiva di qualche decina di lire per giornata), i lavoratori si misero in sciopero. Lo sciopero si svolgeva in un clima calmo, senza violenze, nemmeno verbali contro nessuno; ma aveva il torto di essere compatto. Ed allora entra in scena la pubblica sicurezza e particolarmente il commissario Intorrisi. Minacce di ogni sorta sono state fatte ai lavoratori, diffide ai dirigenti sindacali, provocazioni di ogni natura. Intorrisi e la polizia sposano completamente la causa degli agrari, i quali, così protetti, pensano di ricorrere alla aperta provocazione, a gesti teppistici di violenza per spezzare o nella illusione di spezzare il fronte contadino nella sua compattezza.

Ella, onorevole sottosegretario, ha ricevuto al suo Ministero un verbale a firma del deputato Marilli dove si citano fatti uno per uno e che ella non ha citato. Gliene leggo qualcuno. Una famiglia di lavoratori agrumai interni è stata aggredita brutalmente il 9 pomeriggio dal commerciante Incontro e dai suoi uomini di fiducia. I lavoratori appartenenti a questa famiglia erano in sciopero. Uno di essi doveva avere regolarizzato dal datore di lavoro Incontro il suo libretto di lavoro. A tale richiesta l'Incontro avanzò la pretesa che se quei lavoratori volevano avere regolarizzata la loro situazione precedente, dovevano immediatamente riprendere il lavoro nel suo magazzino. Al loro rifiuto di prestarsi al crumiraggio furono selvaggiamente picchiati (presente al fatto la polizia che non intervenne), con la conseguenza che subirono lesioni guaribili da sei a dieci giorni. Uno dei tre, una donna in stato interessante, dovette essere ricoverata in ospedale. Segnalata la cosa al commissario, questi disse che non poteva intervenire poiché le vittime avevano riportato ferite guaribili in meno di dieci giorni (ma vi era la polizia presente al fatto).

Successivamente, quando venne riferita la questione al questore di Siracusa, questi ritenne di poter scagionare il suo funzionario osservando che l'episodio era estraneo allo sciopero e che, comunque, il datore di lavoro, su consiglio ed intercessione del commissario Intorrisi, aveva evitato una querela a suo carico raggiungendo un accordo con la famiglia malmenata.

Altro fatto: sempre il giorno 9, a tarda sera, un altro commerciante, certo Navarrina, assieme a due suoi amici e spalleggiato da tre

campieri, ha tentato di aggredire un bracciante, cercando di trascinarlo nel suo magazzino.

Durante la notte di sabato, un altro commerciante, tale Lo Presti (che la notte precedente girava ostentatamente per le vie di Lentini con un agente di pubblica sicurezza), ha deliberatamente investito con la sua macchina un bracciante, che è dovuto ricorrere alle cure dell'ospedale.

Durante tutta la giornata di venerdì 9, la nottata ed il successivo sabato, una intera ciurma (cioè una squadra di lavoratori) è stata trattenuta forzatamente nel magazzino della ditta « Saprà » a proseguire ininterrottamente il lavoro. E a guardia delle porte del magazzino, affinché i lavoratori non potessero uscirne, vi era la pubblica sicurezza col commissario Intorri.

Durante i giorni antecedenti i gravi avvenimenti del 15, decine di campieri a due o tre, armati di fucile, giravano, con atteggiamento provocatorio, per le vie di Lentini, soffermandosi fra i gruppi di braccianti con fare e parole di minaccia.

Questi sono i fatti, onorevole sottosegretario, e potrei continuare la lettura di questo memoriale, che è a sua disposizione.

Comunque, l'Intorri e i suoi agenti di pubblica sicurezza sposano completamente la causa degli agrari. A un determinato momento, ricorrono essi stessi alle provocazioni. Poiché le minacce non piegano la resistenza dei lavoratori, entra in scena direttamente il commissario Intorri minacciando di arresto i dirigenti sindacali ed Epifanio La Porta, segretario della camera del lavoro.

Io e l'onorevole Marilli venimmo avvertiti per telefono di questa provocazione esercitata dal commissario Intorri. Era domenica e ci trovavamo a Palermo per partecipare ad un convegno economico. Ci recammo un po' dappertutto, agli uffici della regione, all'assessorato della regione e all'ufficio stesso del presidente della regione, che, in base allo statuto dell'assemblea regionale siciliana, parte integrante della Costituzione, dovrebbe essere il diretto responsabile delle forze di pubblica sicurezza in Sicilia e il garante dell'ordine pubblico.

Ma era domenica e non vi era nessuno. Il presidente Alessi si trovava in visita a Pachino come apprendemmo. Gli telegrafammo informandolo dettagliatamente della situazione. Ma, prima di riuscire a fare inviare il telegramma (e questo spiega il clima italiano sotto il Ministero dell'interno) dovemmo sostenere una lunga discussione con l'impiegato delle

poste che non voleva accettare il nostro telegramma ritenendolo provocatorio.

L'indomani l'onorevole D'Agata, deputato regionale, riesce a parlare col presidente Alessi che incarica il questore di Siracusa di svolgere una rapida inchiesta intervenendo presso l'Intorri.

Poi, il martedì, parlammo col ministro e col sottosegretario: il ministro ignorava tutti i fatti, non sapeva nulla dello sciopero, delle minacce, delle azioni della polizia.

L'indomani avvengono le fucilate e gli arresti: per la prima volta dopo la caduta del Governo Scelba, si spara contro i lavoratori! È l'inizio di una nuova, triste collana che continuerà coi fatti di Venosa, di Comiso, di Barletta!

Questa è la grave situazione! Il commissario Intorri, però, avendo timore che le forze di pubblica sicurezza di Siracusa non gli vengano messe a disposizione, ricorre alla questura di Catania ed ottiene l'intervento di massicce forze di pubblica sicurezza da quella città.

Dopo i fatti, l'Intorri ha denunciato un gruppo di lavoratori all'autorità giudiziaria mettendo sul conto dei sindacalisti tutto quanto era avvenuto.

Questi i fatti e questa la cronaca, onorevole sottosegretario, ed è veramente stupefacente la sua risposta! Poi vi è stato il processo ed ella, onorevole sottosegretario, ci ha dato lettura delle condanne. Ma ella sa perché è stato condannato il La Porta? Per istigazione a disobbedire alle leggi. Ma l'istigazione a disobbedire alle leggi si è raffigurata soltanto in base alle dichiarazioni di alcuni agenti di pubblica sicurezza che hanno udito parlare il La Porta incitando allo sciopero.

Questi i fatti, sui quali io non faccio commenti, perché sarebbero troppo duri. Rivolgo però al ministro, suo tramite, signor sottosegretario, una domanda precisa: approva egli l'operato del dottor Intorri? Se sì, vuol dire che il ministro non intende tenere nessun conto delle leggi dello Stato, ma vuole considerare lo sciopero come reato, così come faceva il fascismo. Se invece non approva tale operato, deve prendere le sanzioni che si impongono. Noi vogliamo ancora credere alla buona fede democratica del ministro. Ma questa buona fede va provata coi fatti.

PRESIDENTE. L'onorevole Marilli ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MARILLI. Oltre alle due interrogazioni all'ordine del giorno, ne ho presentato una

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1956

terza successivamente intorno ad alcune affermazioni del dottor Intorresi in occasione del processo celebratosi per i fatti in discussione ed al quale egli partecipò come teste. Il sottosegretario non ha risposto a questa terza mia interrogazione, ma io vi accennerò ugualmente.

Per quanto riguarda la vertenza sindacale, prendo atto che la versione del sottosegretario mette in risalto, se ho ben capito, la responsabilità dei datori di lavoro per il non avere voluto trattare in precedenza con la controparte. Questo, però, avrebbe dovuto indurre il sottosegretario o gli uffici che hanno steso il rapporto da lui letto a considerare sotto una luce diversa i fatti successivi provocati evidentemente da una posizione oltranzista assunta dai datori di lavoro, posizione messa in luce anche durante il processo oltre che dagli stessi rapporti dell'ufficio provinciale del lavoro di Siracusa, sia pure un po' velatamente.

Quello che, tuttavia, è più evidente nella risposta del sottosegretario è il tentativo di gettare sui dirigenti sindacali, se non proprio sui lavoratori, la responsabilità dell'accaduto. Io penso che il Governo dovrebbe fare una indagine preliminare sul comportamento del commissario di pubblica sicurezza di Lentini, dottor Intorresi, dal momento che i fatti denunciati non sono nuovi e la continuità del loro succedersi avrebbe dovuto già richiamare l'attenzione del Governo. Quel commissario di pubblica sicurezza da molto tempo si comporta in questo modo, provocando incidenti anche gravi. Egli scioglie sistematicamente i comizi che vengono fatti da oratori di parte non governativa: per esempio, nel 1953, sciolse, sotto la minaccia di provocare gravi incidenti, un comizio del senatore Roda e durante la stessa campagna elettorale fece altrettanto in maniera clamorosa, minacciando l'intervento della forza pubblica contro i contadini che ascoltavano, nei riguardi di un comizio del deputato comunista onorevole Giacomo Calandrone. Arrestò un dirigente del partito comunista, il dottor Russo Ferdinando, durante la campagna contro la « legge truffa ». Il tribunale di Siracusa assolse il dottor Russo perché il fatto non costituiva reato, venendo implicitamente a condannare l'operato del commissario di pubblica sicurezza.

Inoltre, dopo aver sciolto il comizio e aver dato motivo al sorgere di incidenti, che per fortuna non avvennero per la fermezza dell'onorevole Calandrone e dei nostri compagni di Lentini, il commissario denunciò

l'onorevole Calandrone per insulti alla polizia. Ebbene il tribunale di Siracusa assolse l'onorevole Calandrone denunciato dal dottor Intorresi per presunti insulti alla polizia, perché il fatto non costituiva reato, condannando anche questa volta implicitamente l'operato di quel commissario.

Durante lo sciopero il commissario ha preso decisamente ed apertamente posizione per la parte padronale. Egli diffidò il segretario della camera del lavoro di Siracusa e i dirigenti locali di Lentini a sospendere lo sciopero e a non fare alcuna azione contro le leggi vigenti (vedremo in che cosa consistono queste azioni).

Lo stesso commissario aderiva alla richiesta formulata dai dirigenti dei commercianti e degli agrari, di chiamare ingenti forze di polizia a Lentini. E poiché la questura di Siracusa non si era posta su questa strada, evidentemente non ritenendo opportuno un massiccio intervento a Lentini delle forze di polizia, il commissario fece intervenire il nucleo mobile della polizia di Catania, scavalcando la responsabilità e gli ordini del suo superiore diretto, il questore di Siracusa.

Quest'uomo opera seguendo degli ordini e delle direttive che probabilmente vengono da lontano, che probabilmente non vengono dal questore di Siracusa. Su queste cose avreste dovuto fare delle indagini. Nell'udienza del 15 febbraio si è vantato al cospetto del collegio giudicante di far pedinare i deputati comunisti, di essere informato delle loro azioni e dei loro spostamenti tanto che lo stesso presidente del collegio giudicante lo invitò a esprimersi in maniera più corretta.

A questo riguardo ho presentato una interrogazione per la quale attendo risposta dal ministro dell'interno. Il ministro dovrà dichiarare che il modo di procedere di quell'autentico sbirro non deriva da quella che è la posizione del Ministero dell'interno.

L'opera provocatoria di questo signore continua tuttora. In occasione di riunioni di cellule del partito comunista fa stazionare le camionette della polizia davanti alle case di privati cittadini. Durante le assemblee della locale camera del lavoro (tenute in locali privati), quest'uomo mette dei poliziotti sulla porta ad ascoltare quello che viene detto, per elevare possibilmente delle imputazioni. Infatti le condanne che l'onorevole sottosegretario ha letto, con scarsa correttezza, senza specificarne i motivi...

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Credevo che non la interessassero.

MARILLI. Era interessante, invece, che ella le leggesse, perché le due maggiori condanne sono state emanate per istigazione a delinquere nei confronti dei due massimi dirigenti, non per i fatti loro attribuiti, dai quali sono stati assolti. Le sentenze sono state emesse, però, su deposizione di un poliziotto che un commissario di pubblica sicurezza aveva posto dinanzi alla porta della Camera del lavoro (e che era l'unico testimonia), il quale riferì le frasi che sarebbero state pronunziate (frasi contraddette da tutti) e in base alle quali fu emessa sentenza di condanna nei confronti di La Porta e di Messina, assolti invece dalle imputazioni gravissime, che aveva elevato contro di loro il commissario di pubblica sicurezza, perché non avevano commesso quei fatti.

Mi pare che ella, onorevole sottosegretario, nel parlare degli incidenti dell'11 non abbia ripetuto uno dei motivi dell'accusa. Il commissario di pubblica sicurezza nello stilare la denuncia disse che in quel giorno vi erano oltre mille dimostranti di fronte ad un magazzino. Sulla base di questo fatto per il quale sarebbero avvenuti degli incidenti, egli fece la denuncia. Ora, erano poche decine di lavoratori, come è stato appurato e confermato durante il processo.

Cosicché questo commissario di pubblica sicurezza viene sbugiardato dal tribunale. Non si può consentire che egli riferisca al suo Ministero delle simili notizie quando si trattava, come è stato poi dimostrato, invece di poche decine di lavoratori! Questa cosa dovrebbe gettare un'ulteriore luce su costui.

Ella, onorevole sottosegretario, ha detto in un altro punto che dalla massa dei dimostranti partirono colpi di arma da fuoco. Noi non abbiamo insistito perché si discutesse di questa interrogazione prima del processo, perché volevamo che ciò avvenisse a processo esaurito, conformemente al desiderio che voi avete espresso in molte occasioni. Ora, il pubblico ministero disse nel corso del processo: non si sa da dove sono partiti quei colpi, non si sa se siano partiti dalla polizia, ma nessuno prova che siano partiti dai dimostranti; ed aggiunse: dati gli avvenimenti si può anche supporre che siano partiti dalla polizia. Invece, ella, onorevole sottosegretario, passando sopra una sentenza del tribunale, decide senz'altro che questi colpi sono partiti dai dimostranti!

In altro punto della sua risposta ella ha detto: non poterono usarsi candelotti fumogeni per motivi atmosferici. Il tempo era calmissimo, non c'era vento, nessuno ha parlato di

candelotti fumogeni, perché viene fuori questo fatto?

La verità è che i poliziotti spararono all'impazzata senza neppur pensare ad altri mezzi più civili. Ella ha detto ancora che l'ordine si ristabilì dopo arrestati i dirigenti. Ora, la sentenza del tribunale di Siracusa che ha assolto gli imputati La Porta, Grande ed altri, li ha assolti per non aver commesso i fatti, perché « sono stati arrestati prima che avvenissero gli incidenti ».

Ella, onorevole sottosegretario, che parla a nome di un Governo che si dice tanto ossequioso di quello che fa la magistratura e delle informazioni che essa acclara, ella che fa parte di un Governo che si rifiuta di rispondere prima che intervengano le sentenze della magistratura, ella ha detto il falso ponendosi contro una sentenza della magistratura, onorevole Pugliese. Ha letto un rapporto falso: e ne prenda nota! (*Commenti — Proteste del sottosegretario Pugliese*).

PRESIDENTE. Onorevole Marilli, poteva limitarsi a dire che l'onorevole sottosegretario ha detto cosa che, secondo lei, non corrisponde al vero.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non posso assolutamente tollerare l'affermazione dell'onorevole Marilli!

MARILLI. L'onorevole sottosegretario ha travisato la verità dei fatti, sulla base di informazioni che il Ministero dell'interno non ha approfondito.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ella però non ha potuto smentire che il La Porta e gli altri sono stati condannati dall'autorità giudiziaria!

MARILLI. Cito delle circostanze; ella, se può, le smentisca. Il La Porta e gli altri sono stati assolti dall'imputazione di violenza, di resistenza, di oltraggio, perché furono arrestati prima che avvenissero quegli incidenti, mentre ella ha detto testualmente che l'ordine fu ristabilito dopo che avvennero gli arresti. Quindi debbo dire che il suo rapporto si pone contro una sentenza della magistratura.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sentenza con la quale le persone da lei indicate sono state condannate.

MARILLI. Sono state assolte per i motivi che portarono all'arresto, e sono state condannate per un altro motivo, per il quale il commissario di pubblica sicurezza aveva detto che non era neppure obbligatorio l'arresto.

Il La Porta e il Messina sono stati condannati perché, giorni prima, nel corso di

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1956

una riunione alla camera del lavoro, quindi in locale chiuso, privato, a dire di uno sbirro mandato lì dal commissario di pubblica sicurezza e che origliava dietro la porta, avrebbero detto alcune frasi che, per quanto non confermate da altri testimoni, avrebbero costituito il delitto di istigazione a delinquere.

Le faccio osservare che, a detta dello stesso agente, frasi del genere sarebbero state pronunciate in quella stessa sera dall'onorevole Strano, che però fu assolto perché quel giorno si trovava a Palermo. Comunque, sulla base di quella testimonianza avvenne la condanna.

Ella, onorevole sottosegretario, avrebbe dovuto avere la correttezza, come ho fatto io, di dire i motivi della condanna. Ella ha voluto non far risaltare le responsabilità non dico delle forze di polizia in genere — perché non amo essere generico — ma del commissario di pubblica sicurezza, del dottor Intorri, autentico provocatore, che viene mantenuto a Lentini in funzione di provocatore da anni, e che finalmente deve essere rimosso almeno da quel posto, perché la sua presenza rappresenta un insulto per la popolazione di quel civile paese. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. L'onorevole Gaudioso ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

GAUDIOSO. Fondamentalmente, circa i fatti di Lentini, le autorità hanno ritenuto che tutte le azioni compiute, anche se illegali (minacce, percosse e ricatti), dai datori di lavoro fossero lecite; non solo, ma spalleggiavano i datori di lavoro facendo montare, sui mezzi meccanici adoperati da costoro durante la ricerca di crumiri, agenti di pubblica sicurezza. Non solo, ma seguendo sistemi tradizionali mafiosi della nostra isola, i datori di lavoro si facevano spalleggiare da campieri e da guardiani armati di fucile. Invece, erano considerate illecite le contro-misure dei lavoratori, le quali si inserivano nell'azione dello sciopero condotto attraverso un sistema legalitario e, in tutti i casi, erano giustificabili di fronte alle sfacciate provocazioni dei padroni. In quella occasione, furono tenuti due pesi e due misure. Questa è stata la politica instaurata dal commissario dottor Intorri, quasi per far piacere al colonnello in posizione ausiliaria, dottor Bugliarello, il quale, come rappresentante degli agrari di Lentini, voleva prima che si venisse a patti per far cessare lo sciopero e poi iniziare le trattative. Tutti i tentativi per addivenire ad un'equa soluzione della vertenza furono fatti dai dirigenti dello sciopero. Furono mandati telegrammi a Palermo, a Pachino,

dove si trovava il presidente della regione Alessi, e malgrado le assicurazioni di questo ultimo al deputato regionale d'Agata e al deputato regionale Strano e al La Porta, segretario confederale, assicurazioni fatte alla presenza del prefetto e del questore di Siracusa, non si è voluto fare questo affronto ai « galantuomini » di Lentini. Alessi non voleva interferenze da parte della polizia nel conflitto sindacale, ma il commissario Intorri fu di contrario parere: provocare il deputato regionale Strano è stato il particolare compito del dottor Intorri.

Strano è un contadino bracciante eletto con 8 mila voti dai contadini di Lentini; quindi perseguitare Strano, provocarlo, porlo con le spalle al muro e trovare le imputazioni per poterlo denunciare, questo fu il principale compito del dottor Intorri.

Siamo giunti ai giorni 12 e 13 e i rinforzi venuti da Catania e da Augusta fra un carosello e l'altro di *jeeps* fanno comprendere chiaramente che sono venuti per sparare, per dare una lezione a Lentini, perché Lentini in Sicilia è considerata sovversiva. Infatti, quando Mussolini nel 1938 visitò la Sicilia, percorse rapidamente Lentini, perché era pericoloso per lui intrattenersi in questa città. Incitamenti alla calma vennero da tutti i dirigenti sindacali e politici di tutta la provincia di Siracusa.

La stampa borghese di Catania esaltò la sparatoria di Lentini e affermò che il dottor Intorri era l'uomo che ci voleva. I circoli dei « civili » di Lentini, di Carlentini, Francoforte e Sortino, esultarono di gioia e anch'essi affermarono che quello era l'uomo che ci voleva e giunsero ad affermare che quella volta aveva fatto sparare alle gambe, ma alla prossima avrebbe fatto sparare alla testa. Pare che questa sia stata una vanteria del dottor Intorri. E il Governo che fa? Dopo i fatti recenti di Lentini, Andria, Venosa, Comiso e Barletta, dopo queste tappe di una determinata politica per il mezzogiorno d'Italia, lascia che si rivestano con le penne del pavone istituzioni che, seppure echeggiano nella coscienza religiosa dei nostri lavoratori, non danno la sensazione che sia il Governo almeno a lenire i dolori della povera gente. La fame è in drammatica associazione con le pallottole errabonde della polizia — diceva Filippo Turati agli inizi del secolo — e oggi noi ci troviamo ancora di fronte a queste situazioni.

A Lentini non sono le cause immediate che provocano talvolta i risentimenti del

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1956

popolo lavoratore. A Lentini vi è una vecchia storia, quella del « biviere » del lago di Lentini, il vasto comprensorio di circa due mila ettari. Mentre i torrenti venivano dichiarati demaniali, il lago di Lentini rimaneva di proprietà allodiale, e non più demaniale, del principe Trabia. ~~X~~ Lo Stato alla stessa maniera come si comportò col Fucino e con i Torlonia, bonifica a sue spese oltre due mila ettari, e quindi li rimette nelle mani del principe Trabia, consentendo a questi di poter ancora una volta eludere la legge. Ecco quali sono le lontane cause di queste tragiche situazioni.

Ora finalmente si è provveduto con una particolare legge, che è stata sollecitata da noi.

DANTE. Non è vero, (*Proteste a sinistra*).

DI MAURO. A Lentini c'è un provocatore, qui ve ne è un altro.

DANTE. Zitto, figlio di Stalin. (*Commenti*). ~~X~~

PRESIDENTE. Onorevole Dante, avrà modo di parlare al suo turno.

GAUDIOSO. Noi nutriamo fiducia che il Governo voglia tener conto delle particolari condizioni economiche e sociali della zona per lenire i dolori e le sofferenze. È questa l'unica maniera per evitare future agitazioni. (*Applausi a sinistra*).

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non posso lasciare senza risposta le affermazioni, così gravi, dell'onorevole Marilli, che io devo respingere. Se la Camera vorrà, potrò leggere tutta la sentenza. Mi limiterò, altrimenti, a leggere il dispositivo: « Per questi motivi, il tribunale, visti gli articoli 414 n. 1, 610, 339, 81, 56, 99, 163, 62-bis e seguenti del codice penale, 483, 487, 488 del codice di procedura penale, dichiara La Porta Epifanio e Messina Francesco colpevoli del delitto di istigazione a delinquere loro ascritto, commesso in Lentini la sera del 10 dicembre 1955; Mangiameli Salvatore, Nisi Adolfo, Aparo Giuseppe colpevoli del delitto di tentata violenza privata aggravata continuata loro contestata; Parcella Francesco, Napolitano Sebastiano e Cattano Adriana colpevoli del delitto loro addebitato e con le attenuanti generiche, per il Messina e il La Porta e l'aggravante della recidiva per il La Porta, il Nisi e il Mangiameli; condanna il Messina alla pena di mesi 8 di reclusione, il La Porta alla pena di mesi 8 e giorni 10 di reclusione, l'Aparo alla pena di mesi uno e giorni 10 di reclusione, il Nisi e il Mangiameli ciascuno

alla pena di mesi uno e giorni 28 di reclusione, il Parcella, il Napolitano e la Cattano ciascuno alla pena di mesi uno e giorni 20 di reclusione.

Se vi è un falso, dica l'Assemblea da quale parte è.

PRESIDENTE. L'onorevole Dante ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

DANTE. Mi dichiaro soddisfatto...

GAUDIOSO. Non sono però soddisfatti i contadini che voi rinnegate.

DANTE. ... della risposta data dall'onorevole sottosegretario. L'esposizione esauriente e documentata dimostra che le affermazioni dell'onorevole Marilli e le accuse di scorrettezza da lui rivolte al rappresentante del Governo sono quanto meno infondate.

Vorrei sapere da quei colleghi, che si lamentano continuamente per il fatto che il Governo legga pedissequamente i rapporti periferici nel rispondere alle interrogazioni, che cosa dovrebbe fare il Governo quando un deputato presenta un'interrogazione e vuole delle notizie su determinati fatti. Dovrebbe forse il rappresentante del Governo recarsi in periferia e svolgere indagini come un comune ispettore di polizia? (*Interruzioni a sinistra*). Il Governo ha i suoi organi periferici, le prefetture, ed in Parlamento si assume la responsabilità di quanto afferma. Se si dimostrerà che quanto il Governo afferma non risponde a verità, allora il Governo ha il dovere di prendere i provvedimenti conseguenti

Mi dichiaro inoltre soddisfatto — forse anche su questo non saremo tutti d'accordo — perché la vertenza è stata composta con soddisfazione. La vertenza è stata composta con soddisfazione il giorno successivo a quello in cui la polizia arrestava il segretario della camera del lavoro in flagranza di reato. Successivamente, poi, l'autorità giudiziaria condannava il segretario della camera del lavoro.

La mia soddisfazione nasce anche da una altra considerazione: che i rapporti tra polizia e dimostranti si sono esauriti questa volta in piccole scaramucce...

Una voce a sinistra. Senza morti!

DANTE. Anche questo — sono certo — è un motivo della vostra insoddisfazione. Siccome non v'è stato alcun morto non potete essere soddisfatti. (*Vive proteste a sinistra*).

Vorrei prendere occasione da questo episodio, che mi auguro sia l'ultimo (ma siamo certi, purtroppo, che non lo sarà), per ricordare a coloro che hanno la memoria corta le parole pronunziate in questa aula dell'onorevole Alicata in occasione dell'arresto di Danilo

Dolci: « Sappiate — disse l'onorevole Alicata — che noi da oggi chiameremo sulla piazza tutti i lavoratori d'Italia, che noi incominceremo di nuovo con le agitazioni di piazza ». (*Proteste a sinistra*).

Onorevole Presidente, questo è il clima delle trattative sindacali: le trattative sindacali le svolgono in questa atmosfera.

Vorrei prendere, dicevo, spunto da questo episodio, per raccomandare vivamente al Governo di voler presentare al Parlamento al più presto possibile il disegno di legge relativo alla disciplina dello sciopero.

RICCIO. Bene!

DANTE. Si tratta di una legge che è vivamente attesa dalla nazione, perché finalmente sia disciplinato questo particolare settore, così come è stato fatto nei riguardi di altri diritti sanciti dalla Costituzione.

Certi settori politici hanno accusato la maggioranza di non attuare la Costituzione: ci accusavano di non volere la Corte costituzionale, ci accusano di non volere l'attuazione dell'ordinamento regionale. Mai però dal settore di estrema sinistra è venuto al Governo il rimprovero per non aver attuato la Costituzione proprio in questo aspetto che è particolarmente importante: la disciplina dello sciopero.

Per questo motivo io in questa circostanza raccomando vivamente al Governo, come ho già detto, di presentare sollecitamente al Parlamento il disegno di legge che disciplina lo sciopero. (*Commenti a sinistra*).

MARILLI. Chiedo di parlare per una breve replica.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARILLI. L'onorevole Pugliese ha affermato una cosa non esatta per due motivi: primo, perché devo pensare che egli non ha ascoltato attentamente quello che io dicevo; secondo, perché ha ritenuto di smentirmi non leggendo per intero la sentenza, ma soltanto il dispositivo della medesima.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Se l'onorevole Marilli vuole, quando usciremo dall'aula gli farò leggere la sentenza per intero.

PRESIDENTE. Questa è una proposta conciliativa e conclusiva.

MARILLI. Mi riferivo ai motivi per i quali sono stati condannati La Porta e Messina, mentre sono stati assolti da una serie di reati. La Porta è stato condannato per istigazione a delinquere ed è stato assolto dagli altri reati.

Questo dimostra la giustezza della tesi che ho sostenuto, e dell'affermazione di principio

che ho fatto; qui si tratta di una questione di correttezza: se ci si comporta alla maniera gesuita — intendendo questo termine nel senso deteriore e più comune — si può anche continuare una discussione di questo genere; ma se si vuole essere coerenti (io non ho intenzione di offenderla; infatti ho premesso che forse ella non ha inteso quello che io dicevo, perché altrimenti non avrebbe fatto una replica di quel genere) sono certo che ella, onorevole Pugliese, dopo aver riletto la sentenza e dopo aver consultato il testo stenografico di quanto io ho affermato, onestamente mi dovrà dar ragione.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione di nove domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

La prima è contro il deputato Pajetta Giuliano, per i reati di cui agli articoli 290 e 272 del codice penale (vilipendio alle istituzioni costituzionali e propaganda antinazionale).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

La seconda domanda è contro il deputato Negri, per il reato previsto dall'articolo 589 del codice penale (omicidio colposo).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia concessa.

DE MARTINO CARMINE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARTINO CARMINE. Dichiaro che voterò contro la concessione dell'autorizzazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta della Giunta, che l'autorizzazione sia concessa.

(È approvata).

La terza domanda è contro il deputato Graziosi, per i reati di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, in relazione agli articoli 29 e 36 del testo unico delle norme per la tutela delle strade e della circolazione 8 dicembre 1933, n. 1740 (omicidio colposo e lesioni colpose).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia concessa.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1956

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

La quarta domanda è contro il deputato Audisio, per il reato di cui all'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 (riunione senza preavviso).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

La quinta domanda è contro il deputato Bigi, per il reato di cui all'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 (riunione senza preavviso).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

La sesta domanda è contro il deputato Bottonelli, per il reato di cui all'articolo 414 del codice penale (istigazione a delinquere).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

La settima domanda è contro il deputato Polano, per il reato di cui all'articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 (distribuzione di volantini senza licenza).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

L'ottava domanda è contro il deputato Sala, per il reato di cui all'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 (riunione senza preavviso).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

La nona domanda è contro il deputato Pozzo, per il reato di cui agli articoli 81 del codice penale e 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (emissione di assegni a vuoto).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia concessa.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Norme per la elezione della Camera dei
deputati. (1937).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme per la elezione della Camera dei deputati.

Come la Camera ricorda, restano da esaminare gli articoli 36 e seguenti.

Si dia lettura dell'articolo 36.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, nonché i dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati, sono collocati d'ufficio in congedo straordinario per tutta la durata del mandato parlamentare, secondo le norme in vigore.

Le disposizioni del comma precedente si applicano ai professori universitari solo a domanda degli interessati ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Petrucci, Capua, Romano e Franzo hanno proposto di sostituirlo con il seguente:

« I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, nonché i dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati, sono, ove lo richiedano, collocati in congedo straordinario per tutta la durata del mandato parlamentare, secondo le norme in vigore ».

L'onorevole Petrucci ha facoltà di svolgere questo emendamento.

PETRUCCI. Con la nuova formulazione dell'articolo 36 della legge elettorale è disposta la obbligatorietà del congedo straordinario per gli impiegati dello Stato eletti deputati.

La questione è stata oggetto di esame allorché l'Assemblea esaminò la legge sulle incompatibilità. L'articolo 3 di tale legge sta-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1956

bulva appunto l'obbligatorietà del congedo per i pubblici dipendenti. Ma l'onorevole Jervolino Angelo Raffaele dimostrò l'incostituzionalità dell'articolo 3 e richiamò un emendamento che era stato proposto in sede di I Sottocommissione dall'onorevole Mastroianni, con il quale si voleva addirittura sospendere il rapporto di impiego durante il mandato politico. Questo emendamento fu respinto dalla Sottocommissione all'unanimità meno 1, il voto del proponente. Venne allora riconosciuto che la sospensione del rapporto di impiego avrebbe causato grave pregiudizio all'impiegato chiamato ad assumere la carica politica.

L'onorevole Jervolino pose altresì in rilievo che in fin dei conti l'articolo 3 non aveva altro scopo che quello di rendere incompatibile l'esercizio contemporaneo delle funzioni di impiegato dello Stato e delle funzioni di parlamentare e che, per potere convincersi della inconsistenza di tale incompatibilità, bastava riportarsi al commento fatto dall'onorevole Calamandrei all'articolo 51 della Costituzione, essendo stato in tale commento esplicitamente affermato essere compatibile il contemporaneo esercizio del mandato politico e del pubblico impiego, per ragioni di libertà e di indipendenza.

A questo punto, chi vi parla, onorevoli colleghi, è intervenuto per associarsi all'eccezione mossa dall'onorevole Jervolino, dicendo in sostanza che, qualora fosse stato approvato l'articolo 3, per il quale era stata mossa l'eccezione di incostituzionalità, si sarebbero in tal caso posti i parlamentari in condizioni diverse, nel senso che il parlamentare che esercita la libera professione conserverebbe il diritto ad esercitare la professione, mentre invece il parlamentare impiegato statale non avrebbe più avuto diritto a svolgere l'attività di impiegato dello Stato.

Sulla questione intervenne l'onorevole Lucifredi, allora sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, il quale dichiarò che non gli sembrava potesse ritenersi innovazione degna di approvazione quella di trasformare in obbligo la facoltà di chiedere il congedo straordinario previsto dall'articolo 63 del testo unico sulla legge elettorale politica e che così facendo si sarebbe operato in contrasto con l'articolo 51 della Costituzione. Pertanto, egli si dichiarò d'accordo con l'onorevole Jervolino e confermò che alle parole « conservare il posto di lavoro » dell'articolo 1 della Costituzione doveva essere attribuito il significato di poter continuare l'impiegato l'esercizio effettivo delle sue fun-

zioni, cioè quelle proprie del grado da lui rivestito come impiegato.

Circa l'obiezione mossa dall'onorevole Almirante, cioè come potesse essere possibile fare nel contempo l'impiegato e il deputato, l'onorevole Lucifredi rispose non potersi la questione risolvere con metro uniforme, essendovi casi in cui può essere degnamente esercitato il mandato parlamentare e il pubblico impiego e casi, invece, in cui ciò non è possibile. Proprio questo ha tenuto presente l'Assemblea Costituente quando, in sede di legge elettorale, votò l'articolo 63 che consente di chiedere o meno il congedo straordinario. E l'onorevole Lucifredi, per il Governo, concluse affermando che l'introdurre nella legge una norma rigida come quella dell'articolo 3 avrebbe portato a nocive conseguenze; e, pertanto, espresse parere favorevole alla integrale soppressione dell'articolo in parola.

Immediatamente dopo intervenne l'onorevole Giacchero per dichiarazione di voto a nome del gruppo democristiano, ed egli affermò che il gruppo al quale apparteneva aveva lungamente discusso sull'argomento ed aveva espresso il parere di doversi approvare la soppressione dell'articolo 3, non solo per le ragioni di merito prospettate dall'onorevole Lucifredi e da altri, ma per ovvie ragioni di opportunità, perché non sarebbero mancate conseguenze nocive a danno del futuro Parlamento. L'onorevole Giacchero ribadì i concetti espressi dagli onorevoli Jervolino e Lucifredi nei confronti dell'articolo 51 della Costituzione ed affermò che, pertanto, doveva essere riconosciuto al deputato il diritto di compiere sia il suo lavoro di impiegato, sia la sua attività di deputato, e che doveva in conseguenza considerarsi incostituzionale il voler imporre al deputato di essere collocato in congedo straordinario per tutta la durata del mandato parlamentare.

Il dibattito fu ampio ed esauriente, e la proposta soppressiva dell'articolo 3, posta ai voti, fu approvata dall'Assemblea, che riconfermò così la incostituzionalità della norma contenuta nell'articolo stesso.

Poiché tale norma è riprodotta nell'articolo 36 della legge in esame, è evidente che essa pure è incostituzionale, e pertanto io propongo che il collocamento in congedo venga effettuato solo se richiesto dall'interessato.

Confido di poter contare sullo spirito di giustizia che ha sempre animato l'opera del ministro e confido altresì che l'Assemblea vorrà sancire ancora una volta la incostituzionalità di detta norma. L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro e sul diritto, e io

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1956

chiedo che al deputato sia riconosciuto il diritto di continuare il suo lavoro come pubblico impiegato, diritto sancito dall'articolo 51 della Costituzione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Di Stefano Genova e Calabrò hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo:

« Gli impiegati ed i salariati dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, nonché gli impiegati degli enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati, sono, ove lo richiedano, collocati in congedo straordinario per tutta la durata del mandato parlamentare, secondo le norme in vigore ».

Poiché non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

L'onorevole Veronesi ha presentato, a sua volta, un emendamento tendente a sostituire, nel primo comma, le parole: « sono collocati d'ufficio in congedo straordinario per tutta la durata del mandato parlamentare, secondo le norme in vigore », con le parole: « sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare applicando ad essi l'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17 ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

VERONESI. Rinuncio a svolgerlo, signor Presidente, notando solo che esso tende a sostituire il « congedo straordinario », che non interrompe la retribuzione, con l'aspettativa, che sospende le retribuzioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Geremia ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo da far seguire al primo comma:

« Nei confronti dei dipendenti, di cui al comma precedente, che durante il mandato parlamentare non abbiano potuto conseguire promozioni, in conseguenza del loro incarico politico, e che, per qualsiasi motivo, cessino dal loro mandato, va adottato provvedimento di ricostituzione di carriera con inquadramento anche fuori ruolo ».

Ha facoltà di svolgerlo.

GEREMIA. Rinuncio a svolgere il mio emendamento, data la sua chiarezza.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti?

MAROTTA, *Relatore per maggioranza*. Per quanto riguarda l'emendamento Petrucci, la Commissione preferisce rimettersi alla Camera, per ragioni di opportunità. È contraria, invece, agli emendamenti Veronesi e Geremia.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Il Governo si rimette, a sua volta, alla volontà dell'Assemblea per quanto attiene all'emendamento Petrucci ed è contrario agli altri. La legge è già abbastanza complicata, e vorrei pertanto pregare i colleghi di rendersene conto e di non volerla rendere più difficile con i loro emendamenti.

PRESIDENTE. L'onorevole Geremia insiste per la votazione del suo emendamento?

GEREMIA. Signor Presidente, a mio giudizio, l'emendamento Petrucci svuota completamente il contenuto dell'articolo 36. La facoltà di chiedere il collocamento in congedo straordinario esiste già ed è inutile stabilirla nuovamente in questa legge. Se vogliamo mantenere un principio come quello che è contenuto nell'emendamento Petrucci mettiamoci un puntello che lo sostenga; il mio emendamento può servire da sostegno; altrimenti non vale la pena di votare nemmeno l'articolo 36.

Per queste ragioni insisto sul mio emendamento.

DE VITA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VITA. Non sono contrario a che si sancisca per i dipendenti dello Stato eletti deputati il collocamento in aspettativa di ufficio. Faccio però presente che la posizione di aspettativa danneggia il dipendente dello Stato che viene eletto deputato. Dobbiamo poi tener presente la norma costituzionale che stabilisce che il pubblico dipendente eletto deputato non può essere promosso se non per anzianità. Evidentemente, quando fu approvata questa norma, i costituenti non hanno considerato che lo stato giuridico del personale prevede le promozioni per anzianità solo fino al grado VIII, invece per i gradi superiori prevede le promozioni per anzianità congiunta al merito. In questo modo è stato creato uno stato di inferiorità ingiustificato nei confronti dei pubblici dipendenti.

È bene essere chiari. Se non si vuole che i pubblici dipendenti vengano al Parlamento, si può nei loro confronti prevedere l'ineleggibilità o la incompatibilità; e allora l'impiegato che vuole entrare in Parlamento sa in anticipo che dovrà scegliere tra la sua professione e l'attività politica.

Ma se non si vuole stabilire questa incompatibilità, mi sembra norma giusta e saggia quella relativa alla ricostruzione della carriera. Noi stabiliamo che l'impiegato dello Stato non può essere promosso durante il mandato

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1956

parlamentare; mettiamolo però in condizione di poter ottenere la ricostruzione della carriera appena cessato il mandato parlamentare. Diversamente, se collochiamo il pubblico dipendente in aspettativa, creiamo una situazione di vero disagio per questa categoria.

Prego pertanto l'onorevole ministro di esaminare la mia proposta, che mi sembra giusta e saggia. (*Applausi dal centro*).

RESTA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTA. Dichiaro che il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore dell'emendamento Petrucci per tre ordini di ragioni: innanzi tutto per ragioni di carattere costituzionale, in secondo luogo per ragioni di coerenza e in terzo luogo per ragioni pratiche di normazione concreta.

Per ragioni di carattere costituzionale, perché ricordo a tutti i colleghi l'articolo 51 della Costituzione, ultimo comma, che testualmente dispone: « Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro ». È chiaro dalla lettera ed anche dai lavori preparatori che questa norma presuppone la prestazione del lavoro professionale per tutti i cittadini, compresi i pubblici dipendenti. Ed è evidente che, se il pubblico dipendente ha il diritto di conservare il suo posto e di avere il tempo necessario all'adempimento del mandato, la prestazione professionale è indubbiamente prevista. D'altra parte vi è una ragione di perequazione, di giustizia distributiva. Il Parlamento è composto di tante categorie di cittadini (liberi professionisti, impiegati pubblici e privati): è evidente che anche a questo proposito ci deve essere una norma uguale per tutti.

Vi è poi una seconda ragione, quella della coerenza. Quando noi abbiamo votato sulle incompatibilità parlamentari, fu presentato un emendamento analogo alla norma contenuta nel disegno di legge governativo. La Camera lo respinse e il Governo, per bocca dell'allora sottosegretario Lucifredi, riconobbe la incostituzionalità di norme di questo genere. La Camera perciò non può, sia per la ragione che ho detto prima sia per ragione di coerenza, andare in diverso avviso, perché sarebbe incostituzionale privare il pubblico impiegato delle sue funzioni.

Vi è poi una ragione pratica, concreta: l'emendamento Petrucci, che riproduce letteralmente l'articolo 63 del vigente testo unico della legge elettorale, in sostanza non fa che

rimettere alla domanda dell'impiegato la possibilità o meno di mettersi in congedo straordinario per mandato parlamentare.

Si tratta di una norma elastica, cioè si evita la rigidità di una norma obbligatoria. E con la norma elastica è evidente che vi saranno casi in cui l'impiegato sarà forzato o dalla natura della sua prestazione, o dal suo superiore diretto, a far domanda per congedo straordinario. Credo quindi che anche sotto questo aspetto pratico, concreto, sia molto più giovevole una norma elastica, una norma che consenta l'esame delle diverse situazioni, ad una norma rigida che obblighi tutti gli impiegati dello Stato a mettersi in congedo straordinario per mandato parlamentare.

VERONESI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESI. Il mio emendamento si riferiva al testo governativo. Se l'emendamento Petrucci verrà accolto, credo che il mio emendamento debba trasferirsi su quello Petrucci, sostituendo « aspettativa » a « congedo straordinario ».

PRESIDENTE. Voteremo per divisione l'emendamento Petrucci, cioè fino alle parole « ove lo richiedano, collocati in », in modo da poter votare anche l'emendamento Veronesi.

CECCHERINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CECCHERINI. Il gruppo socialdemocratico voterà a favore dell'emendamento Petrucci, ed anche a favore dell'emendamento Geremia, che ci sembra una conseguenza logica dell'emendamento Petrucci. Voteremo invece contro l'emendamento Veronesi, poiché la figura del funzionario statale in aspettativa per mandato parlamentare non è prevista dalle norme vigenti dello stato giuridico del personale statale. Ed io richiamo in proposito l'attenzione della Camera sulla legge delegata, emessa alcuni mesi fa.

MALAGUGINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAGUGINI. Il problema su cui è chiamata a decidere la Camera in questo momento, come del resto è stato rilevato da molti colleghi, non è nuovo. Si è presentato la prima volta in quest'aula quando si preparava la legge per la elezione della Assemblea Costituente; è venuto poi verso la fine dei lavori della Costituente stessa durante la discussione della legge elettorale per la prima assemblea legislativa; se ne è parlato ancora in occasione della legge sulle incompatibilità;

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1956

se ne è fatto cenno infine in un'affollata e turbolenta seduta notturna di qualche anno fa discutendosi non ricordo bene su quale specifico argomento.

Io, fin dal principio ho preso una posizione personale che tuttora mantengo, ma con molto minor vigore — e spiegherò il perché — di quanto non abbia fatto nelle precedenti occasioni. La posizione si riassume in questo interrogativo, evidentemente retorico: perché, in regime di indennità parlamentare, il funzionario eletto deputato deve conservare lo stipendio per un lavoro che non compie? Mi si è osservato, fra l'altro allora e ripetutamente nelle occasioni che ho citato, come le condizioni dei funzionari dello Stato non siano allegre e, comunque, non siano le stesse per tutti: vi è chi ha più bisogno e chi ne ha meno. Sicché, quando ho azzardato la proposta di tornare alla legislazione prefascista, che lasciava al funzionario eletto deputato tutte le garanzie, per la carriera, per l'anzianità, ecc., ma non gli manteneva gli assegni, la mia presa di posizione non ha avuto fortuna.

Così dicevo allora, e lo sostenevo con gran vigore, come frutto di maturata convinzione; perché, avendo davanti a me dieci anni di carriera, non potevo essere accusato — come lo potrei essere oggi, che sono alla vigilia di abbandonare la scuola militante — di fare il moralista a buon mercato e il generoso sulle spalle altrui.

Ora, posti come siamo di fronte al testo della Commissione e a quello dell'emendamento Petrucci, mi pare che la scelta non debba essere dubbia.

Infatti, tradotti i propositi in moneta spicciola, la Commissione dice: tu impiegato dello Stato all'atto della elezione «devi» essere posto in congedo straordinario e conservare lo stipendio con l'obbligo di non espletare il tuo servizio, mentre l'onorevole Petrucci col suo emendamento (che è un ritorno puro e semplice al testo in vigore) lascia al funzionario la facoltà di fare qualche cosa per meritare almeno in parte lo stipendio che percepisce. È evidente che, ove si voglia evitare la proposta Veronesi, l'emendamento Petrucci rappresenta il male minore.

Non ho difficoltà a riconoscere che il problema è complesso e delicato; ma comunque lo si veda e lo si voglia risolvere, penso che della decisione dovrebbero essere arbitri coloro che al problema non sono direttamente interessati. E pertanto, richiamandomi a quanto dicevo in principio, propongo — a

titolo personale, perché non mi sento su un argomento come questo di parlare a nome del mio gruppo — che sul testo e sugli emendamenti presentati i colleghi dipendenti dello Stato si astengano dal voto.

GIANQUINTO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANQUINTO. Noi siamo convinti che abbiamo l'obbligo di garantire ai dipendenti dello Stato e degli enti pubblici eletti deputati il loro impiego. Però siamo altrettanto convinti che sotto un altro riguardo (e a questo proposito esiste una vera sollevazione da parte dell'opinione pubblica) bisogna impedire che il parlamentare che sia al tempo stesso impiegato dello Stato percepisca lo stipendio senza prestare la sua opera. Pertanto voteremo a favore dell'emendamento Veronesi.

RESTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTA. Signor Presidente, vorrei dire qualcosa a proposito dell'emendamento Veronesi.

L'aspettativa è cosa profondamente diversa dal congedo straordinario. L'aspettativa per mandato parlamentare non esiste nel nostro ordinamento, mentre esiste il congedo straordinario. L'aspettativa in sé e per sé penso sia avulsiva dal servizio dell'impiegato. Secondo me, essa è anche incostituzionale, perché in ogni caso — a domanda od obbligatoriamente — esclude l'impiegato dalla sua prestazione di lavoro. Il congedo straordinario lascia l'impiegato immesso nel servizio, l'aspettativa lo porta fuori dal servizio, sia pure temporaneamente. Il che, ripeto, è più incostituzionale ancora del collocamento in congedo obbligatorio.

VERONESI. Ma, riferendosi il mio emendamento a quello Petrucci, viene ad essere prevista la facoltà, non l'obbligo dell'aspettativa.

PRESIDENTE. Onorevole Veronesi, mi permetto farle osservare che stabilire la facoltà di chiedere l'aspettativa e non l'obbligo è incongruente, poiché è quanto mai improbabile che qualcuno chieda di essere collocato in aspettativa. Questa ha un significato solo se è obbligatoria.

VERONESI. Signor Presidente, il nuovo statuto giuridico che entrerà in vigore il 1° luglio prevede tre casi in cui si può chiedere l'aspettativa: servizio militare, malattia, ragioni di famiglia. Qui si tratta solo di assimilare il nostro caso alla aspettativa per servizio militare, nel senso che il dipendente

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1956

statale, per il tempo del mandato parlamentare, se non ritiene di continuare a prestare servizio ricevendo il relativo stipendio, ha la possibilità di porsi in aspettativa cessando dal servizio e rinunciando insieme allo stipendio.

BARTESAGHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARTESAGHI. A me pare che qui convenga uscire da ipocrisie consapevoli o inconsapevoli. L'emendamento che propone di sostituire l'aspettativa al congedo straordinario ha un senso solo se si propone un intento di severa moralizzazione, cioè se intende rendere obbligatorio questo provvedimento indipendentemente dalla volontà — come ella, signor Presidente, ha rilevato — del singolo interessato, al quale non può essere rimessa una decisione di questo genere, se si vuole perseguire — ripeto — un intento di moralizzazione.

Ora, se questa vuole essere la portata dell'emendamento, esso non può che essere tale al testo del Governo e non all'emendamento Petrucci. Se l'onorevole Veronesi insiste a proferire il suo emendamento su quello Petrucci, dichiaro di far mio l'emendamento Veronesi come emendamento al testo del Governo. In questo caso, poiché mi sembra che esso sia il più lontano dal testo presentato dal Governo, credo che debba essere votato per primo.

PRESIDENTE. Sarei, onorevole Bartesaghi, di una opinione diversa: mi pare che si debba votare per primo l'emendamento Petrucci per divisione, in modo da inserarvi anche quello Veronesi. In tal modo si consentirà l'espressione delle varie volontà.

BARTESAGHI. Desidero ancora aggiungere, signor Presidente, se ella me lo consente, che la ragione che si è voluto addurre per dichiarare ingiusta l'aspettativa obbligatoria, in quanto comporterebbe la perdita dello stipendio, ciò che verrebbe a danneggiare la condizione economica del dipendente dello Stato paragonandola, per esempio, a quella del professionista che può conservare la sua attività, e quindi i relativi proventi; questa ragione mi pare assolutamente infondata e ingiustificata, in quanto non siamo qui per garantire a tutti i deputati i maggiori emolumenti possibili, ricavabili da diverse attività. Sappiamo benissimo che vi sono delle differenze, ma qui bisogna difendere un principio di logica e di moralità della funzione rappresentativa del deputato quando si trova a coesistere con la funzione di dipendente dello Stato, dal quale egli potrebbe percepire un

altro stipendio per una funzione che non presta.

PRESIDENTE. Se l'onorevole Veronesi si persuadesse della inutilità di sancire la facoltà e non l'obbligo dell'aspettativa, potrebbe rinunciare all'agganciamento del suo emendamento a quello Petrucci. La Camera, una volta respinto l'emendamento Petrucci, potrebbe votare l'emendamento Veronesi così come è. È d'accordo, onorevole Veronesi?

VERONESI. Signor Presidente, la questione non è perfettamente chiara forse anche perché ho rinunciato a svolgere l'emendamento. L'articolo 36 pone due problemi: l'uno è il « può » o il « deve » e nasce dal confronto fra il testo governativo e l'emendamento Petrucci; l'altro, applicabile sia al « può » sia al « deve », è il problema della scelta fra il congedo straordinario e l'aspettativa. Il mio emendamento riguarda soltanto la seconda alternativa, e può unirsi sia al « può » sia al « deve ». Pertanto, credo di non dover rinunciare all'agganciamento dell'emendamento a quello Petrucci.

REPOSSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REPOSSI. Credo che cadremmo in una grossa contraddizione se nel votare l'emendamento Petrucci ci fermassimo ad un certo punto per contrapporre la dizione « aspettativa » a quella di « congedo straordinario ».

Molti colleghi forse non sanno bene cosa sia l'aspettativa. Vi è l'aspettativa per servizio militare, la quale comporta il riconoscimento agli effetti della carriera del servizio militare prestato e il conguaglio tra gli emolumenti militari e quelli dello Stato; vi è l'aspettativa per malattia, che per il primo anno è valevole agli effetti della carriera e dello stipendio, e per il secondo agisce soltanto per metà tempo e metà emolumenti; vi è l'aspettativa per motivi di famiglia, che non vale né per la carriera, né per gli emolumenti.

L'articolo 98 pone già i dipendenti dello Stato in una situazione particolare, cioè nella impossibilità di avere una promozione anche nel caso della anzianità congiunta al merito. Praticamente, se l'articolo 98 venisse applicato alla lettera, avremmo questo assurdo: che un deputato, magari con licenza elementare, può essere nominato direttore generale di una qualsiasi amministrazione statale e non può essere promosso da applicato a primo applicato. Evidentemente deve essere chiarita la natura di questa nuova aspettativa che si propone, anche nei suoi riflessi sulla posizione dell'impiegato.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1956

Per quel che mi riguarda personalmente dichiaro che voterò a favore dell'emendamento Petrucci.

BARTESAGHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARTESAGHI. Desidero fare una precisazione. Evidentemente, dichiarandomi favorevole all'emendamento Veronesi sottintendevo che esso dovesse poi venire integrato con l'emendamento Geremia, relativo alla ricostruzione di carriera. Questo è pacifico; altrimenti si concreterebbe una vera e propria iniquità a danno del dipendente eletto deputato. Interpretato in tal senso, mi pare che l'emendamento Veronesi, specie nel suo spirito, sia veramente — come dicevo poc'anzi — il più rigido e quindi il più lontano dal testo base.

PRESIDENTE. votando per divisione, onorevole Bartesaghi, non v'è più precedenza di un emendamento rispetto all'altro. Si vota l'emendamento Petrucci in quanto esso vuol sostituire all'obbligo la facoltà. Successivamente si vedrà se la facoltà dovrà essere quella di andare in congedo o quella di andare in aspettativa.

Non v'è dubbio che andare in aspettativa vuol dire andare incontro ad un destino più severo che non sia quello del congedo straordinario. Quanto alla lontananza dal testo originario, a mio avviso essa è determinabile in base non alla severità bensì alla difformità dal testo base.

LUZZATTO, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO, *Relatore di minoranza*. Dichiaro che il nostro gruppo voterà a favore dell'emendamento Veronesi, perché ritiene più morale per il dipendente eletto deputato la posizione di aspettativa, cioè né di simulazione di prestazione di opere che non si possono poi prestare, né di percezione di stipendi che si cumulano alla indennità parlamentare.

Ma ove, signor Presidente, fosse respinto l'emendamento Veronesi, mancherebbe al gruppo di cui faccio parte alcun motivo per opporsi all'emendamento Petrucci, perché, quando si tratti di far salvo il trattamento al dipendente statale, costringerlo poi ad andare d'ufficio in congedo straordinario o dargli la facoltà di andarsene, se vuole, dal momento che il trattamento è il medesimo, è una questione che solo dal punto di vista morale si presenta sotto un diverso profilo.

Ecco perché le chiedo, signor Presidente, di porre per primo in votazione l'emendamento Veronesi, perché ove ponesse in votazione per primo l'emendamento Petrucci, ella

ci porrebbe in difficoltà sul voto da dare, dal momento che gli effetti sarebbero diametralmente opposti, come ella ha detto. Qualora infatti fosse votata la facoltà, cadrebbe la possibilità dell'emendamento Veronesi e quindi la possibilità dell'aspettativa: laddove, qualora l'aspettativa cadesse, mancherebbe per parte nostra alcuna ragione di opporsi a che sia tramutato in facoltà quello che nel disegno di legge è obbligo.

In realtà che sia facoltà od obbligo, quando si tratta di congedo, non si determinano differenze così grandi come quelle esistenti tra congedo e aspettativa, dal punto di vista delle conseguenze.

FODERARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FODERARO. Signor Presidente, pare che le richieste dei colleghi siano completamente agli antipodi: nell'emendamento Petrucci si chiede, difatti, il congedo straordinario; nell'emendamento Veronesi, l'aspettativa. Quale dei due emendamenti è più vicino al testo governativo? Per quanto riguarda il congedo straordinario, l'emendamento Veronesi è evidentemente più lontano dal testo governativo; per quanto riguarda la facoltà o l'obbligo, è invece più vicino l'emendamento Veronesi ed è più lontano l'emendamento Petrucci.

Conseguentemente a me pare che la votazione, per riuscire chiara, dovrebbe essere concretata in questo senso: sull'emendamento Petrucci, le parole « ove lo richiedano » dovrebbero seguire alle altre « collocati in congedo straordinario ». Quindi sull'emendamento Veronesi non si dovrebbe votare soltanto fino al « collocati », come mi pare abbia fatto capire poc'anzi l'onorevole Presidente (il che risolverebbe male), ma, saltando le parole « ove lo richiedano », si dovrebbe votare fino alle parole « collocati in congedo straordinario ».

Se l'emendamento Petrucci sarà accolto fino a questo punto, evidentemente s'intenderà respinto, per quanto riguarda l'aspettativa, l'emendamento Veronesi. Una seconda votazione, poi, si dovrebbe fare sulle parole « ove lo richiedano ».

Se risulterà respinto l'emendamento Veronesi, per quanto riguarda l'aspettativa, con la prima votazione, sull'ipotesi cioè che sia accolta la parte votata dell'emendamento Petrucci, evidentemente l'emendamento Veronesi, per quanto riguarda l'obbligatorietà dell'aspettativa, non dovrebbe più venire in votazione. Ed allora resterebbe come seconda votazione la seconda parte dell'emenda-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1956

damento Petrucci. Se per caso dovesse essere respinta la seconda votazione relativa all'emendamento Petrucci, si dovrebbe intendere allora che saranno posti in congedo straordinario, non più a richiesta dell'interessato, ma come d'ufficio, obbligatoriamente.

Le votazioni, riassumendo, dovrebbero essere due: la prima sull'emendamento Petrucci, saltando le parole « ove lo richiedano » e votando sino a « sono collocati in congedo straordinario »; la seconda dovrebbe riferirsi all'obbligo del congedo straordinario, ovvero, come si propone con l'emendamento Petrucci, alla richiesta da parte dell'interessato.

DOMINEDO'. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMINEDO'. Signor Presidente, se mi è permesso, riterrei che lo stato di incertezza in cui in questo momento mi sembra siamo per trovarci non si può superare se non con un criterio semplice, ma rigoroso.

Noi siamo dinanzi ad una norma del progetto governativo che chiamerò — per intenderci — preclusiva: più rigorosa, nel senso di istituire una preclusione, rispetto alla norma dell'articolo 51 della Costituzione, come ha spiegato ampiamente l'onorevole Resta.

Dinanzi a questa norma preclusiva, che ritengo opposta all'articolo 51 della Costituzione e che costituisce una totale innovazione rispetto alla legislazione vigente, evidentemente sta in contrapposto con la maggiore distanza logica possibile, la norma liberale proposta dall'onorevole Petrucci.

Credo che, se ci allontaniamo da questo concetto, cadiamo nel pelago. E le obiezioni dell'onorevole Luzzatto non sono affatto probanti, se mi è permesso, perché egli nulla ha potuto opporre a questo concetto della maggiore distanza dell'emendamento liberale rispetto alla norma preclusiva. Ed allora, nella sua intelligenza, comprendend che nulla poteva contro questo criterio, che è il solo che ha sempre retto i nostri lavori, e allontanandoci dal quale noi mancheremmo ad un principio rigoroso, ha aggirato la difficoltà, dicendo: ci pare che per la logica delle votazioni debba restare in piedi la possibilità di votare l'emendamento Veronesi. Ma questo è di tutta evidenza. Molte volte ci è capitato, anche dai lavori della Costituente (se mi è permesso un ricordo) di porci quesiti di questo genere. Ed è perciò che chi riterrà di aderire all'emendamento Veronesi agirà secondo la propria logica votando contro

l'emendamento Petrucci. Prego di rispettare il criterio della maggior distanza, stabilito dalla nostra prassi e dalla logica delle cose: ed anche la votazione procederà agevolmente.

MAROTTA, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha la facoltà.

MAROTTA, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, mi pare che le ragioni testè esposte dall'onorevole Dominè trovino conferma anche in una recente esperienza che proprio su questa legge abbiamo avuto nei giorni scorsi qui alla Camera. In altre occasioni l'onorevole Presidente Leone si è regolato proprio in questo modo. Ci troviamo dinanzi ad un emendamento soppressivo di un certo articolo che altri, invece, volevano sostituire. Noi abbiamo votato prima l'emendamento soppressivo e coloro che volevano sostituire l'articolo hanno votato contro la soppressione, appunto perchè si riservavano la sostituzione.

L'onorevole Luzzatto e i suoi colleghi di parte potranno votare contro l'emendamento Petrucci, e in tal caso resta loro salvaguardata la possibilità di votare l'emendamento Veronesi nel caso che l'emendamento Petrucci fosse respinto. Se poi l'emendamento Petrucci viene approvato anche contro il loro voto, è perfettamente inutile, allora, andare in cerca di altre votazioni.

PRESIDENTE. La votazione per divisione dell'emendamento Petrucci conduce al medesimo effetto.

MAROTTA, *Relatore per la maggioranza*. D'accordo.

PRESIDENTE. Porrò anzitutto in votazione la prima parte dell'emendamento Petrucci:

« I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, nonché di dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati, sono, ove lo richiedano, collocati ».

Con ciò si sostituisce in ogni caso la facoltà all'obbligo; poi si deciderà se essi devono collocarsi in congedo straordinario oppure in aspettativa.

LUZZATTO, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha la facoltà.

LUZZATTO, *Relatore di minoranza*. A seguito del procedimento adottato per la votazione, cui ci inchiniamo, noi dovremo votare contro questa parte dell'emendamento Petrucci, ai fini che ci interessano, poiché

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1956

fin d'ora dichiariamo che ciò che noi riteniamo moralmente doveroso, non soltanto per la nostra parte ma — pensiamo — anche per la Camera, è adottare il criterio disposto dall'emendamento Veronesi. Poiché, però, esso cadrebbe nel nulla ove passasse la facoltà anziché l'obbligo, dovremo votare contro questa parte dell'emendamento Petrucci, con nostro rammarico, perché, per le ragioni che ho detto prima, ove l'emendamento Veronesi dovesse cadere, questa parte non ci interesserebbe. Voteremo perciò contro questa parte dell'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento Petrucci, testè letta.

(Non è approvata).

Dall'esito di questa votazione si deduce che la Camera intende che il collocamento in aspettativa o in congedo straordinario debba avvenire d'ufficio. Si tratta ora di vedere quale dei due istituti la Camera intenda sancire.

DE VITA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VITA. È stato detto che gli interessati non dovrebbero pronunciarsi su questa questione. Da un certo punto di vista ciò è esatto. Ritengo, però, che il pensiero degli interessati possa essere valutato nella sua obiettività, indipendentemente dalla provenienza.

Ritengo che per deliberare occorra prima conoscere; ritengo altresì che l'Assemblea Costituente abbia a suo tempo deliberato senza conoscere le norme relative allo stato giuridico del personale dipendente dagli enti pubblici. È noto che le promozioni possono avvenire per esame (come avviene per i magistrati) o per anzianità congiunta al merito (come avviene per certe categorie di pubblici dipendenti dopo il grado VIII). Senonché la Costituzione dice che il deputato pubblico dipendente può ottenere soltanto le promozioni per anzianità, durante il periodo di carica.

La situazione assurda creata dalla norma costituzionale, è evidente.

Ora, poiché si parla di moralizzare, devo dire che la norma che sancisce il collocamento in aspettativa dei pubblici dipendenti, può anche essere approvata, ma ad una condizione, che sia votata insieme con la norma che contempli la ricostruzione della carriera del pubblico dipendente. Diversamente si determinerebbe una grave ingiustizia.

Non si tratta, onorevoli colleghi, dello stipendio. Il collocamento in aspettativa è cosa diversa dal collocamento in congedo straordinario, perché con il collocamento in aspettativa vi è la interruzione del rapporto di impiego. Ora, non penso che si possa arrivare a sancire che vi sia una tale interruzione, con tutte le conseguenze che essa comporta. Pertanto l'emendamento Veronesi è accettabile solo se integrato dall'emendamento Geremia.

PRESIDENTE. Ma non è possibile votare congiuntamente i due emendamenti.

DE VITA. Voterò, allora, contro l'emendamento Veronesi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Veronesi, tendente a sostituire al primo comma, le parole: « sono collocati d'ufficio in congedo straordinario per tutta la durata del mandato parlamentare, secondo le norme in vigore », con le parole: « sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare applicando ad essi l'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17 ».

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Geremia, tendente ad aggiungere, dopo il primo comma, il seguente:

« Nei confronti dei dipendenti, di cui al comma precedente, che durante il mandato parlamentare non abbiano potuto conseguire promozioni, in conseguenza del loro incarico politico, e che, per qualsiasi motivo, cessino dal loro mandato, va adottato provvedimento di ricostruzione di carriera con inquadramento anche fuori ruolo ».

Onorevole Geremia, vi insiste ?

GEREMIA. Signor Presidente, ho qualche perplessità perché il mio emendamento è stato proposto sul testo governativo, che è più costituzionale di quello testè approvato; comunque mantengo l'emendamento.

PRESIDENTE. Data la formulazione dell'emendamento, ritengo che il principio in esso contenuto possa essere applicabile.

Pongo in votazione l'emendamento Geremia.

(È approvato).

L'onorevole Cotellessa propone la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 36. L'onorevole Cotellessa non è presente.

GEREMIA. Faccio mio l'emendamento Cotellessa.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1956

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

MAROTTA, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria all'emendamento Cotellessa.

PRESIDENTE. Il Governo ?

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. È dello stesso parere della Commissione.

LUZZATTO, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO, *Relatore di minoranza*. Siamo contrari alla soppressione, sembrandoci che nel caso dei professori universitari non sia giusta l'applicazione della norma. (*Commenti al centro*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 36, di cui l'onorevole Cotellessa, con emendamento fatto proprio dall'onorevole Geremia, propone la soppressione.

(È approvato).

L'onorevole Giovanni Sampietro, all'ultimo comma, dopo la parola: « universitari », propone di aggiungere: « ed ai direttori di istituti sperimentali equiparati ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

SAMPIETRO GIOVANNI. I motivi che hanno indotto a fare una eccezione per i professori universitari, in relazione al provvedimento contemplato per gli impiegati dello Stato all'articolo 36, sono validi anche per i direttori di istituti sperimentali equiparati: e cioè pure questi, come quelli, non sono facilmente sostituibili, perché titolari di cattedra, la quale, peraltro, non è rigorosamente impegnativa per continuità di funzione ed orario.

Ma vi è ancora motivo di similitudine che non è stato sufficientemente posto in evidenza: la nomina a direttore ordinario di un istituto sperimentale esige, come quella ad insegnante di cattedra universitaria, dopo aver vinto il concorso, tre anni di effettiva direzione straordinaria, senza la quale non avviene l'insediamento definitivo. Non è chi veda in ciò la necessità che il deputato, in periodo di straordinario, non debba essere posto in aspettativa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Sampietro Giovanni

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 36 nel suo complesso.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 37.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei modi e nei termini prescritti, le operazioni necessarie per la preparazione tecnica delle elezioni, per il normale svolgimento degli scrutini e per le proclamazioni, o, in mancanza di prescrizione di termini, ritarda ingiustificatamente le operazioni stesse, è punito, salvo le maggiori pene previste dal titolo VII del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, con la reclusione da tre a sei mesi e con la multa da lire 2.000 e lire 10.000 ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È approvato).

L'onorevole Cuttitta propone i seguenti articoli aggiuntivi 37-bis e 37-ter.

« Il primo comma dell'articolo 77 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26, è sostituito dai seguenti:

« Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto elettorale o essendone sospeso, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 20.000.

« Chi, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diversi da quelli indicati, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa fino a lire 50.000.

« Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, e chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso collegio o di collegi diversi, è punito con la reclusione da 3 a 5 anni e con la multa da lire 100.000 a lire 500.000 ».

« Chiunque, in nome proprio od anche per conto di terzi o di enti pubblici e privati, nella settimana che precede la elezione e nella giornata della elezione effettua elargizioni di danaro, generi commestibili, oggetti di vestiario od altri donativi, a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 500.000 a lire 2 milioni ».

Ha facoltà di illustrarli.

CUTTITTA. Il primo emendamento riguarda l'articolo 77 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, il cui primo comma, che desidero modificare, è del seguente tenore:

« Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto elettorale o essendone sospeso, o assu-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1956

mendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, ovvero chi dà il voto in più sezioni elettorali diverse dello stesso collegio o di collegi diversi; o, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 20 mila ».

Questo primo comma dell'articolo 77, in sostanza si occupa di quattro reati, e li accomuna in un unico articolo, punendoli con una sanzione fino a due anni di reclusione e con una multa fino a 20.000 lire.

A me sembra di poter rilevare che i reati che si configurano in questo primo comma dell'articolo 77 riguardino: colui che, essendo privato del diritto di voto o essendone sospeso, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale. Egli commette un reato che ha la sua importanza che però non è grave; merita una punizione, ma non troppo severa. Chi è incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo e lo esprime per una lista o per un candidato diversi da quelli indicatigli. Qui ci troviamo in presenza di un perfetto mascalzone, che va punito severamente. Chi assumendo nome altrui si presenta a dare il voto in una sezione elettorale. Ebbene, qui ci troviamo di fronte a un criminale, il quale va a votare servendosi di nome altrui. Con questi mezzi si crea la possibilità di attuare i più grossi imbrogli elettorali. Perciò occorre una sanzione penale assai più grave di quella che riguarda i casi precedenti. Infine, vi è il reato commesso da colui che esercita il diritto di voto in più sezioni elettorali. E anche questo è un reato molto grave che va punito con molta severità. Io desidero graduare le pene da comminare per questi diversi reati e soprattutto per i reati più gravi e fissare un minimo di pena, per evitare eventuali o eccessive indulgenze da parte del magistrato.

Onorevoli colleghi, non credo occorranzo molte parole per illustrare l'articolo 37-ter. Per esperienza personale, ho constatato che, in certi comuni, si è accantonato il danaro dell'assistenza invernale per elargirlo quando l'inverno non c'è più, e precisamente nei giorni delle elezioni. È una cosa veramente triste assistere a questo mercato di voti. Nei mesi che precedono le elezioni vi sono pastifici che lavorano di gran lena, specialmente nell'Italia meridionale, per preparare pacchi da dieci chilogrammi da elargire durante le elezioni. La regalia che corre maggiormente nei paesi posti all'interno è quella del pacco di

dieci chili di pasta. Cerchiamo di troncane questa sporca attività, sia che sia esplicata da partiti politici pro voti di lista, sia che sia fatta da singoli candidati, per accaparrare, voti di preferenza. Sono accolite di filibustieri e partiti che cercano di comprare voti a suon di biglietti da mille; sono indegni di sedere in questa Camera i candidati che mendicano la simpatia degli elettori distribuendo pacchi di pasta od altre regalie.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

MAROTTA, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria agli articoli aggiuntivi proposti dall'onorevole Cuttitta. I reati contenuti nell'articolo 37-bis si riferiscono a taluni reati elettorali già previsti dall'articolo 71 della legge e che sono puniti con delle pene di eguale entità, salvo poi al giudice stabilirne l'esatta misura. Non pare opportuno fare una casistica tanto dettagliata, in quanto l'articolo 71 prevede che la reclusione possa essere da 6 mesi a 3 anni e lascia al giudice di decidere a seconda dell'importanza del reato e delle circostanze in cui si è verificato.

Per quanto riguarda invece l'articolo 37-ter mi permetto di fare osservare che nella legge vigente vi è l'articolo 69 che contempla il caso in una forma molto più corretta e molto più adeguata di quanto non abbia fatto l'onorevole Cuttitta col suo emendamento.

L'onorevole Cuttitta vorrebbe che nella settimana precedente la elezione e nella stessa giornata fossero proibite tutte le elargizioni. Il cittadino che fa l'elemosina a un poveretto è reo perseguibile in base a questo emendamento. Capite, anche per l'elemosina, insomma. E non si precisa l'entità di questi donativi. Un articolo di questo genere è assolutamente inaccettabile. Vi sono degli enti, anche statali, come gli E. C. A., che debbono poter anche nella settimana e nel giorno delle elezioni venire incontro a qualche caso pietoso.

Il reato di cui l'onorevole Cuttitta si preoccupa è già previsto dalla legge. Quindi l'emendamento Cuttitta è superfluo ed enormemente pericoloso.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Il Governo è contrario agli articoli aggiuntivi Cuttitta.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Noi voteremo a favore di entrambi gli emenda-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1956

menti Cuttitta: in favore del primo, perché, sebbene le osservazioni del relatore di maggioranza siano esatte, che cioè si tratti di resti già previsti della legge, un aggravamento di pene ci sembra opportuno a questo riguardo: in favore del secondo, perché le argomentazioni dell'onorevole Marotta urtano contro una realtà. È esatto che esiste nella legge l'articolo 69 che si esprime come egli ha detto. Tutti sappiamo che, in occasione delle consultazioni elettorali, si sono sempre verificati i fatti gravi denunciati dall'onorevole Cuttitta.

Ora, poiché l'onorevole relatore per la maggioranza sembra accentrare la sua critica soprattutto sulle parole « a qualsiasi titolo », penso che si potrebbe trovare un accordo sostituendo queste parole con le seguenti: « ai fini elettorali ». Il fatto stesso che la Camera dei deputati si soffermi in questa occasione su di una norma di questa specie e l'approvi non può non significare impegno da parte degli organi che dovranno applicare la legge.

Per questi motivi siamo favorevoli ai due articoli aggiuntivi proposti dall'onorevole Cuttitta.

GIANQUINTO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANQUINTO. Noi siamo favorevoli agli articoli aggiuntivi Cuttitta.

In merito all'articolo 37-bis, è evidente che le ipotesi in esso previste sono già comprese nell'articolo 77 del testo unico. Si tratta, però, di ipotesi di differente gravità ed è giusto allora che le pene siano adeguate alla diversa gravità dei fatti.

Siamo anche favorevoli all'articolo 37-ter. L'articolo 69 del testo unico non pone un freno a certe situazioni di corruzione che dilagano specialmente nell'Italia meridionale e in Sicilia. La norma del testo unico reprime delitti già compiuti, mentre la proposta Cuttitta mira ad impedire la creazione di condizioni di corruzione. Senonché, per non paralizzare, ad esempio, l'attività degli enti comunali di assistenza è opportuno modificare la proposta Cuttitta, inserendo, dopo le parole «enti pubblici», le altre: «eccettuate, per questi ultimi, le ordinarie erogazioni di istituto».

L'onorevole Marotta ha affermato che con questa norma si viene a vietare anche la carità e l'elemosina. Questo non è esatto, in quanto la norma mira solo ad impedire la corruzione elettorale.

MAROTTA, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAROTTA, *Relatore per la maggioranza*. Vorrei confermare il parere contrario della Commissione anche dopo queste modifiche. Mi preme richiamare l'attenzione della Camera sul fatto che, in base a questa norma, chi offre una sigaretta ad un amico la settimana precedente le elezioni è punito con la reclusione da 3 a 5 anni e con la multa da 500 mila lire a 2 milioni! (*Proteste a sinistra e a destra*).

PRESIDENTE. Onorevole Cuttitta, accetta le modifiche proposte dall'onorevole Gianquinto?

CUTTITTA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

AGRIMI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta è appoggiata.

(È appoggiata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta congiuntamente e separatamente sugli articoli aggiuntivi Cuttitta (37-bis e 37-ter), dei quali ho già dato lettura.

(Segue la votazione).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione: Sull'articolo aggiuntivo 37-bis:

Presenti e votanti	417
Maggioranza	209
Voti favorevoli	211
Voti contrari	206

(La Camera approva).

Sull'articolo aggiuntivo 37-ter:

Presenti e votanti	417
Maggioranza	209
Voti favorevoli	211
Voti contrari	206

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi — Aimi — Albarello — Albizzati — Alessandrini — Alicata — Almirante — Amatucci — Amiconi — Andreotti — Anfuso — Angelini Ludovico — Angelino Paolo — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — An-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1956

gioy — Arcaini — Ariosto — Assennato — Audisio.

Baccelli — Badaloni Maria — Badini Confalonieri — Baglioni — Baldassari — Baltaro — Barbieri Orazio — Bardanzellu — Bardini — Baresi — Barontini — Bartesaghi — Basile Giuseppe — Bei Ciufoli Adele — Belotti — Beltrame — Berardi Antonio — Berlinguer — Berloffia — Bernardinetti — Bernieri — Berry — Bersani — Berti — Bertinelli — Berzanti — Bettiol Francesco Giorgio — Bettoli Mario — Biaggi — Biagioni — Bianco — Biasutti — Bigi — Bigiandi — Boidi — Bolla — Bonomelli — Bonomi — Borellini Gina — Borsellino — Bottonelli — Breganze — Brusasca — Bubbio — Buffone — Burato — Buzzelli — Buzzi.

Cacciatore — Caccuri — Caiati — Calabrò — Calandrone Giacomo — Calandrone Pacifico — Calasso — Camposarcuno — Cantalupo — Capacchione — Capalozza — Cappa Paolo — Cappugi — Carcaterra — Cassiani — Castelli Edgardo — Cavaliere Alberto — Cavalari Nerino — Cavallari Vincenzo — Cavallaro Nicola — Cavalli — Cavallotti — Cavazzini — Ceravolo — Cerreti — Cervellati — Cervone — Cianca — Cibotto — Cinciari Rodano Maria Lisa — Clochiatti — Codacci Pisanelli — Colasanto — Colitto — Colleoni — Colognatti — Colombo — Compagnoni — Concas — Concetti — Conci Elisabetta — Corbi — Corona Giacomo — Cotellessa — Cottone — Cremaschi — Curcio — Curti — Cuttitta.

Dal Canton Maria Pia — D'Ambrosio — Dante — Dazzi — De Biagi — De Capua — De Caro — De' Cocci — Delcroix — Della Seta — Delli Castelli Filomena — Del Vecchio Guelfi Ada — Del Vescovo — De Maria — De Martino Carmine — De Martino Francesco — De Marzi Fernando — De Marzio Ernesto — De Meo — D'Este Ida — De Totto — De Vita — Diaz Laura — Di Bernardo — Diecidue — Di Giacomo — Di Leo — Di Mauro — Di Nardo — Di Paolantonio — Di Prisco — Dominedò — Driussi.

Elkan — Ermini.

Fabriani — Facchin — Failla — Faletra — Fanelli — Faralli — Farini — Fascetti — Ferrara Domenico — Ferrari Francesco — Ferrari Aggradi — Ferrario Celestino — Ferri — Fina — Fiorentino — Floreanini Gisella — Foa Vittorio — Foderaro — Fogliazza — Folchi — Fora Aldovino — Foresi — Formichella — Foschini — Francavilla — Franceschini Giorgio — Franzo — Fumagalli.

Galati — Galli — Gallico Spano Nadia — Garlato — Gaspari — Gatti Caporaso Elena — Gatto — Gaudioso — Gelmini — Gennai To-

nietti Erisia — Geraci — Geremia — Germani — Ghislandi — Giacone — Gianquinto — Giglia — Giolitti — Gitti — Gomez D'Ayala — Gorini — Gorreri — Gotelli Angela — Gozzi — Grasso Nicolosi Anna — Gray — Graziadei — Graziosi — Grezzi — Grifone — Guadalupi — Guariento — Guerrieri Filippo — Gui — Gullo.

Helfer.

Infantino — Ingrao — Invernizzi.

Jacometti — Jacoponi — Jervolino Angelo Raffaele.

Laconi — Lamì — La Rocca — Latanza — Lenoci — Li Causi — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Lombardi Ruggero — Lombardi Pietro — Longo — Longoni — Lopardi — Lozza — Lucifredi — Luzzatto.

Macrelli — Madia — Maglietta — Magnani — Magno — Malagugini — Malvestiti — Maniera — Mannironi — Manzini — Marabini — Marangone Vittorio — Marangoni Spartaco — Marazza — Marchionni Zanchi Renata — Marconi — Marengi — Marilli — Marotta — Martinelli — Martino Edoardo — Martoni — Martuscelli — Marzotto — Masini — Masola — Mastino Gesumino — Mastino del Rio — Matarazzo Ida — Matteotti Gian Matteo — Maxia — Mazza — Mazzali — Melloni — Menotti — Merenda — Merizzi — Messinetti — Mezza Maria Vittoria — Miceli — Micheli — Minasi — Montanari — Montelatici — Moro — Moscatelli — Murdaca — Musolino — Musotto.

Napolitano Francesco — Napolitano Giorgio — Natoli Aldo — Natta — Negrari — Nenni Giuliana — Nenni Pietro — Nicoletto. Ortona.

Pacati — Pagliuca — Pajetta Gian Carlo — Pajetta Giuliano — Pasini — Pecoraro — Pedini — Pella — Pelosi — Penazzato — Perdonà — Perlingieri — Pessi — Petrilli — Petrucci — Piccioni — Pignatelli — Pignatone — Pigni — Pintus — Pirastu — Pitzalis — Polano — Pollastrini Elettra — Preti — Priore — Pugliese.

Quintieri.

Raffaelli — Reali — Repossi — Resta — Ricca — Ricci Mario — Riccio Stefano — Rigamonti — Riva — Rocchetti — Romanato — Romano — Romita — Romualdi — Ronza — Rosati — Rosini — Rubeo — Rumor — Russo.

Sabatini — Sacchetti — Sala — Sammartino — Sampietro Giovanni — Sampietro Umberto — Sansone — Sanzo — Saragat — Scaglia Giovambattista — Scalfaro — Scappini — Scarascia — Scarpa — Scelba — Schiavetti — Schiratti — Schirò — Scoca — Scotti Francesco — Secreto — Sedati — Segni —

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1956

Selvaggi — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Sensi — Silvestri — Simonini — Sodano — Sorgi — Spallone — Spampanato — Sparapani — Spataro — Sponziello — Stucchi — Sullo.

Tambroni — Targetti — Tarozzi — Taviani — Terranova — Tesauo — Titomanlio Vittoria — Togni — Tognoni — Tolloy — Tonetti — Tosato — Tozzi Condivi — Treves — Troisi — Truzzi — Turchi.

Valsecchi — Vedovato — Veronesi — Vetrone — Vicentini — Villa — Villabruna — Villani — Viola — Vischia — Viviani Luciana.

Walter.

Zaccagnini — Zamponi — Zanibelli — Zannerini — Zanoni — Zanotti.

Sono in congedo (Concesso nelle sedute precedenti):

Bontade Margherita.
Di Stefano Genova.
Ferraris Emanuele — Ferreri.
Montini — Murgia.
Pastore.
Vigo — Viviani Arturo.

(Concesso nella seduta odierna):

Bartole — Bucciarelli Ducci.
Faletti — Farinet.
Quarello.
Savio Emanuela — Scala Vito.
Tosi.
Valandro Gigliola.
Volpe.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 38

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« Il sindaco notifica per iscritto agli elettori che si sono astenuti dal voto l'avvenuta inclusione nell'elenco di cui all'articolo 90 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, entro dieci giorni dalla affissione nell'albo comunale dell'elenco stesso ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Buzzelli e Capalozza propongono di sopprimerlo.

Onorevole relatore ?

MAROTTA, *Relatore per la maggioranza*. Sono contrario alla soppressione.

PRESIDENTE. Onorevole ministro ?

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Sono anch'io contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Buzzelli, insiste ?

BUZZELLI. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 38, del quale l'onorevole Buzzelli propone la soppressione.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli 39, 40 e 41, che non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

ART. 39.

In occasione delle elezioni politiche, è autorizzata la applicazione della tariffa ridotta del 70 per cento sulle ferrovie dello Stato a favore degli elettori per il viaggio di andata e ritorno alla sede elettorale dove sono iscritti.

Sono stabilite dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato le norme per l'applicazione delle riduzioni.

(È approvato).

ART. 40.

Gli emigrati per motivi di lavoro, che rimpatriano per le elezioni, hanno diritto al trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di confine al comune in cui votano e viceversa.

(È approvato).

ART. 41.

Al personale civile e militare delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che debba recarsi in comune diverso da quello ove si trova la sede dell'ufficio, per partecipare ad elezioni politiche, compete il rimborso delle spese di trasporto e l'indennità di missione ai sensi delle disposizioni in vigore e nei limiti di tempo che saranno stabiliti dal Ministro per il tesoro con proprio decreto.

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 42.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« In occasione delle elezioni politiche, le Amministrazioni dello Stato, degli Enti pubblici ed i privati datori di lavoro sono tenuti a concedere ai propri dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1956

tre giorni di ferie retribuiti, in conto ferie spettanti ai sensi di legge o di accordi sindacali o aziende in vigore ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Basso e Luzzatto propongono di sostituire le parole: « in conto » con le altre: « senza pregiudizio delle ».

LUZZATTO, *Relatore di minoranza*. Chiedo di illustrare io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO, *Relatore di minoranza*. Lo emendamento è estremamente semplice nel suo testo. Il disegno di legge prevede che siano obbligatorie le ferie, ma che vadano a carico del dipendente, il quale ne perderebbe l'uso al tempo nel quale volesse prenderle.

Mi pare che questa sia una diminuzione della sua posizione, non giusta, e che sull'esempio anche di legislazioni di altri paesi sia più giusto che l'adempimento degli uffici elettorali non pregiudichi le condizioni del dipendente, e che pertanto le giornate elettorali, ferma restandone la libera disponibilità, invece di entrare in conto, siano in aggiunta alle ferie cui ha diritto.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

AGRIMI. La Commissione si rimette alla Camera.

PRESIDENTE. Il Governo ?

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Anche il Governo si rimette alla Camera.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Basso-Luzzatto.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 42 così modificato:

In occasione delle elezioni politiche, le Amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici ed i privati datori di lavoro sono tenuti a concedere ai propri dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, tre giorni di ferie retribuite, senza pregiudizio delle ferie spettanti ai sensi di legge o di accordi sindacali o aziendali in vigore.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 43.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

Sono abrogate tutte le disposizioni comunque incompatibili con le norme di cui alla presente legge.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a coordinare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni

del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, e successive modifiche e quelle della presente legge.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È approvato).

Passiamo agli articoli aggiuntivi. Avverto che quelli che riguardano la propaganda elettorale potranno essere trasferiti all'apposito disegno di legge, già approvato dal Senato.

Gli onorevoli Nenni Pietro, Tolloy e Luzzatto propongono il seguente articolo aggiuntivo:

« Le elezioni della Camera dei deputati si effettuano, a norma della presente legge, anche nei comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonicco, i quali costituiscono il 32° Collegio, cui sono assegnati 4 seggi.

È modificata in tal senso la tabella A allegata al testo unico approvato con decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26, modificata ai sensi della legge 31 marzo 1953, n. 148, punto V. Il numero dei componenti la Camera dei deputati è portato di conseguenza a 594 ».

TOLLOY. Chiedo di illustrarlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOLLOY. Premetto che non può assolutamente tenersi conto dell'emendamento presentato dal gruppo socialista se non nel quadro del difficile momento che attraversa Trieste. Il fatto è che le illusioni, delle quali nell'ottobre 1954 fu circondato presso l'opinione pubblica il *memorandum* di Londra, hanno avuto assai corta vita: la vita corta delle menzogne, appunto. I nodi sono venuti rapidamente al pettine e, oggi, scrittori di ogni parte concordano con noi, non soltanto in una severa valutazione del *memorandum* di Londra, ma anche in una non meno severa critica al Governo precedente e all'attuale Governo, che non hanno avuto e non hanno una politica per Trieste.

Gli aspetti più gravi della situazione attuale a Trieste sono: la paralisi dell'attività economica della città; la condizione inumana dei profughi istriani, per i quali nulla era ed è stato previsto ed organizzato; la entità della disoccupazione; il fenomeno — nuovo per Trieste — dell'emigrazione in Australia di tecnici e di mano d'opera qualificata; l'incertezza in cui tuttora si trovano i 6 mila licenziati della passata amministrazione militare.

Se grave è in ogni altro territorio la mancanza di una direttiva politica economica,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1956

essa è esiziale a Trieste: una città ridotta dal *memorandum* di Londra a linea di demarcazione e a frontiera aperta a tutti i venti e a tutte le tempeste, senza polmoni per respirare, senza territorio, senza retroterra.

Grossi problemi, come quello della zona franca, verso cui sono orientate le residue speranze dei triestini, non fanno un passo avanti. Il Governo ha nominato una commissione di studio le cui conclusioni negative sono state rese pubbliche attraverso le indiscrezioni della stampa della confindustria. Su tutto si stende il velo o la nebbia dell'incertezza e del provvisorio, e non ci si accorge di concorrere a quella disperazione dei triestini che è l'elemento su cui conta chi ha interesse a tenere aperta e in stato di ebollizione la questione triestina.

Queste sono le condizioni nelle quali il Parlamento è sollecitato dal gruppo socialista e dall'opinione triestina, davanti alla quale esso le ha a suo tempo portate, di dare a Trieste la sua rappresentanza nel Parlamento.

Si è posto, almeno attraverso indiscrezioni da parte del Governo, il quesito se la estensione delle nostre leggi elettorali sia compatibile con la situazione particolare di diritto internazionale in base alla quale lo Stato italiano si trova a Trieste.

Ora, a termini del *memorandum* di Londra, tale situazione di diritto comporta la estensione dell'amministrazione italiana a Trieste alla zona A, e sembra superfluo sottolineare come l'amministrazione comprenda il pieno esercizio dei diritti politici. Anzi, il n. 2 dell'alinea a) dello statuto speciale per le minoranze, allegato al *memorandum* del 5 ottobre 1954, espressamente prevede che agli appartenenti etnici delle due zone spetta la parità dei diritti, cioè l'eguaglianza con gli altri cittadini riguardo ai diritti politici e civili.

Ora, poiché il massimo fra i diritti politici è il diritto di voto, non vi è dubbio che l'esercizio del diritto elettorale spetti a tutti gli abitanti della zona A.

Del resto, occorre avere il coraggio di dire che gli accordi internazionali relativi a Trieste hanno una importanza puramente formale; essi sono espedienti più o meno eleganti per mascherare la pura e semplice annessione della zona A all'Italia e della zona B alla Jugoslavia. La provvisorietà, infatti, non ha impedito all'amministrazione jugoslava di comportarsi nella zona B come in territorio annesso, inserendola anche amministrativamente nel corpo statale jugoslavo.

Dal punto di vista della legittimità costituzionale non vi sono dunque difficoltà di

alcun genere perché Trieste elegga i suoi deputati.

Più complessa — occorre osservare — potrà presentarsi, in riferimento alle nostre leggi e alla nostra Costituzione, l'elezione dei senatori, benché anche questa questione comporti in piena giustizia una soluzione positiva.

Concludendo, onorevoli colleghi, noi riteniamo che non si debba in alcun modo cavillare sulla attuale situazione giuridica. Se Trieste sente — come sente — essere un diritto la necessità di eleggere suoi rappresentanti in Parlamento per la difesa e la tutela di interessi che sono stati così a lungo negletti, il Parlamento deve sentire il dovere di accettare tale richiesta. A ciò tende appunto l'emendamento che abbiamo presentato. Il voto della Camera non potrà che significare che lo statuto internazionale a cui Trieste rimane vincolata non infirma il carattere definitivo della sua integrazione nella patria e nello Stato italiano.

PRESIDENTE. L'onorevole Colognatti propone il seguente articolo aggiuntivo:

« Le elezioni della Camera dei deputati si effettuano, in base alle norme vigenti nel territorio nazionale, anche nei comuni del territorio di Trieste (ex Zona A del territorio libero di Trieste) oggi amministrato dal Commissario Generale di Governo (comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonicco). Tale territorio costituisce, agli effetti elettorali, un collegio autonomo (XXXII) cui sono assegnati 4 seggi.

E di conseguenza modificata la tabella A allegata al testo unico e il numero dei deputati è aumentato, nel totale, a 594 ».

Ha facoltà di illustrarlo.

COLOGNATTI. Il mio emendamento non richiede un'ampia illustrazione. Ritengo che sulla richiesta del voto politico ai triestini la Camera sia unanimemente d'accordo. Quanto alla preoccupazione sulla legittimità costituzionale, il caso può essere risolto concedendo a Trieste un collegio autonomo, come io propongo.

Ritengo legittima la richiesta dei triestini, i quali non devono essere ridotti a partecipare alla vita nazionale soltanto con i cortei e con le bandiere (cosa che del resto fanno molto volentieri da parecchio tempo).

Credo che la Camera non abbia alcuna difficoltà a concedere alla città di Trieste l'onore e il diritto di avere propri rappresentanti in Parlamento. Io credo che non vi sia bisogno di elencare particolari ed episodi che

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1956

servano a giustificare questa richiesta di Trieste.

Mi rimetto con piena fiducia al sentimento nazionale della Camera, certo che questo diritto verrà concesso dalla Camera e che verrà soddisfatta questa aspirazione dei triestini che è per gran parte morale, ma che ha anche i suoi concreti riflessi politici e tecnici.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Il Governo è favorevole all'estensione della legge elettorale politica in discussione al territorio di Trieste e conseguentemente anche all'estensione del diritto elettorale attivo e passivo al territorio medesimo. Pertanto il Governo potrebbe accogliere l'emendamento Dominedò, che mi pare sia il più tecnicamente accettabile. Comunque, se vi fosse o vi potesse essere unificazione di tutti gli emendamenti, il Governo, ne prenderebbe atto.

GIANQUINTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANQUINTO. Desidero conoscere il parere del Governo sull'ordine del giorno (che abbiamo già presentato e svolto), il quale « impegna il Governo a presentare con urgenza un disegno di legge che consenta alla popolazione del territorio di Trieste di eleggere la sua rappresentanza politica nel Parlamento della Repubblica e a indire le elezioni subito dopo che la legge sarà entrata in vigore ».

Le dichiarazioni del ministro dell'interno hanno riferimento a questa legge, che prevede la elezione per la Camera dei deputati. Però bisogna pensare anche alla necessità che la popolazione di Trieste elegga la sua rappresentanza politica nel Senato della Repubblica.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Per quanto attiene al collegio senatoriale, evidentemente, non ce ne possiamo occupare in questa sede, dove stiamo discutendo della legge elettorale politica per le elezioni alla Camera dei deputati. Se mai, dovrà essere presentata una modifica o un articolo aggiuntivo alla legge elettorale per il Senato.

PRESIDENTE. Onorevole Gianquinto, indipendentemente dal rinvio, il rilievo del ministro mi pare esatto: l'ordine del giorno deve anche rientrare nel quadro della materia di cui si tratta. Qui siamo in sede di legge

che disciplina le elezioni alla Camera dei deputati. Un ordine del giorno concernente l'integrazione del Senato con l'elezione del senatore per Trieste mi pare che non si ponga in questa sede.

GIANQUINTO. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Gian Carlo Pajetta, Longo, Gianquinto e Beltrame propongono i seguenti articoli aggiuntivi:

« Le norme della presente legge si applicano anche nella zona A del Territorio di Trieste.

A tale effetto i comuni di Trieste, Duino, Aurisina, Monrupino, San Dorlingo della Valle e Sgonico costituiscono un Collegio elettorale che viene aggiunto alla tabella A allegata al testo unico 5 febbraio 1948, n. 26 ».

« I seggi assegnati sono 4 ».

« Per effetto del precedente articolo il numero dei componenti la Camera dei deputati è elevato a 594 ».

L'onorevole Gianquinto ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

GIANQUINTO. Ci riportiamo alle ragioni adottate nei nostri interventi e manteniamo gli articoli aggiuntivi.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Dominedò e Giuseppe Bettiol hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo:

« La presente legge si applica anche ai comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico, i quali formano il XXXII collegio con 4 seggi ».

L'onorevole Dominedò ha facoltà di svolgere questo emendamento.

DOMINEDO' Pronuncierò rapide parole dopo che il Governo, dinanzi all'emendamento che ho avuto l'onore di sottoporre alla Camera a nome della maggioranza, ha dichiarato di accettarlo. E farò brevi dichiarazioni soprattutto per quanto concerne i motivi della doverosa applicazione della legge nazionale a Trieste.

Parrebbe a me che il semplice richiamo, o quanto meno il prevalente richiamo al *memorandum* di intesa dell'ottobre del 1954, su cui ha indugiato l'onorevole Tolloy, non sia qui bastevole. Poiché a me sembra che, in un momento di solennità di fronte a Trieste e di fronte alla patria, noi siamo tenuti ad affermare la più profonda ragione, in vista della quale oggi si può e si deve applicare la legge nazionale al territorio triestino. Dico quella più profonda ragione per cui, non essendo

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1956

mai subentrata a Trieste la nuova sovranità ipoteticamente prevista dal trattato di pace — e cioè non essendo mai sorta una cittadinanza del territorio di Trieste come vi fu invece una cittadinanza del territorio di Danzica — ne segue che la cittadinanza italiana, e quindi la sovranità nazionale, non ha mai cessato idealmente e giuridicamente di operare in Trieste. In caso diverso noi avremmo qui avuto quel vuoto di cui ha orrore il diritto al pari della natura.

Infatti, lo stesso dettato di pace nell'articolo 21 condizionava la cessazione della sovranità italiana all'effettiva entrata in vigore del trattato: ossia, in concreto, alla costituzione reale del cosiddetto territorio libero di Trieste, con i suoi organi essenziali, dal governatore al Consiglio di Governo, dall'assemblea al corpo giudiziario. Territorio, che, come tutti sappiamo, mai è stato posto in essere. Donde la conseguenza che, dinanzi alla mancata costituzione, lo stesso Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite invitò le due parti interessate, Italia e Jugoslavia, a studiare un eventuale componimento, demandando loro la nomina del governatore.

Ma oggi vi è qualche cosa di più. Non solo la condizione del subentro di una nuova sovranità non si è mai verificata, ma essa non è più verificabile. E ciò non tanto a seguito della dichiarazione con cui il Consiglio di sicurezza, rappresentando tutti gli Stati firmatari del trattato di pace, dichiarò di non essere in grado di procedere alla nomina del governatore, quanto a seguito degli impegni formali della Gran Bretagna e degli Stati Uniti d'America secondo la nota bipartita dell'8 ottobre 1953 e poi la sottoscrizione del *memorandum* di intesa del 5 ottobre 1954, steso fra di loro e i due paesi direttamente interessati.

Credo quindi che, dati questi presupposti storici, morali e giuridici, noi oggi consacrando una realtà di fatto e di diritto, possiamo e dobbiamo, con piena coscienza, dichiarare che la legge nazionale si applica, nella sua integrità, per lo meno a tutto il territorio triestino tornato all'amministrazione italiana a seguito del *memorandum*.

Il fatto che a Trieste già opera la legge nazionale, e quindi l'espressione della sovranità per quanto riguarda le funzioni di giurisdizione e di amministrazione, sta evidentemente a significare che, per quanto concerne la rappresentanza politica, ossia il diritto elettorale attivo e passivo dei cittadini, noi non potremmo mai venir meno all'esigenza di un esercizio unitario della sovranità nazio-

nale. Diversamente noi perverremmo all'assurdo di una cittadinanza senza diritti.

Se oggi potessimo dare un significato al *memorandum* d'intesa, a me pare che esso debba essere il seguente: il suo stesso carattere provvisorio sta a significare che, nel mentre noi andiamo ad applicare la legge nazionale nella sua integrità là dove già opera la sovranità dello Stato, non sussista ad un tempo alcuna rinuncia definitiva a terre italiane. Di fronte all'ingiustizia, i fratelli giuliani sappiano che i diritti morali non si prescrivono.

E con questo spirito che ho l'onore di sostenere intanto l'immediata estensione della legge nazionale, per far sì che anche in questo momento l'Italia sia vicina a Trieste come Trieste lo è all'Italia. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ceccherini, Matteotti Matteo, Secreto, Simonini, Chiaravello hanno presentato un emendamento del seguente tenore:

« Alla tabella A allegata al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati del 5 febbraio 1948, n. 26, è aggiunto:

« Collegio XXXII, ex territorio libero di Trieste, popolazione 294.462; quozienti interi 3; resti 54.462; seggi assegnati 4; sedi uffici centrali circoscrizionali Trieste ».

CECCHERINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CECCHERINI. Vorrei far presente all'onorevole ministro che l'emendamento presentato dal gruppo socialdemocratico, che ho avuto l'onore di illustrare durante la discussione generale, è tecnicamente più esatto degli altri, in quanto si riferisce alla tabella A allegata al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati del 5 febbraio 1948, tabella che stabilisce le circoscrizioni dei collegi elettorali e assegna il numero dei seggi. Vorrei, dunque, pregare l'onorevole ministro di riesaminare la posizione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Credo che l'emendamento Ceccherini sia conseguenziale alla modifica della tabella A.

Quale è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati?

MAROTTA, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione accetta con entusiasmo l'emendamento Dominedò e nello stesso tempo ritiene opportuno integrare l'emendamento medesimo; il che potrà farsi in sede di coordinamento. Questo vale anche per la modifica alla tabella A proposta dall'onorevole Ceccherini.

LUZZATTO, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO, *Relatore di minoranza*. Ai fini puramente tecnici, proporrei, per avere un testo più corretto, di considerare come primo comma il testo dell'emendamento Dominedò, e come secondo comma il secondo comma dell'emendamento che ho avuto l'onore di proporre insieme con l'onorevole Pietro Nenni, e aggiungere poi la modificazione alla tabella proposta dall'onorevole Ceccherini.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Ritengo che questo si potrebbe fare in sede di coordinamento.

DELCROIX. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELCROIX. Avevo firmato l'emendamento Colognatti a nome del gruppo monarchico. Sono lieto che il Governo abbia accettato di dare la rappresentanza politica alla città di Trieste. Il ministro dell'interno, però, ha dichiarato di accettare l'emendamento Dominedò. Ritengo opportuno che la affermazione sia di volontà unanime, e cioè che si proceda, dato che tutti i gruppi hanno presentato emendamenti a questo riguardo, alla loro unificazione, in modo che questo atto di riconoscimento per Trieste parta dall'intera Camera italiana. Del resto noi non facciamo che accogliere il voto dell'intera città. E, al di sopra dei partiti, io mi permetto di ricordare che la pubblica affermazione di questa aspirazione della città di Trieste è stata avanzata dai volontari giuliani e dalmati, cioè dagli ultimi superstiti di quella vera e propria compagnia della morte che venne a darsi in ostaggio all'Italia, a cui molti diedero la vita e tutti gli altri si diedero per la vita. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La ringrazio, perché in sostanza ella ha anticipato quello che io stavo per dire.

L'articolo aggiuntivo, che sarà elaborato nella sua formulazione definitiva in sede di coordinamento, raccoglie idealmente, accanto alle firme dei presentatori di emendamenti, quelle di tutti i deputati della Camera italiana. E va in ciò ravvisato, con una manifestazione di fraternità verso la nobilissima città di Trieste, l'ultimo atto del suo inserimento nella comunità nazionale. (*Vivissimi, generali applausi*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo per Trieste, salvo coordinamento.

(*È approvato — Generali applausi*).

Gli onorevoli Berzanti, Driussi, Biasutti, Garlato e Schiratti hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo:

« La provincia di Belluno, finora compresa nella XI circoscrizione (Udine-Belluno-Gorizia), è trasferita alla X circoscrizione (Venezia-Treviso).

È modificata in tal senso la tabella A allegata al testo unico approvato con decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26, sostituita con la tabella A allegata alla legge 31 marzo 1953, n. 148 ».

Poiché l'onorevole Berzanti non è presente, si intende che abbia ritirato l'articolo aggiuntivo.

Gli onorevoli Gatto, Lombardi Ruggero e Franceschini Francesco hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« La X circoscrizione è formata dalla sola provincia di Venezia.

La provincia di Treviso formerà circoscrizione a sé »

GATTO. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Angelo Raffaele Jervolino ha presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

« Dopo l'articolo 5 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, è inserito il seguente:

« Art. 5-bis. — Sono cause di ineleggibilità:

1°) la perdita della cittadinanza italiana e l'acquisto di una cittadinanza straniera;

2°) le cause di ineleggibilità civile e penale previste dall'articolo 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, come motivo di perdita dell'elettorato attivo;

3°) le cause di indegnità parlamentare derivanti dall'applicazione della censura con interdizione dai lavori parlamentari a termini del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 56 del regolamento della Camera ».

« Dopo l'articolo 8 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, sono inseriti i seguenti:

« Art. 8-bis. — Le cause di ineleggibilità sorte posteriormente alla elezione determinano nei riguardi del mandato parlamentare:

a) la incompatibilità, nei casi in cui la posizione sopravvenuta può essere rimossa dalla volontà dell'eletto mediante opzione;

b) la decadenza, nei casi in cui la posizione sopravvenuta non può essere rimossa dalla volontà dell'eletto.

L'opzione per eliminare la incompatibilità deve essere esercitata nel termine di trenta giorni dalla comunicazione all'interessato.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1956

Decorso tale termine, si fa luogo alla decadenza ».

« *Art. 8-ter.* — Gli accertamenti e le istruttorie sulle ineleggibilità, anche sopravvenute, sono di competenza della Giunta delle elezioni.

La Giunta è investita, per l'esame e la decisione sulle ineleggibilità sopravvenute, dalla presidenza della Camera.

La decadenza, previa contestazione, deve essere dichiarata entro sessanta giorni dalla data in cui la Giunta delle elezioni ne è stata formalmente investita ».

« Nel primo comma dell'articolo 58 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, sono soppresse le parole: « seduta stante ».

Tra il secondo e il terzo comma dello stesso articolo 58 è inserito il seguente:

« Nel verbale dell'ufficio centrale circoscrizionale deve essere espressamente indicata la data di proclamazione degli eletti ».

Il penultimo comma dello stesso articolo 58 è soppresso ».

« L'ultimo comma dell'articolo 60 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, è soppresso ».

« L'articolo 61 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, è sostituito dal seguente:

« La Giunta delle elezioni accerta l'ordine di precedenza dei candidati eletti e non eletti e pronuncia sui relativi reclami. Il seggio — che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta — è attribuito al candidato che nella medesima lista segue l'ultimo eletto.

La Giunta delle elezioni deve procedere alla proclamazione salvo ad eseguire la verifica dei titoli ».

Nel secondo comma dell'articolo 78 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, le parole: « e ne altera il risultato », sono sostituite dalle parole: « o altera le schede, le tabelle di scrutinio, i verbali, gli allegati o qualsiasi altra operazione elettorale ».

L'onorevole Jervolino non è presente.

MAROTTA, *Relatore per la maggioranza.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAROTTA, *Relatore per la maggioranza.* La Commissione fa suo il secondo emendamento Jervolino.

CAVALLARI VINCENZO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARI VINCENZO. Desidero rappresentare alla Commissione l'opportunità di lasciare cadere gli articoli 8-bis e 8-ter pro-

posti dall'onorevole Jervolino, per due motivi. Il primo è che il contenuto di essi risulta già in altre leggi esistenti e pienamente in vigore. In particolare, per quanto riguarda 8-ter la disposizione è riportata nell'articolo 8 della legge 13 febbraio 1953, n. 60, alla quale si richiama sempre la Giunta delle elezioni tutte le volte in cui debba giudicare casi di incompatibilità oppure di ineleggibilità.

PRESIDENTE. Scusi se la interrompo: ritiene che sia pacificamente applicabile oppure è una interpretazione opinabile quella della Giunta delle elezioni?

CAVALLARI VINCENZO. L'interpretazione è tentata nell'articolo 8-bis dell'emendamento Jervolino, ma è tentata con una formulazione talmente — mi si consenta — impropria anche dal punto di vista tecnico che io, anche per questo motivo, pregherei l'Assemblea di non prendere in considerazione questi emendamenti, salvo a ritornare su queste esigenze eventualmente in sede di modifica della legge del 1953.

D'altra parte, queste formulazioni sono così oscure che, invece di chiarire il testo della legge, lo confondono.

Ora, poichè la legge del 1953 non ha fatto mai sorgere equivoci, per lo meno su questi punti — e parlo anche come membro della Giunta delle elezioni — ritengo che la Camera debba rinunciare, per questi motivi di carattere tecnico, agli articoli 8-bis e 8-ter proposti dall'onorevole Jervolino, facendo presente che l'unica innovazione contenuta nell'emendamento 8-ter non porta alcuna pratica conseguenza. Dice infatti l'ultimo comma dell'articolo 8-ter: « La decadenza, previa contestazione, deve essere dichiarata entro 60 giorni dalla data in cui la Giunta delle elezioni ne è stata formalmente investita ». Qui si tratta della determinazione di un termine ordinatorio, alla scadenza del quale nessuna innovazione è prevista. Indubbiamente, questa formula si rende completamente inutile.

AGRIMI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGRIMI. Per quanto riguarda le incompatibilità, l'onorevole Cavallari ha ragione in quanto la legge del 1953 prevede la procedura da seguire anche nel caso di incompatibilità sopravvenuta al mandato parlamentare.

Anche il primo comma dell'articolo 8-ter proposto dall'onorevole Jervolino è riportato nell'articolo 8 della legge del 1953. Potrei essere d'accordo, poi, con l'onorevole Ca-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1956

vallari sulla superfluità anche dell'ultimo comma.

La novità dell'emendamento Jervolino si riferisce alla ineleggibilità. Al riguardo il testo unico non detta disposizioni; in altri termini, se nel corso del mandato parlamentare si verifica un fatto che sarebbe stato motivo di ineleggibilità, qualora si fosse presentato prima dell'accettazione della candidatura, si può, secondo una interpretazione logica, dire che questo porta alla decadenza dal mandato, ma non vi è alcuna norma che esplicitamente lo dica.

Devo al riguardo ricordare che, per quanto riguarda le elezioni comunali e provinciali, vi è invece un articolo il quale afferma che tutti i motivi di ineleggibilità che sopravvengono nel corso del mandato portano alla decadenza. Ora, non è inopportuno che una norma di questo genere venga inserita anche nella legge elettorale politica, stabilendo che qualsiasi causa di ineleggibilità come ad esempio, la perdita dell'elettorato attivo in seguito a condanna penale, debba comportare la decadenza dal mandato parlamentare da pronunciarsi da parte della Giunta delle elezioni.

In conclusione, sarei favorevole ad eliminare dalla proposta Jervolino la parte relativa alle incompatibilità, in quanto già regolate dalla legge del 1953, ma manterrei ferma la prima parte dell'articolo 8-bis, là dove si dice che le cause di ineleggibilità sorte posteriormente all'elezione determinano la decadenza dal mandato parlamentare.

MAROTTA, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAROTTA, *Relatore per la maggioranza*. L'onorevole Jervolino ci ha presentato questi emendamenti sostenendoli come frutto di una esperienza fatta nella Giunta delle elezioni. Può darsi che siano superflue talune norme contenute negli emendamenti proposti, perché l'interpretazione può essere anche ritenuta pacifica. Tuttavia possono essere sempre rispondenti ad una necessità di chiarimento della complessa disciplina. Ci pare quindi opportuno che i due articoli 8-bis ed 8-ter vengano votati dalla Camera.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Dopo avere ascoltato con molta attenzione i chiarimenti dell'onorevole Cavallari, che indubbiamente è competente in materia, la risposta dell'onorevole Agrimi non ci è sem-

brata convincente. Pertanto, se questi emendamenti dovessero essere posti in votazione, noi voteremmo contro. Ma, poiché si tratta di una questione sommamente impegnativa dal punto di vista tecnico e giuridico, direi o di rinviare la discussione a domani o di accantonare questi articoli aggiuntivi fino a quando non sarà formulato un testo giuridicamente convincente.

PRESIDENTE. Si potrebbe accantonare questi emendamenti, per riservarli ad una legge a parte che tratti *ex professo* della ineleggibilità e della incompatibilità. (*Approvazioni*).

MAROTTA, *Relatore per la maggioranza*. Il proposito era di migliorare la legislazione.

DI GIACOMO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIACOMO. Mi permetta, signor Presidente, di dissentire e di fare anzi mio l'articolo aggiuntivo relativo all'articolo 60 della legge del 1948. Si tratta di una questione che deve essere risolta legislativamente, perché essendo mutata la struttura del collegio unico nazionale è evidente che l'articolo 60 va modificato. Col predetto articolo 60 era regolata l'opzione. Ora, può darsi che un deputato venga eletto a primo scrutinio in uno o più collegi e venga altresì eletto, in altro collegio, in virtù dei resti. In questo caso, ha diritto di optare soltanto per le circoscrizioni ove fu eletto a primo scrutinio o l'opzione si estende anche al collegio nazionale? Il capoverso dell'articolo 60 dispone che il deputato che sia eletto nel collegio unico nazionale ed in uno o più collegi circoscrizionali s'intende eletto nel collegio unico nazionale, cioè non ha più la possibilità di optare. Bisogna dunque chiarire in questa legge se esiste o no un collegio unico nazionale, bisogna chiarire se sia una lista autonoma la lista nazionale. Sono cose molto importanti, che vanno attentamente considerate per evitare gravi difficoltà interpretative.

MAROTTA, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAROTTA, *Relatore per la maggioranza*. Il secondo comma dell'articolo 60, che l'onorevole Di Giacomo vorrebbe far sopprimere, in realtà è soppresso dalla legge che stiamo esaminando, poiché noi manteniamo il collegio unico nazionale, ma non abbiamo più la lista nazionale, né quella preformata, né quella dei primi eletti. Questi seggi del collegio unico nazionale si restituiscono alla circoscrizione. Di conseguenza non v'è un'opzione tra la

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1956

circoscrizione e il collegio unico nazionale, inquantochè il candidato ottiene il seggio nel collegio unico nazionale perché è in una lista circoscrizionale; risulta eletto nel collegio unico nazionale, ma va a rappresentare la circoscrizione.

Quindi che rimanga o non rimanga questo secondo comma, non avrà nessun valore.

PRESIDENTE. Onorevole Di Giacomo, dopo le spiegazioni del relatore, ella insiste perché sia posto in votazione l'emendamento?

DI GIACOMO. Faccio un esempio. Supponga, onorevole Marotta, di presentarsi in due circoscrizioni, in quella di Torino e in quella di Palermo. Ella viene eletto a Torino in sede circoscrizionale; viene anche eletto nella circoscrizione di Palermo con l'utilizzazione dei resti. In questo caso può optare oppure no? Questo è il problema, e va risolto legislativamente. Appunto perché il seggio va attribuito, restituito alla circoscrizione, a me pare logico che la facoltà di opzione debba estendersi anche a questo seggio, e per poter fare questo, occorre sopprimere il capoverso dell'articolo 60. Sarebbe illogico che ella, onorevole Marotta, eletto a Torino in sede circoscrizionale con 150.000 voti, e a Palermo, in virtù dei resti, con 2.000 voti, dovesse obbligatoriamente essere assegnato alla circoscrizione di Palermo, dove ha avuto una minore affermazione.

MAROTTA, Relatore per la maggioranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAROTTA, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, devo riconoscere che l'esempio portato dall'onorevole Di Giacomo è interessante, perché indubbiamente colui che è stato eletto con i resti nella circoscrizione di Palermo deve intendersi eletto nel collegio unico nazionale. Se resta il secondo comma, egli è obbligato ad optare per l'immaginario collegio unico nazionale, ma in realtà per la circoscrizione di Palermo. Qualora invece questo secondo comma venga soppresso, può scegliere tra i due seggi.

Proprio per le ragioni esposte dal collega, io sarei per il mantenimento del comma, e quindi per il rigetto dell'emendamento Jervolino.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti Jervolino?

TAMBRONI, Ministro dell'interno. Sono contrario a tutti gli emendamenti, a maggior ragione alla soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 60.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Jervolino fatto proprio dall'onorevole Di Giacomo:

« L'ultimo comma dell'articolo 60 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, è soppresso ».

(Non è approvato).

Poiché l'onorevole Jervolino non è presente, si intende che abbia ritirato gli altri emendamenti ora discussi.

Gli onorevoli Petrucci, Sanzo, De Capua e Romano hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« Negli scrutini per la promozione per merito comparativo, il dipendente dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, o di enti ed istituti di diritto pubblico, investito di mandato parlamentare — che antecedentemente all'inizio del mandato stesso abbia riportato nell'ultimo quinquennio la qualifica di ottimo — consegue la promozione allorché il numero dei posti disponibili sia almeno uguale al numero del ruolo occupato dal parlamentare.

In tal caso, nella graduatoria dei promovibili per merito comparativo, il parlamentare sarà inserito nel numero corrispondente a quello occupato nel ruolo ».

Poiché non sono presenti, s'intende che lo abbiano ritirato.

Gli onorevoli Gullo, Cremaschi, Tarozzi, Villani, Audisio, Gelmini, Gallico Spano Nadia, Baglioni e Pirastu hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo:

« I magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni ».

MAROTTA, Relatore per la maggioranza. A questo punto possiamo inserire i commi aggiuntivi all'articolo 3, lasciati in sospenso, relativi ai magistrati.

PRESIDENTE. È esatto: ha facoltà di parlare, onorevole Marotta.

MAROTTA, Relatore per la maggioranza. Fu precisato che i magistrati non si potessero presentare nelle circoscrizioni in cui nei sei mesi precedenti la data di accettazione della candidatura si fossero trovati assegnati, anche se in posizione di aspettativa, od anche se allontanati dall'ufficio per qualsiasi ragione.

Noi abbiamo creduto di interpretare questa volontà della Camera nel testo di cui do

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1956

lettura; che comprende due commi da aggiungere all'articolo 3:

« I magistrati, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti alla data di accettazione della candidatura.

Non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa ».

Questo anche per le altre circoscrizioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione queste formule perfezionate dalla Commissione in correlazione a votazioni precedenti.

(Sono approvate).

Onorevole Gullo, insiste sul suo emendamento ?

GULLO. L'articolo aggiuntivo da me presentato riguarda un altro problema: basta leggere l'emendamento perché ogni illustrazione risulti senz'altro superflua.

Propongo che i magistrati, i quali siano stati candidati ma non siano riusciti eletti, non possano esercitare le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni. Mi pare che le ragioni le quali determinano questo emendamento siano chiarissime. Se non ci fossero altre ragioni che non consentono una soluzione diversa, mi sarei spiegato la permanenza del magistrato eletto nella circoscrizione appunto perché la euforia della vittoria è pensabile che non turbi la sua serenità di coscienza; ma la disfatta, invece, è senz'altro certo che determina uno stato d'animo non conciliabile con la serenità che si richiede al magistrato.

È per questo che propongo che il magistrato non eletto non possa essere assegnato nella circoscrizione dove si sono svolte le elezioni.

PRESIDENTE. Senza entrare nel merito, debbo rilevare che qui interviene anche il potere di un altro organo, perché disporre che i magistrati presentatisi candidati e non eletti non possono conservare le funzioni nella sede originaria significa costringere il ministro a trasferirli. E per quale sede? E sarà una sede gradita dal magistrato? Vi sarà una sede libera? Ella è stato guardasigilli e comprende il problema.

GULLO. Il magistrato si può trovare in queste condizioni anche indipendentemente dal fatto elettorale. Nel momento in cui è promosso, il magistrato può perdere la sede dove esplicava fino allora le sue funzioni, e

non si sa dove sarà assegnato dal ministero. Non per questo si vorrà sostenere che il magistrato non debba essere promosso.

Il magistrato quando pone la sua candidatura sa che non potrà esercitare le sue funzioni nella circoscrizione elettorale dove è stato battuto.

PRESIDENTE. In caso di promozione si può rinunciare alla sede. Poi vi è il grosso problema della inamovibilità. Se il magistrato non consente, distruggeremmo in sede di legge ordinaria un principio costituzionale, per cui i magistrati sono inamovibili?

GULLO. La inamovibilità costituisce un diritto al quale il magistrato può rinunciare, tanto è vero che può chiedere parecchie volte il trasferimento in altra sede.

Nel momento in cui pone la sua candidatura politica, il magistrato sa che per ciò stesso rinuncia alla inamovibilità. Rimane un fatto suo rinunciare o meno, in quanto non è obbligato a porre la sua candidatura.

DEGLI OCCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEGLI OCCHI. Devo esprimere parere contrario all'emendamento Gullo non solo per le ragioni proposte sotto forma di interrogativi dal Presidente, perché effettivamente si vincola in un certo senso altro potere e poi si interviene anche a modificare uno *status*, ma anche per le ragioni psicologiche cui si riferisce l'onorevole Gullo, perché, mentre per quanto riguarda la eleggibilità capisco tutta la prudenza e capisco come si sia arrivati a temperamenti che sono indicatori, per quanto riguarda la corsa sfortunata nel « premio (ma è un premio?) Parlamento », mi pare che non si possa ipotizzare che un insuccesso elettorale abbia a determinare stati d'animo di furore vendicativo inconcepibili con la superiorità di ordine morale alla quale è tenuto il magistrato.

Faccio poi osservare che per lo più non coincidono (possono coincidere) i confini della giurisdizione con quelli della circoscrizione elettorale.

Lasciamo, pertanto, qualche margine alle volontarie osservanze e agli apprezzamenti di opportunità, né dubitiamo temerariamente che possano seguire spedizioni punitive di rappresaglia contro gli avversari vittoriosi del magistrato elettoralmente battuto!

Alle considerazioni gravissime di ordine permanente cui ha accennato l'onorevole Presidente si aggiungono valutazioni che inducono ad aver fede nella rettitudine superiore, che non può essere indubbiata (peg-

gio esclusa) dinanzi ad un infortunio di natura elettorale.

Voterò, quindi, contro l'emendamento Gullo.

GULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO. Evidentemente l'onorevole Degli Occhi non ha risposto alla obiezione dell'onorevole Presidente. Egli ha risposto piuttosto alle ragioni che, secondo me, giustificano l'emendamento.

Qui dobbiamo superare l'obiezione dell'onorevole Presidente. Vorrei ricordare all'onorevole Presidente che la Camera ha già approvato una disposizione per la quale il magistrato, nel momento in cui pone la sua candidatura, deve porsi in aspettativa: e, ponendosi in aspettativa, perde la sede in cui egli si trova. Su questo non vi è dubbio. Questo per rispondere all'onorevole Presidente.

Dunque, il magistrato, quando non risulta eletto, è senza sede in quel momento. Ora chiediamo che, nel destinare il magistrato ad una nuova sede, dopo che sia stato battuto nelle elezioni, egli non venga dal ministero assegnato alla sede dove le elezioni si sono svolte. Non vedo, dunque, come il principio della inamovibilità venga violato.

PRESIDENTE. Onorevole Gullo, io partivo dal presupposto che il magistrato non perdesse la sede. Ora, se è esatta la sua premessa che con l'aspettativa il magistrato perde la sede, il mio rilievo non ha più ragione d'essere.

GULLO. Sì, perde la sede.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Gullo?

MAROTTA, *Relatore per la maggioranza*. Col testo relativo ai magistrati, da noi già approvato, non possiamo più avere un magistrato che si presenti candidato nella circoscrizione in cui presta servizio. Quindi, l'emendamento Gullo servirebbe per evitare che un magistrato non eletto in una circoscrizione venga colà trasferito successivamente.

La preoccupazione dell'onorevole Gullo può essere pure fondata, ma in verità mi sembra eccessiva, perché il farsi trasferire là dove si è stati sconfitti mi pare una eventualità difficile a verificarsi.

Inoltre, mi preoccupo della mancanza di un qualsiasi termine. Ella, onorevole Gullo, vuole che per tutto il resto della loro vita questi candidati non eletti non passino più per quella circoscrizione?

GULLO. Si stabilisca: cinque anni.

MAROTTA, *Relatore per la maggioranza*. Comunque, per tutte queste ragioni abbiamo notevoli perplessità e ci pare opportuno invitare la Camera a non approvare l'emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Evidentemente l'onorevole Gullo intende sollevare i magistrati battuti alle elezioni politiche da situazioni di natura politica che possono aver contratto nel collegio nel quale si sono presentati e sono stati battuti. Per altro mi pare che il problema esista anche per molti altri funzionari dello Stato che si trovano nelle stesse condizioni. Ora, l'esercizio del magistero giudiziario è forse più limitato di quel che sia l'esercizio di altre funzioni decentrate dell'amministrazione dello Stato.

Ma, detto questo, mi parrebbe anche di dover osservare che noi penetriamo in un ordinamento previsto dalla Costituzione, che crea l'indipendenza della magistratura, in un momento in cui è stata presentata al Parlamento la legge per il consiglio superiore della magistratura.

Poiché mi pare anche di poter affermare che le elezioni politiche non sono imminenti (almeno, non sembrano imminenti), se ne potrà parlare in altra sede. Insomma, in questo momento daremo vita a delle complicazioni notevoli e, pertanto, inviterei l'onorevole Gullo a non insistere.

PRESIDENTE. Onorevole Gullo, ella aggiungerebbe il termine di cinque anni?

GULLO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo aggiuntivo Gullo così perfezionato:

« I magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare per cinque anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni ».

(È approvato).

Segue un gruppo di articoli aggiuntivi che riguardano il voto degli italiani all'estero. Riterrei opportuno che la Camera deliberasse anzitutto sul principio se si debba o no ammettere questo voto. In caso positivo si passerebbe poi all'elaborazione delle norme.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Nelle sue dichiarazioni al termine della discussione generale, il ministro dell'interno ha avuto la cortesia di esprimersi su questo

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1956

gruppo di emendamenti e sul problema. Se ho ben capito, egli ha accettato il principio in parte, salvo a precisare la formulazione delle norme. Ora vorrei pregare il ministro di precisare meglio il suo pensiero, in modo che la Camera, nel votare il principio, lo potesse fare senza riserve mentali e senza allargare né restringere il contenuto del principio stesso.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Ritenevo di essere stato preciso quando parlai in sede di discussione generale. Ripeto che sulla questione di principio la Camera può essere d'accordo, così come si dichiarò d'accordo il Governo. Si tratta di vedere i limiti della questione. Infatti, arrivati ad un certo punto, bisognerà che noi, se approviamo una norma, facciamo sì che la norma sia operante in concreto, non in astratto.

Dissi che ero favorevole al voto degli italiani all'estero che risultavano iscritti nelle liste elettorali. Feci altresì presente che era impossibile consentire il voto a tutti gli italiani all'estero per la impossibilità di reperirli, di censirli e di farli votare.

Se si tratta di accettare una questione di principio, salvo a studiare poi le modalità esecutive, il Governo è d'accordo. Ma mi pare che oltre questo non si possa andare.

L'onorevole Almirante, nell'emiciclo, mi diceva che il Governo si doveva impegnare a trasportare in Italia gli italiani iscritti nelle liste o a farli votare presso i consolati. Ma il voto presso i consolati presenta anche esso delle difficoltà non superabili. Si ritarderebbe almeno di dieci o quindici giorni la proclamazione ufficiale dei risultati della consultazione elettorale politica per il territorio nazionale.

Allora si tratta di trovare una espressione concreta in cui si estrinsechi il principio sul quale credo che la Camera sia d'accordo. Ma discutere in questa sede emendamenti indiscriminati e porli in votazione significa fare qualcosa al disopra delle nostre possibilità.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Onorevole ministro, temo che le sue parole mi abbiano dato ragione quando mi permettevo di dire di non aver capito bene la sua posizione e che si trattava anche di una posizione non del tutto chiara.

E allora preciso. Quando noi chiediamo o accettiamo che si voti il principio del voto agli italiani all'estero, intendiamo che gli italiani all'estero, salvo a stabilirne le categorie e salvo a stabilire come il voto debba tecnicamente avvenire, possano votare contemporaneamente agli italiani residenti in Italia. Perché se si accettasse il principio di concedere il voto degli italiani all'estero, ma contemporaneamente si dichiarasse — come il ministro ha dichiarato — che gli italiani non possono votare all'estero, io non so quale principio noi avremmo accettato. Perché è evidente che gli italiani attualmente residenti all'estero e iscritti nelle liste elettorali, se rientrano in Italia al momento del voto, possono votare. Ma questo non innoverebbe proprio nulla alle disposizioni vigenti.

Pertanto il principio sul quale possiamo accettare che si voti, salvo a stabilire le formulazioni e a prendere in esame la possibilità di controlli più precisi di quelli che ci siamo permessi di proporre, è questo: gli italiani all'estero iscritti nelle liste elettorali possono votare pur residendo in quel momento all'estero. Altrimenti noi in realtà non voteremo assolutamente nulla.

PRESIDENTE. Poiché l'emendamento Michelini ed altri fissa il principio di far votare all'estero i cittadini italiani residenti all'estero, emendamento quindi di per sé radicale, se esso fosse approvato resterebbe impregiudicata la disciplina. Se fosse respinto cadrebbero tutti gli altri emendamenti.

Potremmo porre in votazione, quindi, questo emendamento.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Siamo perfettamente d'accordo, riservandoci di sviluppare poi il nostro pensiero.

DEGLI OCCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEGLI OCCHI. Credo che qui sorga un problema di tecnica legislativa. Non credo che si possa votare contro il principio, anche perché nemmeno il Governo è contrario a un'affermazione meramente teorica.

PRESIDENTE. Se mi permette, vorrei dire che affermazioni teoriche non se ne possono fare in sede di votazione di articoli. Chiarisco la mia proposta: qui si tratta di votare il primo degli articoli aggiuntivi Michelini ed altri, che, se approvato, ci consente di esaminare la disciplina concreta del voto degli italiani all'estero, negli altri emendamenti presentati; se eventualmente è respinto, tutti gli altri emendamenti cadono.

DEGLI OCCHI. Se votiamo la prima parte dell'articolo aggiuntivo Michelini, evi-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1956

dentemente noi discipliniamo, e non ci limitiamo ad un voto astratto: che gli italiani all'estero possano votare. Ci determiniamo a qualche concretezza. Imboccata la strada della concretezza dobbiamo inoltrarvi. Diversamente sterileremo il pur ammesso e concretato principio. Io mi preoccupo da un lato che non si faccia soltanto della teoria, e dall'altro che non si faccia a sufficienza della pratica inoltrandoci a votare la prima parte dell'emendamento Michellini.

Comunque, come vi sono altri articoli sui quali si può speditamente discutere e votare, questo problema potremmo riservarlo alla giornata di domani.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Più si discute la materia, nobilissima quanto si vuole, e più diventa irrisolvibile.

Innanzitutto, onorevole Almirante, tanto per entrare in dettaglio, di quali categorie intendiamo parlare? Né ella né alcuno in quest'aula può sapere quanti sono gli italiani all'estero e quanti siano coloro che si sono inseriti nella comunità nazionale di adozione. Quindi, siccome si dovrebbe trattare di talune categorie di italiani all'estero, quali sono queste categorie alle quali potremmo riservare questo diritto? Anche se ella volesse fare una casistica di categorie reperibili e quindi idonee alla espressione del voto, rimarrebbe sempre il modo con cui le categorie stesse vi sarebbero tratte.

Il problema è stato lungamente studiato, lo dissi già in sede di discussione generale. Al Ministero dell'interno esistono notevoli precedenti. Vi fu l'esame di una sola possibilità concreta, quella del voto per corrispondenza, il quale, peraltro, aveva bisogno di una infinita serie di garanzie, perché si prestava ad alterazioni del contenuto, e quindi della volontà dell'elettore.

Per cui, signor Presidente, anche sul terreno pratico (potrei continuare per molto tempo e mi pare che l'ora non consigli di attardarsi in una discussione di questo genere), se si vuole rinviare a domani, si rinvii pure, tanto più che non credo che il problema nella notte possa trovare alcuna soluzione.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Il problema è importante, e si può respingere o accettare.

LACONI. Abbiamo capito: si decida col voto!

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Non so se abbiate capito. Vi è una opinione pubblica...

PRESIDENTE. Onorevole Almirante, non per impedirle di manifestare il suo pensiero, né per restringere la discussione, ma per giustificare quel po' di impazienza che vi è, dato che si tratta di posizioni già delineate in sede di discussione generale, la pregherei di non polemizzare.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Non polemico, desidero soltanto rispondere al ministro.

Il ministro dell'interno ha detto che il problema è irrisolvibile e con ciò è entrato nel merito, della questione mentre finora non vi eravamo entrati.

Successivamente il ministro dell'interno ha detto: bisognerebbe fissare la casistica e il modo di elezione. Ma la casistica e il modo di elezione sono stabiliti negli articoli aggiuntivi da noi proposti: possono essere accettati o respinti, ma non possono essere accettati o respinti senza che se ne discuta.

In terzo luogo, l'onorevole ministro dell'interno ha detto: se ne potrebbe discutere molto a lungo, perché avrei molte cose da dire. Non sarò io a contestargli che abbia molte cose da dire, ma l'onorevole ministro ci consentirà che, in risposta alle molte cose che egli ci potrebbe dire, qualche cosa abbiamo da dire anche noi, altrimenti non avremmo affrontato un problema di questo genere.

Se si accetta l'impostazione dell'onorevole ministro dell'interno, penso che possa anche essere accolta la richiesta dallo stesso fatta che si rinvii il problema ad altra seduta. Noi siamo anche d'accordo di discuterlo in questa seduta; non siamo però d'accordo (data l'impostazione che il ministro dell'interno ha creduto di dare al problema e data l'impostazione che, d'altra parte, noi stessi vogliamo dargli) che se ne discuta frettolosamente: intendiamo discutere il problema in tutta la sua ampiezza. Non è accettabile che si voti sul principio soltanto, dato che il ministro dell'interno da un lato dichiara che il principio potrebbe essere accettabile, dall'altro però dichiara che il problema è assolutamente irrisolvibile.

Allora bisogna discutere nel merito, e bisogna che abbiamo la possibilità di documentare, dal nostro punto di vista, che il problema non è affatto irrisolvibile e che le

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1956

soluzioni che proponiamo sono, almeno per quanto riteniamo, accettabili.

DEGLI OCCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEGLI OCCHI. Non sono mai entusiasta dell'urgenza per votare una legge. Non credo che sia in questo caso applicabile l'argomento ferroviario o quello pasquale per mutare l'iter della legge. Per quanto riguardava la legge elettorale amministrativa, mi sentii dire che l'urgenza era necessaria data l'imminenza delle elezioni.

Se qui si propone un problema fondamentale, si dica se il problema può essere risolto in un domani storico o in un domani dal punto di vista cronologico.

Il problema è grave. Le difficoltà sono di ordine tecnico. Non ho mai saputo che non si possano risolvere legislativamente difficoltà di ordine tecnico. L'emendamento Almirante va oltre un'affermazione di principio, e quindi bene ha impostato il problema l'onorevole Presidente della Camera. Ma va da sé che non vorrei che fuori di qui si dicesse, rifiutandosi di affrontare domani o posdomani il problema di ordine tecnico, che si fanno fuochi di artificio, ad onore di un principio che in realtà non si vuole produttivo di conseguenze.

Pertanto, formulo una proposta precisa, e cioè che si rimandi a domani il seguito di questa discussione e l'esame di questo importantissimo problema sul quale si finge la concordia nazionale, mentre di fatto la concordia nazionale è messa in iscacco dalla asserita difficoltà tecnica.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta Degli Occhi di rinviare il seguito della discussione a domani.

(Non è approvata).

ROMUALDI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMUALDI. Mi meraviglio, signor Presidente, della fretta con cui si è giunti alla votazione su di un argomento che, indipendentemente dal giudizio politico che si vuol dare, resta di importanza fondamentale, prima perché interessa alcuni milioni di italiani....

Una voce a sinistra. Fascisti!

ROMUALDI. Può darsi che siano fascisti; ma allora sarebbe una condanna per voi: tutti gli italiani all'estero sarebbero fascisti! Ad ogni modo, si tratta sicuramente di alcuni milioni di italiani che hanno il torto, evidentemente, per taluni settori di questa Camera, di aver mantenuto fede alla

loro italianità. (*Interruzioni a sinistra*). Quella italianità che deve essere da noi almeno riconosciuta di pieno diritto e che dovrebbe spingerci a compiere il nostro dovere di metterli in condizione di esercitare liberamente la loro volontà nei confronti della situazione politica della loro patria e, quindi, di votare per quelle forze politiche che ritengono più idonee a difendere gli interessi del paese e quelli loro particolari.

D'altro canto, l'onorevole ministro, che in fondo ha tentato di uscire da questa situazione in maniera brillante, dimenticando che mentre si afferma d'accordo sul principio, non si può nello stesso tempo, dichiarare che praticamente, dal punto di vista tecnico, il problema non è risolvibile (e cioè, sostanzialmente che gli italiani all'estero non possono votare), ha dimenticato un progetto di legge che dovrebbe essere almeno discusso prima di essere definito assolutamente fantastico.

Il progetto di legge presentato al Senato dai senatori di questo gruppo è illustrato da una relazione la quale ha messo fra l'atro in evidenza che il problema è già stato più volte affrontato e che un'affermazione di principio è stata altre volte già fatta, ma che mai si è da nessuno escluso che si possa praticamente realizzare, dar corpo a questa affermazione di principio. Il ministro ha detto: fate una casistica. Evidentemente non aveva presente la casistica del progetto di legge cui mi riferisco, che è stata, poi trasformata in emendamenti. Vi è una serie di categorie di italiani all'estero che sono stati elencate e definite dal progetto e che costituiscono, nel loro complesso, la comunità italiana vivente fuori dei confini della patria.

Per quale categoria di italiani all'estero è difficile risolvere il problema del voto? Per quella, se non sbaglio, segnata con la lettera f), cioè per gli italiani che hanno la residenza all'estero per ragioni di lavoro o di studio. Mentre per tutte le altre categorie il problema è di evidente facilissima soluzione. Direi che da parte del Governo doveva esserci molta più prudenza nel fare codesta affermazione di principio, la quale avrebbe potuto essere considerata sostanzialmente solo che fosse stata accompagnata, per esempio, dalla dichiarazione che per tutte le categorie, salvo per la categoria segnata dalla lettera f), si sarebbe tentato di risolvere il problema al più presto; anzi, che ci si poteva senz'altro mettere in condizioni di risolverlo facilmente.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1956

Infatti, si tratta di far votare, come prevede la lettera a), i funzionari del corpo diplomatico e consolare, gli addetti e gli impiegati delle ambasciate e dei consolati. Non vedo come questo non possa essere facilmente realizzato.

La lettera b) prevede che possono ugualmente esercitare il diritto di voto i militari del corpo di sicurezza della Somalia. Anche qui non vedo quale difficoltà può sorgere. La lettera c) accenna ai funzionari e agli impiegati dell'A. F. I. S. dislocati in Somalia. E anche questa è una categoria per la quale sarebbe facilissimo risolvere il problema dell'esercizio del voto. La lettera d) parla dei militari dislocati all'estero per ragioni di servizio. Noi abbiamo parecchi militari all'estero in servizio presso i vari comandi internazionali cui non può essere negato il diritto di esprimersi. La lettera e) parla del personale navigante e a terra delle compagnie di navigazione ed aeree, e delle persone con esso conviventi, residenti all'estero. La lettera g) parla dei cittadini italiani che si trovano momentaneamente per ragioni di turismo o per altri motivi fuori dell'Italia e oltre gli stretti di Gibilterra e di Suez. Per tutti questi si tratterebbe in sostanza di organizzare rapidissimamente presso le ambasciate, i consolati e le legazioni italiani gli uffici elettorali.

Non è questo certamente un problema di così grave portata ed insolubile come il ministro dell'interno ritiene. Esso potrebbe essere al contrario risolto facilissimamente. Con ciò, si darebbe all'affermazione di principio qualche cosa di veramente sostanziale che ne farebbe non una vaga sentimentale promessa per uscire da una imbarazzante situazione politica, ma l'espressione della concreta buona volontà del Governo nei confronti degli italiani all'estero.

Quanto alla lettera f), valeva veramente la pena di rinviare questa discussione se si voleva seriamente affrontare il problema. Per i casi previsti dalla lettera f) vi sono, secondo calcoli approssimativi, circa 3-4 milioni di italiani residenti all'estero cui spetterebbe il diritto di voto. Su questa lettera del progetto si potrebbero fare in verità delle grosse discussioni; si potrebbe ad esempio, fare riferimento a questioni di opportunità politica o di ordine pratico, magari per concludere che a questi italiani sarebbe più utile ed anche più politicamente produttivo astenersi dall'esercitare il proprio riconosciuto diritto di voto; si potrebbe fare una lunga discussione intorno allo stato di coloro che

hanno mantenuta la cittadinanza italiana e non ne hanno assunto nessun'altra, o intorno a quella di centinaia di migliaia di italiani i quali, pur mantenendo quella italiana, hanno assunto altra cittadinanza.

Comunque, a questo punto, si poteva sul serio fare una casistica, ma una casistica onesta, una onesta e responsabile valutazione politica intorno ad un problema di indubbia importanza, che avrebbe dovuto accendere la purtroppo dubbia sensibilità politica di questa Camera.

Ecco perché desidero ancora una volta richiamare, onorevole ministro e onorevoli colleghi, la vostra attenzione, e invitarvi ad un più approfondito, ad un più serio esame di questo problema e a una più serena discussione, tenendo anche presente che noi lo solleviamo indipendentemente dai motivi politici che fanno protestare i settori di sinistra.

Se noi sosteniamo questo problema non lo facciamo per ragioni di partito. Forse è vero che gli italiani all'estero hanno i condannabili sentimenti ai quali facevano cenno i nostri avversari. E ci piace. E ne siamo lieti. Ma non vi è dubbio che se questi italiani votassero, per il senso di responsabilità che hanno sempre dimostrato e per lo stesso diretto controllo che potrebbe essere esercitato nei loro confronti, la stragrande maggioranza di essi voterebbe per i partiti governativi. Gli italiani all'estero — ci piace dirlo — devono essere governativi. Forse è veramente bene che lo siano. Ma devono essere italiani responsabili, e, come tali, votando per il Governo, avere il diritto di criticare il governo quando opera nei loro confronti e nei confronti degli interessi generali del paese.

Ecco perché siamo favorevoli a questi articoli aggiuntivi, meravigliati che il Governo non riesca ad invitare la maggioranza di questa Camera ad andare oltre la mera affermazione di principio, accettando la discussione sulla casistica, sul merito, insomma. Discussione che potremo fare questa sera o domani, ma che comunque darebbe un tono di responsabilità e di dignità alle nostre decisioni particolarmente nei confronti della massa sensibile e numerosa dei nostri compatrioti lontani. (*Applausi a destra*).

SPONZIELLO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SPONZIELLO. Ella ha detto, onorevole ministro, di essere favorevole al principio e che si tratta di una questione di limiti. Accettiamo il suo punto di vista: siamo favorevoli al principio e ci rendiamo conto che è

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1956

questione di limiti, perché bisogna riconoscere, per onestà di linguaggio, che effettivamente sussistono difficoltà di carattere tecnico per assicurare il diritto di voto, indistintamente, a tutti i 3 milioni e mezzo di italiani all'estero. Ella, però, ci darà atto che molte di queste difficoltà sono state superate e molte ancora possono essere superate in considerazione degli ottimi rapporti fra l'Italia e gli altri Stati, rapporti da voi tanti diplomaticamente decantati.

Il problema ha due aspetti, e su questi punti il ministro dovrebbe illuminarci. Vi è un primo interrogativo: vi sono disposizioni tassative in tutti gli altri paesi che proibiscono agli immigrati di votare in concomitanza con le elezioni politiche che si svolgono nei loro paesi di origine? In 68 Stati — ed ella lo deve sapere, onorevole ministro — non mi pare che vi siano queste difficoltà, pur prendendo atto che in un paese dell'America del sud, nel Brasile, è fatta proibizione assoluta (come ha scritto l'onorevole Almirante nella sua relazione) ai cittadini appartenenti a Stati stranieri e colà residenti anche per ragioni di lavoro di svolgere attività politica; e pur prendendo atto che in un paese dell'Europa, in Ungheria, è fatto divieto di svolgere attività politica agli immigrati. Resta però il principio che in moltissimi paesi dove vi sono i nostri immigrati non esistono disposizioni che facciano divieto ai cittadini immigrati di votare.

Vi è poi un secondo problema, molto più importante. Come si comportano gli altri Stati? Ella, onorevole ministro, ci ha detto che vi sono difficoltà di carattere tecnico. Ora, gli altri paesi concedono il diritto di voto ai propri cittadini che si trovino comunque all'estero per un qualsiasi motivo, compreso quello del lavoro.

In poche parole, si tratta di stabilire se è possibile superare quelle difficoltà di carattere tecnico che ostano a che anche l'Italia estenda il diritto di voto ai propri cittadini all'estero. Se l'Olanda fa votare per procura, se in molti paesi gli emigrati votano per corrispondenza, se in molti paesi essi votano presso le proprie delegazioni o addirittura, come in Norvegia, consegnando la scheda anche al capitano di un mercantile, perché non dovremmo consentire, almeno in linea di principio, il voto agli italiani all'estero? Io mi richiamo alla vostra responsabilità, colleghi della maggioranza. Gli italiani all'estero non votano per i partiti, ma per l'Italia. Attenzione, non sono voti che vanno alle sinistre (ecco perché esse vi si oppongono). Se respingete la nostra proposta

vi assumete una grave responsabilità, perché i voti che negate sono voti in favore delle forze anticomuniste.

Una voce a sinistra. Sono i voti dei fascisti!

SPONZIELLO. In base alle considerazioni esposte io dichiaro pertanto che noi voteremo per l'estensione del voto agli italiani all'estero.

FORMICHELLA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORMICHELLA. Come ha avuto occasione di dire l'onorevole Degli Occhi, l'argomento di cui stasera ci occupiamo è della massima importanza. Non è possibile che noi sorvoliamo su di esso lasciandoci prendere dalla fretteolosità e dall'ora tarda. È un argomento che deve essere discusso e trattato ampiamente questa sera, oppure differito alla seduta di domani.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno.* Gli italiani all'estero in nessun periodo della storia nazionale hanno mai votato. (*Commenti a destra*).

FORMICHELLA. Ella ha detto poco fa che accettava la questione di principio. Però se ella dice che in nessun momento della storia d'Italia gli italiani all'estero hanno potuto votare, vuol dire che la questione di principio ella la discute.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno.* Dico questo perché non si è mai trovata la soluzione.

FORMICHELLA. Occorre allora trovarla.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza.* Non la trovano perché non vogliono trovarla.

FORMICHELLA. Scendiamo all'esame della questione, almeno limitatamente alle proposte da noi elaborate.

Come ha già detto l'onorevole Romualdi, non si tratta di affrontare una questione di principio, la quale naturalmente ci porterebbe molto lontano, giacché dovremmo decidere del voto di 4, 5 milioni d'italiani che si trovano all'estero.

L'emendamento invece si può dire che abbia carattere tassativo. Esso si riferisce ad alcune limitate categorie. Allora, se vogliamo accettare il principio già ammesso dall'onorevole ministro, il quale ha dichiarato che il Governo accetta il principio, rendiamolo senz'altro operante, dando a queste categorie il diritto all'elettorato. Non ci sono insormontabili difficoltà, come ha già dimostrato l'onorevole Romualdi. La questione può essere senz'altro delibata. Affrontiamola, quindi, o questa sera o domani, attraverso l'emenda-

mento da noi articolato, e decidiamo con buona volontà. Giustamente dicevano i colleghi poco fa che il problema involge la responsabilità di tutta la Camera. Si tratta di nostri fratelli all'estero, i quali una volta tanto devono avere la prova che il paese si ricorda di loro e che essi sono nel cuore di tutti gli italiani in patria.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. È mio dovere rispondere ad alcuni rilievi che sono stati fatti.

La questione non può diventare politica. Come poco fa la Camera è stata unanime per il voto a Trieste, vorrei che potesse essere unanime anche per il voto agli italiani all'estero.

Però, onorevoli colleghi, non bastano le impostazioni teoriche. Qui si tratta di poter far votare, ed allora, poiché l'onorevole Almirante ha detto che la casistica v'è, e l'onorevole Romualdi poco fa ha ripetuto le stesse cose, devo fare le seguenti osservazioni. Innanzitutto i funzionari del corpo diplomatico e consolare sono poche unità: non vale veramente la pena di ritardare di quindici giorni, con notevoli conseguenze, la proclamazione del risultato delle consultazioni elettorali.

Qui si tratta di stabilire in quale modo queste schede, poche o molte che siano, le quali verrebbero depositate presso i consolati, potrebbero essere trasmesse in Italia. Si tratta di stabilire per quali collegi e per quali circoscrizioni i singoli votanti dovrebbero esprimere il loro voto.

Per quanto attiene ai marittimi, la Camera ha già votato, proprio in sede di legge elettorale politica, il voto ai marittimi che si trovano nei porti nazionali; ha escluso la possibilità di estendere il voto agli equipaggi che si trovano in navigazione; perché l'emendamento dell'onorevole Lucifredi, accettato dal Governo, lo escludeva per evidente impossibilità.

Ma veniamo agli italiani residenti all'estero. Difficile è una determinazione di quelli che vi si trovano o vi risiedono per motivi di lavoro. Osservo per altro che di quelli che vi si trovano per motivi di lavoro temporaneo, la più parte sono in Europa, soprattutto come minatori, segnatamente nel Belgio: costoro sono sempre venuti a votare.

Voi dite poi: «coloro che si trovano all'estero per motivo di studio o di domicilio». Ma che significa questa dizione?! Chi è all'estero per ragioni di domicilio, evidente-

mente o ha già perso la cittadinanza italiana, oppure si trova in quelle tali condizioni per cui, per il fatto di avere la doppia cittadinanza, è solitamente irreperibile. Quanto poi a coloro che vanno all'estero per ragioni turistiche, permettetemi che vi dica che la cosa è veramente umoristica, perché se questi cittadini vanno a visitare l'estero proprio durante le elezioni, vuol dire che non sentono il dovere di esprimere il loro voto in Italia. (*Proteste a destra*).

Vuol dire allora che si tratta di una casistica meramente accademica. Se voi volete fare una proposta seria, potete farla in questo modo, demandando a una legge particolare lo studio del voto degli italiani all'estero; non già ponendo su un piano puramente teorico o suggestivo un problema che non è risolvibile.

DE MARZIO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARZIO. L'onorevole ministro ha dichiarato che accetta la questione in linea di principio, ma che non crede che tale questione possa essere tradotta in norme esecutive. Ma dir ciò vuol dire negare anche la questione da un punto di vista di principio, pur se, per ragioni di opportunità, si tiene ad affermare il contrario in questa Camera.

L'onorevole ministro nella sua replica ha fatto presente quali sarebbero le difficoltà per quello che riguarda la realizzazione della casistica proposta dagli emendamenti Michelin, Almirante, e Roberti, facendo presente, ad esempio, che non si saprebbe per quale collegio dovrebbero votare gli italiani residenti all'estero. Ma questo è stato detto proprio nella norma successiva: essi dovrebbero votare cioè nel collegio elettorale della lista cui sono iscritti.

Potrà sembrare non troppo facile eseguire una norma di questo genere, ma appunto per questo noi chiedevamo una discussione, per stabilire cioè fino a che punto quanto è stato proposto dai colleghi del nostro gruppo potesse esser tradotto in norma esecutivo, e sino a che punto invece dovesse esser corretto e revisionato. L'aver invece ostinatamente rifiutata la discussione, dichiarando frettolosamente che non è assolutamente possibile affrontare il problema, significa in realtà non voler risolvere la questione di principio.

Circa poi la casistica recata dall'onorevole ministro, secondo il quale gli addetti al corpo diplomatico-consolare sono poche unità, debbo dichiarare che qui noi non facciamo questione di numero, ma facciamo una questione mo-

rale. Così per il personale della Somalia difficoltà non dovrebbero esservi.

Così non comprendiamo quali difficoltà vi potrebbero essere per i militari dislocati all'estero per ragioni di servizio; non comprendiamo quali difficoltà vi potrebbero essere per il personale navigante e a terra delle compagnie di navigazione aerea; e non comprendiamo nemmeno come il ministro possa dire che non siano facilmente individuabili le categorie di italiani residenti all'estero per motivi di lavoro, studio o di domicilio. Queste categorie sono chiaramente indicate nella nostra formula, che può darsi che non sia perfetta dal punto di vista tecnico, ma avremmo amato che questa sera ci fosse stata suggerita una formula migliore di quella da noi proposta; quello che non possiamo accettare e contro cui dobbiamo protestare è invece che non si sia voluto affatto discutere su questo argomento e ci si voglia affidare semplicemente ai colpi di maggioranza.

Per concludere questa dichiarazione di voto, nel dire che sono favorevole all'emendamento Michellini-Almirante-Roberti, devo dire che con la proposta fatta da questi tre colleghi si intendeva soprattutto dare espressione alla solidarietà degli italiani che vivono in patria verso i loro connazionali che vivono in altre terre. (*Applausi a destra*).

ANFUSO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANFUSO. Non ho nessun proposito ostruzionistico, vorrei solo fare una dichiarazione di voto. Mi rendo conto delle ansie di una parte della Camera che vuole andare o a dormire o a mangiare, ma la questione mi sembra molto delicata per due ordini di motivi. Il ministro dell'interno ha affacciato l'ipotesi che questa parte politica voglia fare di questa questione del voto degli italiani all'estero la solita sparata retorica, come voi dite, la solita manifestazione nazionalistica.

Vorrei esaminare la questione intanto temporalmente. La proposta di legge del mio gruppo è stata presentata anteriormente alla discussione della legge elettorale politica e non abbiamo mai pensato che dovesse essere discussa in sede di emendamenti. Noi avevamo raccolto tutto il materiale relativo alla votazione degli italiani all'estero in base anche ai dati che ci sono stati gentilmente forniti dalle amministrazioni interessate ed abbiamo esaminato questi fatti alla luce della cronaca politica e alla luce delle necessità di questa famosa emigrazione italiana di cui tanto si è parlato e di cui tanto

si parla a scopo nazionalistico, come dice l'onorevole ministro dell'interno, o a scopo demagogico, come dice ancora l'onorevole ministro dell'interno. Emigrazione cui non riusciamo assolutamente a dare nulla. Possiamo dare all'emigrazione le belle parole o le parole amare che vengono pronunciate dal settore di sinistra quando avviene una sciagura mineraria, come nel Belgio; possiamo fare la solita retorica di cui tutti ci compiacciamo, ma questa emigrazione praticamente la lasciamo abbandonata alla nostra retorica o alle statistiche, ai discorsi estemporanei oppure ai viaggi di reperimento, come quelli che recentemente ha fatto il ministro degli esteri, che vorrei vedere qui, perché è una questione che riguarda propriamente lui, anzi, se non avessi il timore di apparire ostruzionistico, vorrei domandare una sospensiva in quanto desidererei che questa questione venisse affrontata dal ministro degli esteri che mi sembra sull'argomento molto più responsabile del ministro dell'interno.

Abbiamo visto (e vengo alla dichiarazione di voto) che il Capo dello Stato nella sua recente visita al di là dell'Atlantico ha trovato i massimi organi dell'amministrazione americana, ha trovato una accoglienza caldissima da parte delle supreme gerarchie dell'impero americano, ma ha trovato qualche cosa di più, che ha confortato di più gli italiani: ha trovato gli italiani di America! Sono stati gli italiani di America che hanno dato il successo al Capo dello Stato, sono stati gli italiani di New York e di San Francisco. Abbiamo visto questa diaspora italiana che è stata snazionalizzata lentamente, ma che è rimasta soprattutto italiana. Nonostante il parere del ministro dell'interno, gli italiani di America sono rimasti italiani, itali ni emigrati...

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Non mi faccia dire ciò che non ho detto! Ripeta quel che ho detto qui e non inventi, perché in materia di inventiva le fantasie si possono sbrigliare!

ANFUSO. Non faccio opera di fantasia, onorevole ministro. Ella ha voluto semplicemente relegare sul piano tecnico una questione morale, o sentimentale.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Ella poteva risolvere questo problema quando aveva facoltà di farlo. (*Commento del deputato Romualdi*).

BARDINI. Ha difeso gli italiani a Mathausen? (*Proteste a destra*).

ANFUSO. Li ho difesi meglio di lei che li ha ammazzati in Italia! (*Proteste a sinistra*).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1956

ROMUALDI. È strano come questi argomenti facciano male ai colleghi di sinistra!

ANFUSO. Volevo semplicemente dire che noi chiedevamo un gesto di natura — chiamiamola — sentimentale, se non si vuole chiamare nazionalistica: volevamo che il Governo dicesse: siamo assolutamente persuasi della necessità che gli italiani all'estero abbiano il diritto di votare. (*Interruzione del deputato Merenda*). Volevo semplicemente dire che chiediamo alla sensibilità del ministro dell'interno, sensibilità che mi sembra un po' troppo acuita, soprattutto in questa materia, che ci dia l'affidamento che gli italiani all'estero possano votare, libero poi di stabilire gli accorgimenti tecnici per farli votare tutti. Fatevi votare tutti! Dite agli italiani all'estero che il Governo italiano vuol dare loro questo riconoscimento formale e specifico del voto; dite agli italiani all'estero che questo Governo (o, se volete che non si dica Governo, dite nazione italiana), che la nazione italiana si preoccupa non solo della loro situazione fisica, ma anche della loro situazione morale! Voi ci portate sul terreno tecnico, noi vi portiamo sul terreno morale, siamo sul terreno morale! (*Commenti a sinistra*). Date il voto agli italiani all'estero, fatevi votare! Voi fate il vostro dovere di maggioranza, onorevoli colleghi dell'estrema sinistra, e — l'osservo con molto piacere — lo fate con molto zelo. (*Interruzioni a sinistra*).

Concludo la mia dichiarazione di voto invocando, a nome della mia parte politica, che sia riconosciuto il diritto di voto agli italiani all'estero, voto prima morale e poi tecnico, voto che riesca a riunire l'emigrazione italiana di ieri e di oggi! (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo articolo aggiuntivo Micheli-Almirante:

I cittadini italiani residenti all'estero iscritti nelle liste elettorali del comune di origine ed appartenenti ad una delle categorie previste dall'articolo seguente, sono ammessi ad esercitare il diritto di voto per le elezioni generali politiche, presso le sezioni elettorali costituite nelle circoscrizioni territoriali delle ambasciate, legazioni, consolati ed agenzie consolari.

(*Non è approvato*).

Dichiaro decaduti gli altri emendamenti sullo stesso argomento.

L'onorevole Antonozzi ha presentato due emendamenti al modello della scheda di Stato. Egli propone che nel modello siano stampate, accanto a ciascuno simbolo, tante

righe quante sono le preferenze che possono essere attribuite nei singoli collegi.

Qual è il parere della Commissione?

MAROTTA, *Relatore per la maggioranza*. Accetto gli emendamenti con la precisazione che sul modello deve essere indicata anche la linguetta incollata.

Cade invece, signor Presidente, il modello di scheda di cui all'emendamento Bubbio.

Desidero fare una ulteriore precisazione, signor Presidente. Noi abbiamo votato le norme che si riferiscono alle elezioni della Camera, ed è evidente che esse hanno applicazione soltanto per le prossime elezioni, cioè per la prossima legislatura. Per fare un esempio, i sindaci dei comuni con più di 20 mila abitanti non potranno restare in carica dalla prossima legislatura in poi, ma ora non devono dimettersi. Se la Camera è d'accordo su questo principio, possiamo introdurre nella legge una norma transitoria in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. I relatori di minoranza sono d'accordo?

LUZZATTO, *Relatore di minoranza*. Sono d'accordo.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Il Governo?

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. D'accordo.

PRESIDENTE. Resta allora stabilito che la Presidenza, d'intesa col relatore, in sede di coordinamento, provvederà ad inserire una norma transitoria nel senso indicato dall'onorevole Marotta.

(*Così rimane stabilito*).

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata al coordinamento del disegno di legge.

(*Così rimane stabilito*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

DE MEO, *Segretario*, legge:

Interrogazione a risposta orale.

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se gli consti che alcuni sindaci, anziché disporre perché le commissioni mandamentali eletto-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1956

rali reiscrivano d'ufficio gli elettori indebitamente cancellati dalle liste in forza della nota circolare Scelba del gennaio 1955, richiedono che questi presentino domanda *ad hoc*, ciò che, inevitabilmente, finirebbe col rendere inoperante il diritto alla reiscrizione, anche perché i termini utili per la variazione delle liste stanno per scadere.

(2611) « CAPALOZZA, MASSOLA ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere le ragioni per cui Foggia, che presenta una delle più tristi situazioni edilizie e il più alto indice di affollamento, non sia stata compresa nel piano di costruzioni di quartieri funzionali, come in un primo tempo promesso.

(2612) « DE LAURO MATERA ANNA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Governo per conoscere — anche in relazione ai ripetuti contributi a favore dell'E.N.D.S.I., la cui esistenza dovrebbe essere mantenuta in quanto, tramite l'ente predetto, ingenti quantità di soccorsi di varia natura e di provenienza diversa sarebbero inviati alla popolazione povera del nostro paese — quale sia stata l'opera dell'ente predetto nella distribuzione dei soccorsi alle popolazioni colpite dalle nevicate.

« Gli interroganti chiedono inoltre di sapere se è a conoscenza del Governo che in varie località del paese sono stati distribuiti alle popolazioni affamate pacchi di generi alimentari che sottoposti all'esame sanitario sono risultati alterati e incommestibili perché deteriorati a causa della conservazione in luoghi inadatti o malsani.

« Chiedono infine di conoscere se per caso i pacchi di cui sopra non facciano parte dei soccorsi inviati in Italia tramite l'E.N.D.S.I. e affidati per la distribuzione a enti privati onde appaiano dono grazioso di generosi benefattori.

(2613) « GALLICO SPANO NADIA, TURCHI ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se è a conoscenza dei seguenti fatti: l'11 marzo 1956 la Pontificia Opera d'assistenza ha distribuito in località Villaggio Pescatori (comune di Cagliari) dei pacchi di viveri alle famiglie povere, per la maggior parte alloggiate nei casotti balneari e particolarmente provate dall'ondata di gelo: i pacchi contenevano pasta, cacao, gallettine, formaggio, ecc.; la carta che avvolgeva i viveri portava la scritta « pacco

C.A.R.E. dono del popolo americano al popolo italiano »; ma poiché i viveri non apparivano in buono stato, la popolazione, nel timore di gettar via generi utili o di ingerire derrate avariate decise di farle analizzare dal laboratorio chimico dell'ufficio d'igiene il quale ha riconosciuto trattarsi di viveri non commestibili;

se non ritenga opportuno precisare in quale periodo è giunto in Italia l'ultimo invio di pacchi C.A.R.E. e vigilare perché non si ripetano fatti simili, veri insulti alla miseria.

(2614) « GALLICO SPANO NADIA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere per quali ragioni sia stato sospeso il rimborso delle spese del personale alla scuola normale superiore di Pisa fino dall'ottobre 1955, e se non ritiene di provvedere urgentemente a sanare la grave situazione finanziaria che ha posto in difficoltà il funzionamento di detto istituto universitario.

(2615) « RAFFAELLI, NATTA, GATTI CAPORASO ELENA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'interno, per sapere se siano a conoscenza che la direzione dei cantieri Ansaldo di Livorno ha decretato il licenziamento di un operaio e la sospensione di 14 lavoratori (fra i quali il segretario della commissione interna) perché avevano partecipato allo sciopero di protesta per i luttuosi fatti di Barletta, nei quali due braccianti furono uccisi;

se non avvertano la particolare gravità del fatto sia perché i suddetti lavoratori esercitavano un loro diritto costituzionale, sia perché esprimevano, non solo protesta, ma solidarietà verso le famiglie di due lavoratori brutalmente uccisi, sia perché il provvedimento della direzione è stato improntato a norme discriminatorie, in quanto fra i colpiti vi è un lavoratore che (essendo addetto al turno di notte) non partecipò alla manifestazione di protesta e quindi fu colpito solo perché noto per essere un attivo democratico;

e per sapere quali misure i ministri competenti intendano adottare affinché i suddetti lavoratori siano immediatamente reintegrati nel loro posto di lavoro e perché anche in futuro sia garantito il rispetto delle libertà costituzionali.

(2616) « DIAZ LAURA, JACOPONI ».

Interrogazioni con risposta scritta.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Governo, per conoscere se non ritenga opportuno chiarire in modo netto ed inequivocabile l'effettiva portata del « veto Andreotti », specificando in che modo possano conciliarsi la validità del provvedimento e la relativa concessione dei permessi di soggiorno con le norme federali attualmente in vigore; e se non sia il caso di precisare al tempo stesso a quale ente spetti la precedenza nell'adempimento della procedura del veto, al fine di evitare quel circolo vizioso che contribuisce ad aumentare il disordine nel nostro ambiente calcistico.

(19894)

« CALABRÒ ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere i motivi per cui l'Alto Commissariato dell'alimentazione, nel corrispondere la « speciale gratifica di fine d'anno » al personale dipendente dalle sezioni provinciali dall'alimentazione, ha escluso dal beneficio quel personale dipendente dalla stessa amministrazione, distaccato a prestare servizio nelle altre amministrazioni periferiche dello Stato (ispettorati agrari, prefetture, ispettorati del lavoro, ecc.), che allo stato attuale ha il trattamento economico e lo stato giuridico identico a quello del personale che è rimasto a prestare servizio d'istituto nelle sedi delle sezioni medesime.

« Il personale delle sezioni in argomento, che è stato escluso dalla gratifica, non percepisce nessun compenso, né gratifiche, né altri benefici da parte delle amministrazioni statali che lo utilizzano ed inoltre non è ammesso al beneficio delle riduzioni sulle tariffe ferroviarie.

« È da tenere presente, per altro, che il detto personale, in tutti i precedenti anni ha sempre fruito della predetta gratifica speciale.

« Chiede altresì che venga ravvisata l'opportunità di riesaminare, con spirito di assoluta equità e parità, la pendenza, trattandosi di personale che svolge lodevole attività di servizio nell'ambito di delicati uffici della pubblica amministrazione.

(19895)

« BONTADE MARGHERITA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere i motivi per i quali non ha ancora trovato possibilità di finanziamento il pro-

getto presentato dalla civica amministrazione di Ascoli Satriano (Foggia), in ordine al completamento dei lavori di costruzione di un campo sportivo in quel comune.

« L'interrogante ritiene doveroso sottolineare che l'amministrazione comunale di Ascoli Satriano, superando difficoltà finanziarie veramente rilevanti, per le particolari condizioni di bilancio, ha già effettuato lo sforzo per l'acquisto di materiale e di tutto quanto altro necessario per il funzionamento di tre cantieri di lavoro ottenuti per la costruzione del campo sportivo così vivamente atteso dalla intera cittadinanza.

« Allo stato, essendo ancora rilevante la spesa e non potendo contrarre alcun mutuo per il completamento dell'opera, si corre il rischio di perdere ogni sacrificio fatto, e quindi, il campo sportivo tanto desiderato da anni.

« L'interrogante richiama l'attenzione della Presidenza del Consiglio per intervenire eventualmente presso il C.O.N.I. perché metta a disposizione del comune di Ascoli Satriano i fondi per il completamento dell'opera.

(19896)

« PRIORE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere i motivi per cui, dopo circa dieci anni di gestione commissariale, si indugia ancora a nominare il presidente e gli ordinari organi di amministrazione dell'Ente nazionale prevenzione infortuni (E.N.P.I.), la cui perfetta efficienza funzionale assume notevole importanza sia in relazione alla nuova struttura di recente attribuitagli, sia in relazione ai compiti più vasti che allo stesso competono in seguito all'imminente entrata in vigore del regolamento sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

« L'interrogante, infine, chiede se risulta all'onorevole Presidente del Consiglio ed al ministro del lavoro che l'ente in oggetto è da molti mesi, a causa della carenza degli organi di amministrazione, in stato di assoluta paralisi e se tale stato non debba destare l'attenzione del Governo per l'adozione dei necessari ed indifferibili provvedimenti.

(19897)

« SANTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se è a sua conoscenza che il prefetto di Belluno ha concesso, senza le cautele e garanzie previste dalle leggi apposite, regolare autorizzazione

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1956

per il gioco della *roulette* all'E.N.A.L. di Bel-luno, che ha aperto una bisca vera e propria, installando, in un pubblico esercizio, due banchi, attorno ai quali si affollano, sotto gli occhi della polizia, molti sfaccendati con la speranza di vincere le 120 mila lire che il banco paga ad ogni giro, e se non ritenga doveroso porre termine allo sconcio che, oltre recare penosa impressione tra la popolazione, getta discredito sui pubblici poteri.

(19898) « BETTIOL FRANCESCO GIORGIO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere in base a quali disposizioni della legge positiva è stata in questi giorni modificata la circolare con la quale veniva « consentita » la reinscrizione nelle liste elettorali dei condannati con il beneficio della condizionale prima della entrata in vigore del vigente codice penale e di procedura penale, nel senso di limitare la reinscrizione stessa a coloro per i quali il termine della sospensione fosse felicemente maturato alla data del 1° luglio 1931.

(19899) « CAPALOZZA, MASSOLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se non ritenga opportuno richiamare l'attenzione del prefetto di Caserta sulla irregolare situazione dell'ente comunale di assistenza di Maddaloni, presieduto — in violazione delle disposizioni di legge, che dichiarano ineleggibili a consiglieri comunali gli amministratori di un ente soggetto alla vigilanza del comune, e in contrasto anche con la sentenza del Consiglio di Stato del 23 novembre 1954 — dall'assessore al comune Renato Sena.

(19900) « NAPOLITANO GIORGIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per sapere se non ritenga di dover nominare un presidente al tribunale di Padova, e per conoscere le ragioni per cui non si è ancora provveduto alla sostituzione del presidente titolare, promosso e trasferito da circa sei mesi.

(19901) « ROSINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per conoscere:

a) il numero complessivo ad oggi dei detenuti siano essi giudicabili o definitivi. E specificatamente dei detti quanti sono uomini, quante donne e quanti minori;

b) la razione giornaliera di viveri per ciascun detenuto, espressa in peso ed allo stato crudo, con specificazione delle quantità dei grassi ed aromi;

c) se la fornitura dei viveri alle carceri è fatta direttamente dal Ministero della giustizia o se a mezzo di appalto. In caso di appalto si chiede di conoscerne condizioni e prezzi e specificatamente per ogni razione viveri per ciascun detenuto quale è la somma che il Ministero paga in media agli appaltatori;

d) il costo globale, *pro capite*, del mantenimento dei tenuti;

e) per conoscere infine il numero complessivo dei carceri giudiziari, istituti e case di pena, case di cure, ecc., specificati con la sede.

(19902) « SANSONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri del tesoro, delle finanze e dell'industria e commercio, per conoscere se risponde al vero che dal Consiglio dei ministri verrebbe approvata l'emissione di un prestito obbligazionario di 60 miliardi a favore dell'Ente nazionale idrocarburi;

e per chiedere se non ritengano che tale nuovo ricorso al pubblico risparmio incida negativamente sulle possibilità della privata iniziativa e sul fabbisogno di tesoreria.

(19903) « CALABRÒ ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri delle finanze e dei lavori pubblici, per conoscere in base a quali elementi di giudizio e a quali informazioni l'ufficio del Genio civile di Pesaro ha « annullato » (*sic*) le domande per riparazione di fabbricati siti in Cagli, via Castracani, di proprietà Fini Rosina e Pierantoni Domenica, assumendo che non rientrino nelle disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 968, per non essere stati danneggiati per fatti di guerra: il che non risponde a verità, perché non può non avere subito danni uno stabile che si trovi a quattro metri di distanza da una cabina elettrica distrutta con mine dai tedeschi.

(19904) « CAPALOZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere i motivi per i quali ancora non sono stati adottati i tanto attesi provvedimenti in favore degli insegnanti elementari in previsione di una sistemazione in ruolo, in particolare per quanto riguarda i reduci e combattenti e,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1956

comunque, quali le difficoltà che si incontrano in considerazione che l'assemblea regionale siciliana ha recentemente approvato la proposta di legge presentata dall'onorevole Santagati per un concorso speciale per soli titoli riservato agli ex combattenti ed assimilati, i cui vincitori verranno immessi nel ruolo ordinario a decorrere dall'anno scolastico 1955-56. In considerazione che ciò è possibile in una regione della Repubblica, l'interrogante ravvisa che, se il provvedimento adottato dalla Sicilia non è confutabile, sia esteso al resto del territorio nazionale dal Ministero della pubblica istruzione.

(19905) « PRIORE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della marina mercantile, per conoscere se non ritenga opportuno intervenire affinché i piroscafi *Nuova Egadi* e *Nuova Ustica* dei servizi marittimi sovvenzionati dal gruppo *D*, vengano registrati nel compartimento marittimo di Trapani, anziché in quello di Palermo.

« Considerato:

1°) che sin dal 1940 tutti i vapori adibiti ai servizi marittimi sovvenzionati per le isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria sono stati sempre iscritti nel compartimento marittimo di Trapani, compresi il *Lampedusa* e l'*Ustica* in sostituzione dei quali sono entrati in servizio recentemente i due di cui sopra;

2°) che il porto di Trapani è capolinea di partenza e d'arrivo dei servizi suaccennati;

3°) che grave danno materiale e morale verrebbe arrecato al porto di Trapani, in seguito a tale mancata iscrizione nel proprio compartimento marittimo.

(19906)

« COTTONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere le ragioni per le quali — mentre nel decreto presidenziale di trasferimento della sede municipale del comune di Sant'Angelo in Grotte (Campobasso) era espressamente precisato che là, dove era detta sede, avrebbe dovuto essere istituita una delegazione comunale, il cui funzionamento avrebbe dovuto aver luogo contemporaneamente al trasferimento — sin ad oggi, pur essendosi effettuato il trasferimento con intervento di autorità, che avrebbe bene potuto essere evitato, perché non è giusto che vi siano manifestazioni ufficiali di gioia quando una parte notevole della popolazione del comune non certo ha ragione di gioire, non ancora la delegazione è stata istituita e non pare che il sindaco abbia inten-

zione di richiedere il decreto prefettizio di sostituzione dell'anagrafe autonoma presso l'ufficio di stato civile, che sarà fra giorni aperto a seguito di recente decreto del ministro della giustizia.

(19907)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere se il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti ha disposto la concessione al comune di Cafasse (Torino) di mutuo di lire 27.229.200, chiesto per la costruzione di un acquedotto.

(19908)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere a che punto si trovi la pratica di pensione concernente Manzi Fioravante di Salvatore, che sin dal 25 febbraio 1955 fu chiamato a visita dalla Commissione medica superiore di Roma, senza avere però finora alcuna comunicazione al riguardo. Numero di posizione della pratica 1308261, mentre il ricorso in seguito al quale fu sottoposto a visita superiore, porta il n. 425081.

(19909)

« SPAMPANATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ritenga di dover disporre, con il prossimo anno scolastico, la statizzazione dell'istituto magistrale di Sora (Frosinone).

« Tale richiesta è stata anche recentemente rinnovata da centinaia e centinaia di famiglie di Sora e dei comuni vicini e fa seguito alle assicurazioni che già il medesimo interrogante ebbe a ricevere in occasione di una sua precedente interrogazione sull'argomento.

(19910)

« SILVESTRI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ritenga di intervenire direttamente e immediatamente affinché la Sovrintendenza ai monumenti di Napoli ritiri l'ingiustificabile e inaudito divieto di accesso al pubblico al parco della Reggia di Caserta per il grande tradizionale raduno popolare indetto dall'E.N.A.L. per la giornata del « lunedì in albis ». In tale occasione circa centocinquanta lavoratori di tutta la Campania convengono a Caserta, per celebrare la festa nel parco, come è lunga tradizione fin dal tempo della dinastia borbonica. Notevole è il vantaggio che proviene da questa cospi-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1956

cua affluenza di pubblico al commercio, e specialmente al piccolo commercio (un centinaio di venditori ambulanti attendono quella giornata), oltre che alla stessa economia dello Stato, poiché si calcola che per la giornata in questione le ferrovie dello Stato debbano attrezzare circa 40 treni speciali.

« Non si riesce a spiegare l'inconsulto atteggiamento della sovrintendenza di Napoli, che si trincerava dietro lo specioso pretesto di danni, che si ridurrebbero ai rifiuti di ogni genere lasciati tra le piante e comunque nelle praterie. Si deve pensare che la Reggia di Caserta disponga di un personale di fatica, per cui un inconveniente del genere possa essere facilmente riparato dallo stesso personale. Ma la sovrintendenza stessa avrebbe fatto conoscere con una nota indirizzata all'E.N.A.L. provinciale di Caserta, nonché all'Ente provinciale turismo e alla direzione del Palazzo Reale (e per conoscenza al Ministero della pubblica istruzione), che il Ministero stesso è lasciato arbitro di decidere in sede superiore, ma che in caso di decisione favorevole la direzione dell'E.N.A.L. dovrebbe versare un deposito cauzionale di 2 milioni per le eventuali riparazioni dei danni (*sic*). A parte il fatto che una decisione del Ministero contemplerebbe anche il criterio discrezionale del deposito cauzionale, risulta che in passato fu versata una cauzione dall'E.N.A.L. per 50.000 lire, e che per altro all'E.N.A.L. stesso nessun addebito fu fatto; laddove sembra strano che oggi — condizionandosi sempre il permesso alla decisione del Ministero — si richiedano 2 milioni, quando è nota la difficile situazione finanziaria dell'E.N.A.L.

« L'interrogante domanda al ministro se il sovrintendente ai monumenti di Napoli non abbia per caso scambiato la proprietà del parco della Reggia di Caserta, che è dello Stato, e cioè del popolo italiano, con cosa privata di cui disporre secondo la propria più o meno raffinata sensibilità artistica alla conservazione della pulizia delle aiuole e dei viali, cui in genere vengono assegnati i giardinieri e il personale di fatica stipendiato dalla Reggia.

Nel caso in questione risulta veramente deplorabile che un funzionario dello Stato voglia impedire con una inqualificabile decisione dell'ultimo momento una festa popolare che interessa 150.000 lavoratori, e che incide sul commercio del capoluogo della provincia di Caserta; per cui l'interrogante, a parte la richiesta di revocare l'assurdo diniego della Sovrintendenza di Napoli, domanda quali provvedimenti il ministro intenda prendere

nei confronti del predetto funzionario che dimostra di non conoscere i limiti tra i propri gusti personali e l'utilità pubblica di un bene dello Stato che una volta all'anno deve potere essere concesso al godimento del popolo, come per un secolo è stato finora fatto. (19911) « SPAMPANATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione nell'agro di San Giuliano del Sannio (Campobasso) di un elettrodotto, non riuscendo quella popolazione a comprendere come mai occorrono anni per arrivare alla realizzazione di un'opera di cui da anni sono state predisposte le basi, e temendo molto che col passare del tempo e col variare dei prezzi l'opera non si esegua ed alla speranza viva di un tempo subentri una nera disillusione. (19912) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione delle fognature di Azeglio (Torino), che trovatisi presso il Ministero nientemeno che dal 1954. (19913) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione dell'acquedotto comunale di Azeglio (Torino), che trovatisi presso il Ministero nientemeno che dal 1954. (19914) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, per conoscere lo stato della pratica riguardante la costruzione in Sant'Elena Sannita (Campobasso) dell'edificio scolastico, che quella popolazione da tempo ansiosamente attende. (19915) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se non ritenga opportuno disporre la classifica quale comprensorio di bonifica della zona comprendente i comuni di Teverola, Casaluce, Trentola, San Marcellino d'Aversa, Frignano, Villa di Briano (Caserta), e specialmente di Frignano e Villa Briano, che confina già con la zona compresa nella competenza della Cassa per il Mezzogiorno.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1956

« Questi comuni, che appartengono naturalmente al comprensorio di bonifica del Basso Volturno e tuttavia ne sono a tutti gli effetti ancora esclusi, sono comuni a bassissimo reddito, in condizioni più che misere, lontani da ogni manifestazione non tanto di progresso, ma di semplice civiltà, risultano sforniti tuttora di acqua potabile, per la massima parte mancano di fognature e dispongono di strade campestri impraticabili da ottobre a marzo, sicché riesce difficile raggiungere i campi per il lavoro, ecc. Comunque, il loro stato generale è assai peggiore sotto ogni aspetto di quello dei comuni finitimi, che già godono dei benefici concessi dalla Cassa per il Mezzogiorno alle zone depresse.

« L'interrogante fa presente al ministro la necessità di provvedere prima che le condizioni più che basse di questa zona inducano la popolazione agricola a moti inconsulti o comunque a manifestazioni di reazione per uno stato di cose veramente intollerabile.
(19916) « SPAMPANATO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere l'elenco delle linee ferroviarie secondarie che — secondo quanto danno notizia i giornali — dovrebbero essere soppresse e se deve ritenersi ancora valida l'affermazione del ministro dei trasporti contenuta nella risposta all'interrogazione n. 14083 in cui — a proposito della linea ferroviaria di Porto San Giorgio-Fermo-Amandola — veniva precisato che: « Nessuna proposta di soppressione della linea è stata, in ogni modo, sottoposta all'esame della Commissione interministeriale, prevista dall'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 ».
(19917) « MASSOLA, BEI CIUFOLI ADELE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere se non ritenga di dover accogliere i voti espressi dall'amministrazione provinciale e dalla camera di commercio, industria ed agricoltura di Frosinone, con i quali, interpretando la unanime richiesta della opinione pubblica, fu prospettata la esigenza della eliminazione dei passaggi a livello, mediante costruzione di cavalcavia, sul tratto Frosinone-Ceccano della linea ferroviaria Roma-Napoli, via Cassino.
(19918) « SILVESTRI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere se non ritenga di dover di-

sporre la sollecita istituzione di un posto telefonico pubblico nella frazione Civita del comune di Colleparado (Frosinone),

detto provvedimento viene invocato da tutta la popolazione della frazione e si giustifica con i gravi inconvenienti che la inesistenza del telefono ha provocato, specie in casi che necessitavano di una pronta assistenza medica e farmaceutica.

(19919)

« SILVESTRI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere se sia edotto del sempre più grave disservizio telefonico che si verifica ad Aversa (Caserta), come risulta da una lettera che uno stimato professionista del posto, l'avvocato Raffaele Santoli, ha diretto alla direzione della S.E.T., e per conoscenza al sindaco di Aversa: lettera pubblicata dai giornali.

« Denuncia l'avvocato Santoli le seguenti circostanze: le comunicazioni tra Aversa e Caserta risultano solo irricevibili; è assai difficile ottenere una comunicazione telefonica Aversa per Aversa, sicché l'utente stesso vi rinuncia; la S.E.T. trasmette a fine trimestre la nota di comunicazioni fatte fuori di Aversa senza precisare il numero delle telefonate extraurbane, e oppone varie eccezioni burocratiche per chi chieda un controllo del genere; le telefoniste non effettuano il loro servizio con la dovuta cortesia verso il pubblico; fino ai principi del marzo 1956, la S.E.T. non aveva ancora distribuito ad Aversa l'elenco telefonico 1956; si ha a rilevare che la S.E.T. eseguì a suo tempo un impianto insufficiente e difettoso nonostante tutte le assicurazioni e promesse fatte al comune al momento della convenzione.

« L'interrogante chiede al ministro quali provvedimenti intenda prendere per la salvaguardia degli interessi della cittadinanza dell'importante centro aversano.

(19920)

« SPAMPANATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale, sullo stabilimento Eternit di Napoli, per conoscere come vi è stata applicata la legge sullo straordinario e se è vero che un lavoratore è stato sospeso per tre giorni per averne invocato la applicazione;

se è vero che mentre si riduce l'orario di lavoro per una parte delle maestranze met-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1956

tendola a cassa di integrazione, si effettuano molte ore di straordinario impiegando anche nella produzione lavoratori inviati dalla impresa Zamparelli.

(19921)

« MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere quando potranno essere ripresi e condotti a termine i lavori di costruzione della strada Lupara-Guardialfiera in provincia di Campobasso.

(19922)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, se non ritenga necessario ed utile, per le finalità della legge speciale 27 novembre 1955, n. 1177, disporre che nel piano delle opere da eseguire per l'applicazione della citata legge sia inserito il finanziamento della costruzione della strada di bonifica Piana di Caruso (Corigliano)-Trentacoste-Giamberga (Altopiano Silano), trattandosi di una strada di penetrazione a diretto servizio di vasti insediamenti rurali, la quale viene a realizzare i seguenti vantaggi:

1°) per il sicuro impulso al miglioramento produttivo dei sistemi agrari arboricoli della zona servita, le popolazioni rurali interessate non saranno ulteriormente spinte, per integrare il proprio bilancio, ad insidiare le pendici pascolive e boschive dei vicini bacini del Coriglianeto e del Cino, sia distruggendo il manto vegetativo che attuando colture di rapina;

2°) all'incremento dell'economia agricola e alla salvaguardia dell'ancora esistente patrimonio forestale, si aggiunge l'eliminazione di una delle cause più decisive dell'accentuarsi del dissesto idrogeologico dei bacini predetti;

3°) per la migliore organizzazione cantieristica e la diminuzione dei costi sarà agevolata l'esecuzione dei complessi lavori di sistemazione idraulico-forestale-agraria del Cino e del Coriglianeto, che, in relazione alla entità dei dissesti e alla afferenza all'importante piana di Sibari, esigono che il riassetto fisico ed economico dei rispettivi bacini venga impostato, in via esecutiva, con interezza e sollecitudine;

4°) trattandosi di una strada di cresta da ricavare su salda pista esistente, il suo costo si conterrà entro modesti limiti;

5°) inserendosi nella strada statale n. 106, mediante l'esistente strada dalla Piana di Caruso a Corigliano, consentirà un rapido collegamento tra la Sila e la zona costiera di Corigliano e Rossano, centri economici tra i maggiori della provincia di Cosenza.

(19923)

« SANZO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica relativa alla domanda di pensione privilegiata, diretta nuova guerra, presentata da nove anni dall'invalido Di Diego Giuseppe fu Girolamo, da Atessa (Chieti), classe 1923, che è stato sottoposto alla visita medico-legale presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Chieti sin dal 1950, e quando la pratica stessa, che reca il n. 283242, potrà essere definita.

(19924)

« GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritenga opportuno disporre il sollecito accoglimento della domanda presentata dall'amministrazione provinciale di Chieti, contestualmente alla revoca della promessa di contributo sulla somma di lire 174.000.000 per opere stradali, con cui chiede di destinare detta somma alla sistemazione di strade provinciali.

« L'interrogante ritiene che il ministro non avrà difficoltà a disporre il sollecito accoglimento della suddetta domanda dell'amministrazione provinciale di Chieti, in quanto non essendo stata la promessa di contributo, di cui alla legge n. 589/1949, dopo la revoca, concessa ad alcuna delle numerosissime opere per le quali da anni gli enti interessati della provincia di Chieti hanno richiesto il contributo dello Stato, non è nemmeno ipotizzabile la distrazione della stessa in danno di una delle più depresse provincie, a vantaggio di altra provincia meno depressa ed in eccedenza ai normali finanziamenti.

(19925)

« GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritenga opportuno disporre la immediata esecuzione dei lavori necessari per ristabilire la transitabilità della strada nazionale n. 86 « Istonia », gravemente danneggiata da numerose frane e interrotta da un importante movimento franoso nel tratto bivio Liscia-Ponte Treste.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1956

« La esecuzione dei lavori di ripristino del transito ha carattere di particolarissima urgenza in quanto con la interruzione in atto i numerosi comuni dell'alto e medio Vastese sono stati tagliati da ogni possibilità di comunicazione con il capoluogo provinciale, mentre tutti i comuni della sponda sinistra del Treste sono stati tagliati da ogni possibilità di diretta comunicazione con Napoli e Roma, ciò anche per il fatto che imponenti movimenti franosi hanno interrotto in molti punti e per notevoli tratti le strade provinciali collaterali sulle quali il traffico avrebbe potuto essere deviato provvisoriamente.

(19926)

« GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritenga opportuno disporre sollecitamente la realizzazione del piano di trasferimento della parte dell'abitato di Furci investito da un vasto movimento franoso che, dopo avere distrutto, circa 25 anni or sono, gran parte dell'abitato, continua annualmente con lenta progressione ad investire la parte residua senza che sia possibile realizzare opere di consolidamento che valgano ad arrestarlo.

(19927)

« GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze, per conoscere quali provvedimenti intendano adottare, onde indennizzare gli agricoltori, i coltivatori diretti e i mezzadri delle Marche per i danni arrecati alle colture e in particolare alla coltura dell'ulivo dal cattivo tempo che ha imperversato nella regione in queste ultime settimane.

(19928)

« DE' COCCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se intende:

a) promuovere provvedimenti per la estensione della legge Fanfani agli agrumeti, in modo che i coltivatori possano essere ammessi al mutuo per la spesa di protezione degli agrumi;

b) aumentare i 50 milioni dati alla Campania sui fondi della legge 215 del 1933, essendo del tutto insufficienti.

(19929)

« RICCIO STEFANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere se e quando sarà costruita la linea

telefonica nella frazione di San Biagio, sede di importanti pubblici esercizi e distante parecchi chilometri dal capoluogo di San Felice sul Panaro (Modena).

(19930)

« GELMINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere se e quando sarà costruita la linea telefonica nella frazione di Reno-Campodosso di 1.265 abitanti, sede di parrocchia, di scuola elementare, di un seggio elettorale e di pubblici esercizi e che trovasi distante 4 chilometri dal capoluogo del comune di Finale Emilia (Modena).

(19931)

« GELMINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se egli è a conoscenza delle assunzioni che vengono fatte dalle Nuove Reggiane, reclutati in altre province, mentre centinaia di operai altrettanto qualificati sono da anni disoccupati a Reggio Emilia, e quali iniziative intenda prendere l'ufficio provinciale del lavoro per far cessare quest'opera di reclutamento di lavoratori in contrasto con la legge 264 e che offende i lavoratori di Reggio.

(19932)

« SACCHETTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, sui seguenti fatti: la Cassa per il Mezzogiorno, da oltre quattro anni, ha appaltato nell'interesse del Consorzio di bonifica del Trigno e del Sinello la costruzione di alcune strade negli agri di Casalbordino, Pollutri e Scerni. Senonché, durante la esecuzione dei lavori sono sorte contestazioni tra le ditte appaltatrici e la stazione appaltante, di guisa che i lavori stessi sono rimasti sospesi già da moltissimi mesi. È evidente che tale stato di cose, oltre ad arrecare grave pregiudizio, dell'ordine di molti milioni, ai lavori già eseguiti ed abbandonati, produce gravissimo disagio alle locali popolazioni agricole in quanto, avendo le strade stesse ricalcate le vecchie carracce comunali, rende difficoltoso ed in qualche caso impossibile l'uso di queste ultime.

« Pertanto l'interrogante, richiamandosi anche a precedenti interrogazioni sull'oggetto, chiede di conoscere se, a tutela dell'interesse generale dello Stato, il quale in definitiva dovrà sopportare il maggiore onere finanziario determinato dalla incresciosa situazione su-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1956

esposta, nonché delle popolazioni che più immediatamente risentono il disagio della situazione stessa, non sia possibile ravvisare una soluzione la quale, lasciando impregiudicati i diritti delle parti in contesa, consenta di condurre a termine, colla massima celerità, il completamento dei lavori di costruzione delle suddette strade così come, del resto, già in precedenza il ministro aveva assicurato.

(19933)

« GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere se, con altra circolare, ed in conseguenza soprattutto dei gravi danni causati dalla neve e dal gelo, intende disporre l'estensione dei contributi anche per gli agrumeti.

(19934)

« RICCIO STEFANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per sapere:

1°) se corrisponde al vero che dal progetto dell'acquedotto consorziale di Macomer, Bonorva, Giave e Semestene, per il quale fra tanti contrasti fu decisa la captazione delle acque della sorgente sita in località Sant'Antioco, in agro di Scanu Montiferro (Nuoro), sia stata stralciata la parte concernente la fornitura dell'acqua al comune di Giave (Sassari). Tale provvedimento sarebbe stato deciso all'atto di approvazione del progetto dell'acquedotto consorziale anzidetto, in contrasto con le determinazioni fino ad allora adottate e con le relative assicurazioni date, tramite i parlamentari, alla popolazione di Giave e con le giustificazioni e i motivi portati a conforto della richiesta di captazione delle acque delle già ricordate sorgenti.

« Rileva l'interrogante che il provvedimento, se fosse già adottato e mantenuto, recherebbe grave pregiudizio alla possibilità di approvvigionamento idrico del comune di Giave (Sassari), il quale anzi vedrebbe sfuggirsi l'unica possibilità di risolvere uno dei problemi più importanti e di interesse generale, che interessa la sua popolazione;

2°) se sia stata finalmente disposta la esecuzione dei lavori relativa alle opere richieste dal comune di Scanu Montiferro come controprestazione alla concessione delle acque della sorgente Sant'Antioco per il costruendo acquedotto consorziale di cui sopra.

« L'interrogante ritiene di dover porre in evidenza che è indispensabile mantenere gli impegni assunti, onde evitare che la popolazione laboriosa di Scanu Montiferro veda

dilazionate o peggio frustrate le sue aspettative.

« Si ritiene di aggiungere, inoltre, che le opere richieste, intese ed invocate dalla comunità di Scanu Montiferro rispondono ad esigenze vitali della comunità stessa.

(19935)

« PITALIS ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se è al corrente delle condizioni in cui vivono gli abitanti di Passo Scuro di Palidoro, borgata a pochi chilometri da Roma sulle rive del Tirreno, i quali, per accedere al retroterra e per comunicare con il resto della provincia, debbono necessariamente attraversare, previo pagamento di un pedaggio, una proprietà dell'istituto Santo Spirito, e successivamente la linea ferroviaria Roma-Pisa, il cui passaggio a livello è permanentemente chiuso, per evidente comodità dell'amministrazione ferroviaria;

e per sapere quali misure stima opportuno adottare per sollevare questa popolazione da tale singolare condizione, incredibile addirittura se si pensa che la borgata in questione è, come si è detto, a pochi chilometri dalla capitale. A completamento del quadro di estremo disagio e di colpevole abbandono in cui la borgata si trova, si fa inoltre presente che l'abitato è assolutamente privo di acqua, di luce e di qualsiasi altro pubblico servizio.

(19936)

« ROMUALDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere le ragioni che hanno determinato il ministro in indirizzo di sospendere la concessione degli scontrini a riduzione 70 per cento rilasciati ai congiunti dei caduti decorati di medaglia d'oro alla memoria;

se per caso dovesse trattarsi di ragioni economiche, l'interrogante, dopo aver fatto presente che la concessione riguarda poche centinaia di persone, si permette far notare che ogni economia fatta a spese di categorie come queste sono, non soltanto ingiustificate, ma addirittura offensive per la dignità dello Stato e per il rispetto che il paese deve ai familiari di questi eroici soldati.

(19937)

« ROMUALDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per sapere se rispondono a verità le voci circa il trasferimento ad altra sede della scuola elicotteri di Frosinone.

(19938)

« FANELLI ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1956

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per sapere:

1°) quale seria azione intenda svolgere per il completamento dei 9 chilometri di strada che dovranno congiungere Casteltermini alle zolfare di quel comune;

2°) se ritiene ammissibile che detti lavori, di così piccola entità, iniziati nel 1948, ancora oggi debbono essere completati, tenuto conto anche della disoccupazione esistente in Italia ed in particolare nel Mezzogiorno e nelle isole;

3°) se il ministro ritiene esaurito il suo compito con l'invio della lettera, in data 14 settembre 1955, al sindacato minatori di Casteltermini nella quale assicurava che in nessun caso intendeva concedere ulteriori proroghe alla ditta appaltatrice, e quindi in data 20 dicembre 1955 i lavori dovevano essere ultimati, lettera rimasta senza nessun effetto pratico perché ancor oggi i lavori non sono ultimati.

(19939)

« GIACONE, BERTI ».

Interpellanze.

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, sui provvedimenti urgenti che egli intenda adottare, per impedire che siano licenziati 120 operai dell'I.M.N. ex Silurificio di Baia (Napoli), considerando il grave danno che ne deriverebbe alla economia della zona.

« In linea subordinata l'interpellante chiede che ogni licenziamento sia sospeso fino alla presentazione del programma di potenziamento della industria I.R.I. e specialmente dell'I.R.I.-sud, previsto dal disegno di legge sul Ministero delle partecipazioni statali.

(446)

« CHIAROLANZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, al fine di conoscere se, quando e quali determinazioni intenda prendere in relazione alla gestione commissariale dell'U.N.I.R.E onde restituire all'ente la sua naturale rappresentanza; se gli constino determinazioni vincolative al di là di ogni termine della gestione straordinaria: se, infine, non ritenga necessario esaminare la condizione, nei suoi aspetti pratici e istituzionali e associativi, determinatasi tra l'U.N.I.R.E ed altre rappresentanze di organismi tradizionali e di categorie interessate alle vicende dell'ippica nazionale che, pur sottoposti ai giusti controlli coordinatori,

hanno ragione a disporre o quantomeno a proporre le provvidenze statutarie.

(447)

« DEGLI OCCHI ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno e il ministro dei lavori pubblici, per conoscere, in rapporto a voci interessatamente diffuse, se rimangono immutati gli accordi, relativi alla utilizzazione delle acque del Biferno anche per l'alimentazione dell'acquedotto campano e su cui è stata poggiata la progettazione e la esecuzione di tutte le opere; e se, comunque, intendono disporre, con ogni urgenza, il completamento dei lavori di captazione, adduzione e distribuzione delle acque stesse.

(448) « RICCIO STEFANO, JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, PERLINGIERI, D'AMBROSIO, COLASANTO, FERRARA DOMENICO, AGRIMI, ROSATI, TITOMANLIO VITTORIA, DE MARTINO CARMINE, AMATUCCI, LOMBARI PIETRO, NAPOLITANO FRANCESCO, RUBINACCI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

PACCIARDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PACCIARDI. Vorrei pregarla, signor Presidente, di sollecitare lo svolgimento della mia interrogazione sulla scuola normale di Pisa.

PRESIDENTE. Interesserò il ministro competente.

La seduta termina alle 22,15.

Ordine del giorno per le sedute di domani.

Alle ore 11:

Discussione dei disegni di legge:

Modificazioni al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli Organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203, ed alla legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1956

Consigli provinciali (*Modificato dal Senato*) (2033-B) — Relatore: Bubbio;

Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1956, n. 23, contenente norme sull'assistenza economica a favore dei lavoratori agricoli involontariamente disoccupati (*Approvato dal Senato*) (2089) — Relatore: Repposi;

Rettifica all'articolo 1, n. 131, della legge 10 dicembre 1954, n. 1164 (1558) — Relatore: Valsecchi.

Alle ore 16:

1. — *Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:*

Norme per la elezione della Camera dei Deputati (1237).

2. — Esposizione finanziaria.

3. — *Discussione dei disegni di legge:*

Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957 (2025) — *Relatori:* Belotti, *per l'entrata;* Carcaterra, *per la spesa;*

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957 (2026) — *Relatore:* Schiratti;

Stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957 (2027) — *Relatore:* Chiaramello.

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Istituzione del Ministero delle partecipazioni statali (*Urgenza*) (1727) — *Relatore:* Lucifredi;

5. — *Discussione del disegno di legge:*

Istituzione della zona industriale di Savona (1150) — *Relatori:* Cappa e Geremia.

6. — *Discussione delle proposte di legge:*

TOGNI ed altri: Provvedimenti per la zona industriale apuana (265) — *Relatori:* Belotti e Cappa;

MICHELI e VISCHIA: Provvedimenti per la zona industriale ternana (*Urgenza*) (321) — *Relatori:* Caiati e Cappa.

7. — *Discussione del disegno di legge:*

Determinazione o modificazione delle misure dei contributi e delle tariffe dei premi per le assicurazioni sociali obbligatorie, non-

ché per gli assegni familiari, per la integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani (*Approvato dal Senato*) (1883) — *Relatore:* Bersani.

8. — *Discussione delle proposte di legge:*

Senatore TRABUCCHI: Modificazioni alle norme del Codice civile relative al minimo di capitale delle società per azioni e a responsabilità limitata (*Approvato dal Senato*) (1094) — *Relatore:* Roselli.

LOZZA ed altri: Norme relative ai concorsi speciali riservati a candidati appartenenti ad alcune categorie di perseguitati politici e razziali e sistemazione dei vincitori nei ruoli del Ministero della pubblica istruzione (27) — *Relatore:* Natta;

DI GIACOMO ed altri: Istituzione della provincia di Isernia (1119) — *Relatore:* Elkan.

9. — *Seguito della discussione dei disegni di legge:*

Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni di prezzo sul bilancio dello Stato, per i generi alimentari (154);

Regolazione dei risultati di gestioni relativi alle importazioni dall'Argentina di carni e strutto (155);

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso di generi destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese, dalla campagna 1943-44 alla campagna 1947-48 (326);

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna 1950-51) (327);

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna 1951-52) (328);

Assunzione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano e derivati destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna 1952-53) (968);

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagne 1948-49 e 1949-50) (1006);

Assunzione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano e derivati destinati all'approvvigionamento

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1956

alimentare del Paese (Campagna 1953-54) (1041),

Relatori: Vicentini, *per la maggioranza*; Assennato, *di minoranza*.

10. — Votazione per l'elezione di sette rappresentanti nella Assemblea della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Discussione del disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo integrativo del trattato di amicizia, commercio e

navigazione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America del 2 febbraio 1948, concluso a Washington il 26 settembre 1951 (378) — *Relatori:* Di Bernardo, *per la maggioranza*; Lombardi Riccardo, *di minoranza*.

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ALLEGATO

ORDINANZE DELL'AUTORITÀ GIURISDIZIONALE RELATIVE A GIUDIZI NEL CORSO DEI QUALI SONO STATE SOLLEVATE QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Ordinanza del tribunale di Vicenza — in data 23 gennaio 1956 — nel procedimento penale a carico di Dalle Nogare Antonio di Adolfo, per il giudizio di legittimità sull'articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione all'articolo 21 della Costituzione.

Ordinanza del pretore di Salerno — in data 8 febbraio 1956 — nel procedimento penale a carico di Botta Carmine di Sabato, per il giudizio di legittimità sull'articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione all'articolo 21 della Costituzione.

Ordinanza del pretore di Vercelli — in data 11 gennaio 1956 — nel procedimento penale a carico di Ronza Oscar, per il giudizio di legittimità sull'articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione all'articolo 21 della Costituzione.

Ordinanza del pretore di Monsummano Terme — in data 17 gennaio 1956 — nel procedimento penale a carico di Querzola Primo di Anselmo, per il giudizio di legittimità sull'articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione all'articolo 21 della Costituzione.

Ordinanza del pretore di Piombino — in data 13 gennaio 1956 — nel procedimento penale a carico di Lecchini Licio fu Pietro, per il giudizio di legittimità sull'articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione all'articolo 21 della Costituzione.

Ordinanza del pretore di Sestri Ponente — in data 27 gennaio 1956 — nel procedimento penale a carico di Dolmetta Evelina, per il giudizio di legittimità sull'articolo 157 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione all'articolo 16 della Costituzione.

Ordinanza del pretore di Livorno — in data 1° febbraio 1956 — nel procedimento penale a carico di Lenzi Alberto di Galliano, per il giudizio di legittimità sull'articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione all'articolo 21 della Costituzione.

Ordinanza della Corte di appello di Roma — in data 28 gennaio 1956 — nel procedimento penale a carico di Belfiori Fausto di Fernando e Fois Giorgio di Mario, per il giudizio di legittimità sulla legge 20 giugno 1952, n. 645, in relazione all'articolo 21 della Costituzione.

Ordinanza del pretore di Ferentino — in data 25 gennaio 1956 — nel procedimento penale a carico di Cimato Mercurio di Domenico, per il giudizio di legittimità sull'articolo 157 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione agli articoli 13 e 16 della Costituzione.

Ordinanza del pretore di Messina — in data 25 gennaio 1956 — nel procedimento penale a carico di Certo Giovanni, per il giudizio di legittimità sull'articolo 157 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione agli articoli 13 e 16 della Costituzione.

Ordinanza del pretore di Messina — in data 25 gennaio 1956 — nel procedimento penale a carico di Terranova Giuseppa, per il giudizio di legittimità sull'articolo 157 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione agli articoli 13 e 16 della Costituzione.

Ordinanza del pretore di Catanzaro — in data 2 febbraio 1956 — nel procedimento penale a carico di Colosimo Genoveffa, per il giudizio di legittimità sull'articolo 157 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione agli articoli 13 e 16 della Costituzione.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1956

Ordinanza del pretore di Firenze — in data 20 gennaio 1956 — nel procedimento penale a carico di Dini Renato di Guido e Figlinesi Alfredo di Vincenzo, per il giudizio di legittimità sull'articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione all'articolo 21 della Costituzione.

Ordinanza del pretore di Firenze — in data 20 gennaio 1956 — nel procedimento penale a carico di Matteuzzi Dino di Gino e Baldi Giorgio di Riccardo, per il giudizio di legittimità sull'articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione all'articolo 21 della Costituzione.

Ordinanza del pretore di Catania — in data 17 gennaio 1956 — nel procedimento penale a carico di Gozzo Giuseppe fu Girolamo, per il giudizio di legittimità sull'articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione all'articolo 21 della Costituzione.

Ordinanza del tribunale di Genova — in data 9 febbraio 1956 — nel procedimento penale a carico di Nati Ezio fu Mario, per il giudizio di legittimità sull'articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione all'articolo 21 della Costituzione.

Ordinanza del pretore di Cremona — in data 26 gennaio 1956 — nel procedimento penale a carico di Grossi Bruno di Antonio, per il giudizio di legittimità sull'articolo 157 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione all'articolo 16 della Costituzione.

Ordinanza del pretore di Orvieto — in data 23 gennaio 1956 — nel procedimento penale a carico di Pacelli Corrado, per il giudizio di legittimità sull'articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione all'articolo 21 della Costituzione.

Ordinanza del pretore di La Spezia — in data 19 gennaio 1956 — nel procedimento penale a carico di Polacci Liliana di Gisberto, per il giudizio di legittimità sull'articolo 157 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione all'articolo 16 della Costituzione.

Ordinanza del pretore di Cento — in data 8 febbraio 1956 — nel procedimento penale a carico di Biondi Bruno di Giuseppe, per il giudizio di legittimità sull'articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione all'articolo 21 della Costituzione.

Ordinanza del pretore di Regalbuto — in data 9 febbraio 1956 — nel procedimento penale a carico di Russo Michele di Antonino ed altri, per il giudizio di legittimità sull'articolo 156 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ed in conseguenza degli articoli 285 e 286 del Regolamento, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in relazione agli articoli 17, 18, 19, 21, 33, 39, 45 e 49 della Costituzione.

Ordinanza del pretore di Sulmona — in data 9 febbraio 1956 — nel procedimento penale a carico di Di Battista Carmela, per il giudizio di legittimità sull'articolo 157 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione agli articoli 13 e 16 della Costituzione.

Ordinanza del tribunale di Forlì — in data 30 gennaio 1956 — nel procedimento penale a carico di Mazzani Augusto fu Antonio, per il giudizio di legittimità sull'articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione all'articolo 21 della Costituzione.

Ordinanza del pretore di Busto Arsizio — in data 27 gennaio 1956 — nel procedimento penale a carico di Almasio Mario di Pietro e Bossi Gino di Santino, per il giudizio di legittimità sull'articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione all'articolo 21 della Costituzione.

Ordinanza del pretore di Tortona — in data 15 febbraio 1956 — nel procedimento penale a carico di Silla Mario ed altri, per il giudizio di legittimità sull'articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione all'articolo 21 della Costituzione.

Ordinanza del tribunale di Trapani — in data 7 febbraio 1956 — nel procedimento penale a carico di Pizzo Giuseppe fu Pietro, per il giudizio di legittimità sull'articolo 157 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione all'articolo 16 della Costituzione.

Ordinanza del tribunale di Livorno — in data 8 febbraio 1956 — nel procedimento penale a carico di Guarda Ferruccio, per il giudizio di legittimità sull'articolo 113 delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione all'articolo 21 della Costituzione.

Ordinanza del pretore di Livorno — in data 16 febbraio 1956 — nel procedimento penale a carico di Baldi Marta fu Cesare, per

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1956

il giudizio di legittimità sull'articolo 157 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione all'articolo 16 della Costituzione.

Ordinanza del pretore di Gioia del Colle — in data 25 gennaio 1956 — nel procedimento penale a carico di Vasco Giuseppe, per il giudizio di legittimità sull'articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione all'articolo 21 della Costituzione.

Ordinanza del pretore di Vittoria — in data 30 gennaio 1956 — nel procedimento penale a carico di Cappellini Pietrina fu Guglielmo, per il giudizio di legittimità sull'articolo 157 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione all'articolo 16 della Costituzione.

Ordinanza del pretore di Treviso — in data 20 febbraio 1956 — nel procedimento penale a carico di Gallon Angelica, per il giudizio di legittimità sull'articolo 157 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione agli articoli 13 e 16 della Costituzione.

Ordinanza del pretore di Pistoia — in data 17 febbraio 1956 — nel procedimento penale a carico di Sabatini Alfonso di Mattia, per il giudizio di legittimità sull'articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione all'articolo 21 della Costituzione.

Ordinanza del tribunale di Matera — in data 16 gennaio 1956 — nel procedimento penale a carico di Manzulli Gaetano fu Pasquale, per il giudizio di legittimità sull'articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione all'articolo 21 della Costituzione.

Ordinanza del pretore di Genova — in data 26 gennaio 1956 — nel procedimento penale a carico di Gajone Ettore Benedetto di Giuseppe, per il giudizio di legittimità sull'articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione all'articolo 21 della Costituzione.

Ordinanza del tribunale di Aosta — in data 9 febbraio 1956 — nel procedimento penale a carico di Cannizzaro Giuseppe Vincenzo di Vincenzo, per il giudizio di legittimità sull'articolo 157 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione all'articolo 16 della Costituzione.

Ordinanza del tribunale di Genova — in data 27 febbraio 1956 — nel procedimento penale a carico di Santostefano Rinaldo,

Cavicchi Ettore e Giuliano Giuseppe, per il giudizio di legittimità sull'articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione all'articolo 21 della Costituzione.

Ordinanza del pretore di Treviso — in data 23 febbraio 1956 — nel procedimento penale a carico di Visentin Giuseppe Michele, per il giudizio di legittimità sull'articolo 157 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione agli articoli 13 e 16 della Costituzione.

Ordinanza del pretore di Legnago — in data 10 febbraio 1956 — nel procedimento penale a carico di Romito Dodicesima fu Sotero e Friso Valentina di Luigi, per il giudizio di legittimità sull'articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione agli articoli 2 e 21 della Costituzione.

Ordinanza del tribunale dell'Aquila — in data 14 gennaio 1956 — nel procedimento penale a carico di Di Vito Anna, per il giudizio di legittimità sull'articolo 157 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione all'articolo 16 della Costituzione.

Ordinanza del pretore di Foggia — in data 9 febbraio 1956 — nel procedimento penale a carico di Tatarella Giuseppe di Cesidio, per il giudizio di legittimità sull'articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione all'articolo 21 della Costituzione.

Ordinanza del tribunale di Grosseto — in data 28 dicembre 1955 — nel procedimento penale a carico di Verdi Pietro di Agostino, per il giudizio di legittimità sull'articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione all'articolo 21 della Costituzione.

Ordinanza del pretore di Livorno — in data 2 marzo 1956 — nel procedimento penale a carico di Retto Raimondo di Camillo, per il giudizio di legittimità sull'articolo 157 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione all'articolo 16 della Costituzione.

Ordinanza della Corte di appello di Bologna — in data 29 febbraio 1956 — nel procedimento penale a carico di Tortonesi Vasco, per il giudizio di legittimità sulla norma contenuta nell'articolo 57 del Codice penale, in relazione all'articolo 27 della Costituzione.

Ordinanza del pretore di Lecce — in data 2 marzo 1956 — nel procedimento penale a carico di Grande Attilio, per il giudizio di

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1956

legittimità sull'articolo 157 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione agli articoli 13 e 16 della Costituzione.

Ordinanza del tribunale di Cremona — in data 31 gennaio 1956 — nel procedimento penale a carico di Barucco Elio di Prospero, per il giudizio di legittimità sull'articolo 3 della legge sulla stampa 28 febbraio 1948, n. 47, in relazione all'articolo 27 della Costituzione.

Ordinanza del pretore di Saronno — in data 17 febbraio 1956 — nel procedimento penale a carico di Cesati Ludovico fu Antonio, per il giudizio di legittimità sull'articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione all'articolo 21 della Costituzione.

Ordinanza del tribunale di Torino — in data 28 febbraio 1956 — nel procedimento penale a carico di Goria Giuliano e Mautino Ferdinando, per il giudizio di legittimità sulla norma contenuta nell'articolo 57 del Codice penale, in relazione all'articolo 27 della Costituzione.

Ordinanza del pretore di Ancona — in data 3 febbraio 1956 — nel procedimento penale a carico di Buffarini Giovanna, per il giudizio di legittimità sull'articolo 157 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione all'articolo 16 della Costituzione.

Ordinanza del pretore di Cerniola — in data 21 febbraio 1956 — nel procedimento penale a carico di Rigamonti Stella di Giuseppe, per il giudizio di legittimità sull'articolo 157 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione all'articolo 16 della Costituzione.

Ordinanza del tribunale di Savona — in data 11 gennaio 1956 — nel procedimento penale a carico di Grillo Crispino ed altri, per il giudizio di legittimità sull'articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione all'articolo 21 della Costituzione.

Ordinanza del tribunale di Messina — in data 25 gennaio 1956 — nel procedimento penale a carico di Bongiorno Leonida, Zampino Giovanni e Bonfato Angelo, per il giudizio di legittimità sull'articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione all'articolo 21 della Costituzione.

Ordinanza del tribunale di Napoli — in data 10 febbraio 1956 — nel procedimento penale a carico di Perrotti Gennaro ed altri, per il giudizio di legittimità sull'articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione all'articolo 21 della Costituzione.

Ordinanza del pretore di Orbetello — in data 20 gennaio 1956 — nel procedimento penale a carico di Carobbi Mario, per il giudizio di legittimità sull'articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione all'articolo 21 della Costituzione.

Ordinanza del tribunale di Verona — in data 23 febbraio 1956 — nella causa civile Padovani Carlo contro Ente Nazionale Risi, per il giudizio di legittimità sull'articolo 9 del regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, in relazione all'articolo 23 della Costituzione.

Ordinanza del tribunale di Asti — in data 27 febbraio 1956 — nel procedimento penale a carico di Luzi Umberto di Agostino, per il giudizio di legittimità sull'articolo 113 delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione all'articolo 21 della Costituzione.

Ordinanza del pretore di Napoli — in data 25 febbraio 1956 — nel procedimento penale a carico di Grieco Giovanni di Vincenzo, per il giudizio di legittimità sull'articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione all'articolo 21 della Costituzione.

Ordinanza del pretore di Nicastro — in data 28 febbraio 1956 — nel procedimento penale a carico di Primerano Francesco di Raffaele, per il giudizio di legittimità sull'articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione all'articolo 21 della Costituzione.

Ordinanza del pretore di Senorbì — in data 11 febbraio 1956 — nel procedimento penale a carico di Cabras Raimondo di Salvatore e Maxia Francesco di Anselmo, per il giudizio di legittimità sull'articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione all'articolo 21 della Costituzione.

Ordinanza del pretore di Napoli — in data 6 marzo 1956 — nel procedimento penale a carico di Vigneri Costantino fu Ernani e Nocerino Raffaele di Nicandro per il giudizio di legittimità sull'articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione all'articolo 21 della Costituzione.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1956

Ordinanza della Corte di appello di Venezia — in data 17 febbraio 1956 — in merito al ricorso proposto da Pascolo Etelredo avverso la sentenza 23 novembre-12 dicembre 1955 del tribunale di Udine, per il giudizio di legittimità sull'articolo 52 del decreto presidenziale 27 ottobre 1953, n. 1067, in relazione agli articoli 3, 4, 76 e 77 della Costituzione.

Ordinanza del pretore di Santhià — in data 24 febbraio 1956 — nel procedimento penale a carico di Malinverni Pietro di Carlo, per il giudizio di legittimità sull'articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione all'articolo 21 della Costituzione.

Ordinanza del pretore di Santhià — in data 24 febbraio 1956 — nel procedimento penale a carico di Rebai Pietro fu Pietro, per il giudizio di legittimità sull'articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione all'articolo 21 della Costituzione.

Ordinanza del pretore di Velletri — in data 24 febbraio 1956 — nel procedimento penale a carico di Fredda Alberto e Pontecorvo Giuliana, per il giudizio di legittimità sull'articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione all'articolo 21 della Costituzione.

Ordinanza del pretore di Riva del Garda — in data 29 dicembre 1955 — nel procedimento penale a carico di Gregori Alessandro fu Battista, per il giudizio di legittimità sull'articolo 157 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione agli articoli 13 e 16 della Costituzione.

Ordinanza del tribunale di Cosenza — in data 29 febbraio 1956 — nella causa civile Mattace Rosario contro Opera Valorizzazione Sila ed altri, per il giudizio di legittimità sul decreto presidenziale del 25 luglio 1950, n. 516, in relazione agli articoli 76 e 77 della Costituzione.

Ordinanza del pretore di Rovigo — in data 23 gennaio 1956 — nel procedimento penale a carico di Alaino Francesco fu Vincenzo, per il giudizio di legittimità sull'articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione all'articolo 21 della Costituzione.

Ordinanza della Corte di appello di Bologna — in data 12 marzo 1956 — nel procedimento penale a carico di Zucchelli Giuseppe,

per il giudizio di legittimità sull'articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione all'articolo 21 della Costituzione.

Ordinanza del pretore di Roma — in data 2 marzo 1956 — nel procedimento penale a carico di Faietti Otello di Italo e Curzi Alessandro di Candido, per il giudizio di legittimità sull'articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione all'articolo 21 della Costituzione.

Ordinanza del pretore di Roma — in data 2 marzo 1956 — nel procedimento penale a carico di Quarra Giacomo di Alberto, per il giudizio di legittimità sull'articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione all'articolo 21 della Costituzione.

Ordinanza del pretore di Roma — in data 2 marzo 1956 — nel procedimento penale a carico di Lispi Mario di Misaele e Vivaldi Cesare fu Gaetano, per il giudizio di legittimità sull'articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione all'articolo 21 della Costituzione.

Ordinanza del pretore di Roma — in data 2 marzo 1956 — nel procedimento penale a carico di Venditti Renato di Umberto, per il giudizio di legittimità sull'articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione all'articolo 21 della Costituzione.

Ordinanza del pretore di Roma — in data 2 marzo 1956 — nel procedimento penale a carico di Venditti Renato di Umberto, per il giudizio di legittimità sull'articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione all'articolo 21 della Costituzione.

Ordinanza del pretore di Roma — in data 2 marzo 1956 — nel procedimento penale a carico di Bruschelli Luigina di Filippo, per il giudizio di legittimità sull'articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione all'articolo 21 della Costituzione.

Ordinanza del tribunale di Genova — in data 3 marzo 1956 — nel procedimento penale a carico di Cavassa Umberto fu Matteo e Costa Dario fu Giovanni Battista, per il giudizio di legittimità sulla norma contenuta nell'articolo 57 del Codice penale, in relazione all'articolo 27 della Costituzione.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MARZO 1956

Ordinanza del pretore di Livorno — in data 14 marzo 1956 — nel procedimento penale a carico di Togneri Maria di Edoardo, per il giudizio di legittimità sull'articolo 163 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione all'articolo 16 della Costituzione.

Ordinanza del pretore di Napoli — in data 15 marzo 1956 — nel procedimento penale a carico di Coretti Maria fu Luigi, per il giudizio di legittimità sull'articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione all'articolo 21 della Costituzione.

Ordinanza del pretore di Mineo — in data 14 marzo 1956 — nel procedimento penale a carico di Limoli Giuseppe, per il giudizio di legittimità sull'articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione all'articolo 21 della Costituzione.

Ordinanza del pretore di Mineo — in data 14 marzo 1956 — nel procedimento penale a carico di Raia Gaetano e Castellino Giacomo, per il giudizio di legittimità sull'articolo 663 del Codice penale, in relazione all'articolo 21 della Costituzione.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI